

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

523^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 LUGLIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente GATTO
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CONGEDI	Pag. 26477	* ANDERLINI	26478 e <i>passim</i>
CORTE DEI CONTI		BATTISTA	26538
Relazioni sulla gestione finanziaria di enti	26478	BERTHET, <i>relatore</i>	26509 e <i>passim</i>
DISEGNI DI LEGGE		BONALDI	26489
Presentazione di relazioni	26478	CIPELLINI	26502, 26528, 26541
Trasmissione dalla Camera dei deputati	26477	DI BENEDETTO	26504
Seguito della discussione:		DINDO	26541
« Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (769), d'iniziativa del senatore Marcora e di altri senatori; « Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile » (21), d'iniziativa del senatore Albarello e di altri senatori. Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ».		LUGNANO	26537
PRESIDENTE	26478	MARCORA	26528, 26530, 26532
ALBARELLO	26541	NENCIONI	26528, 26534, 26539
		OLIVA	26483 e <i>passim</i>
		PREMOLI	26500
		ROSA	26492, 26532, 26542
		SALARI	26527, 26528, 26529
		SCELBA	26518, 26520
		TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>	26512 e <i>passim</i>
		TANUCCI NANNINI	26507

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori: Bolettieri per giorni 15 e Lisi per giorni 30.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

SALARI ed altri; **DOSI** ed altri. — « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (539, 608-B) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

BERTHET. — « Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta » (552-B) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Modificazione dell'articolo 1751 del Codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia » (689-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Tutela sanitaria delle attività sportive » (1486-B) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (1509-bis) (In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 23 gennaio 1971; dal Senato, nella seduta del 17 giugno 1971. In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 22 luglio 1971);

« Autorizzazione di spesa per la costruzione del posto unificato di controllo al valico di Clavière sul confine italo-francese » (1533-B) (Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'università di Roma per il funzionamento della scuola di perfezionamento in studi europei presso la facoltà di economia e commercio » (1844);

Deputato **VEDOVATO.** — « Modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 » (1845);

Deputati **BORGHI** e **RAMPA.** — « Trattamento assistenziale e previdenziale del personale impiegatizio e salariato del convitto "Vittoria Colonna" in Fano dell'Ente nazionale di assistenza magistrato » (1846);

Deputati **BORGHI** ed altri. — « Norme integrative della legge 25 maggio 1962, n. 545, concernente i concorsi a preside » (1847);

Deputati **BOTTA** e **MIROGLIO.** — « Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di

cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1º agosto 1969, n. 478 » (1848);

« Interventi a favore del credito cinematografico » (1849);

« Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice » (1850).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), il senatore Togni ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: « Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata » (1754); « Agevolazioni per l'edilizia » (299); ANDÒ ed altri. — « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato » (418); MADERCHI ed altri. — « Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane » (532); MADERCHI ed altri. — « Nuove norme per la acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione » (1579).

Comunico inoltre che sugli stessi disegni di legge i senatori Crollanza e Nencioni hanno presentato una relazione di minoranza.

Annunzio di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le rela-

zioni concernenti la gestione finanziaria del Commissariato per la gioventù italiana, per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV*, n. 8); dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV*, n. 50); dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, per gli esercizi 1967, 1968 e 1969 (*Doc. XV*, n. 114).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (769), d'iniziativa del senatore Marcora e di altri senatori; « Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della "ferma civile" » (21), d'iniziativa del senatore Albarello e di altri senatori

Approvazione di un testo unificato col seguente titolo: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza », d'iniziativa del senatore Marcora e di altri senatori; « Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile », d'iniziativa del senatore Albarello e di altri senatori.

Sono ancora iscritti a parlare ben otto oratori. Poichè questa discussione deve essere esaurita nella mattinata, giacchè altrimenti dovrebbe essere rinviata a dopo le ferie, invito tutti gli oratori ad essere il più possibile succinti nei loro interventi.

È iscritto a parlare il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

* **A N D E R L I N I .** Sono stati necessari quasi tre anni, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè si arrivasse, dall'ottobre 1968, momento della presentazione in questo ramo del Parlamento del disegno di legge firmato da tutti i senatori della Sinistra indi-

pendente, a questa discussione in Aula. Se volessimo anzi andare un po' più indietro, dovremmo dire che sono passati circa 22-23 anni dall'epoca in cui per la prima volta nel Parlamento della Repubblica fu presentato un disegno di legge per il riconoscimento della obiezione di coscienza.

La prima domanda che sorge naturale è come mai ci sia voluto tutto questo tempo, perchè l'Italia sia rimasta indietro rispetto a tutti gli altri Paesi civili dell'Est e dell'Ovest nel riconoscere quello che è uno dei diritti fondamentali della persona umana. È chiaro che non si tratta di un incidente procedurale, della cattiva volontà di questo o quel parlamentare o di questo o di quel gruppo parlamentare. Si tratta del fatto che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza si è posto come uno dei temi attorno ai quali è in qualche modo riaffiorata la vecchia tensione esistente, in un Paese come il nostro, tra coloro che dello Stato e delle Forze armate hanno una concezione rigidamente autoritaria e coloro che invece, nel clima nuovo della Repubblica democratica fondata sul lavoro, pensano che anche le Forze armate debbano poter essere permeate dello spirito democratico che sta alla base della nostra struttura costituzionale.

Diamo tuttavia atto che questo ramo del Parlamento, anche per la sollecitudine del suo Presidente, investito qualche mese fa del problema dalla segreteria della Lega per il riconoscimento della obiezione di coscienza, è riunito oggi a discutere un argomento così importante e così significativo. Vorrei che ci si desse anche atto che dai banchi dell'opposizione, durante questi ultimi due tre anni, è venuta una spinta continua, una sollecitazione pressochè quotidiana o per lo meno settimanale affinché si potesse arrivare ad una discussione di questo genere.

Ne prendiamo atto con compiacimento perchè, tutto sommato, nella seduta di oggi il Senato, come lei ha ricordato, signor Presidente, si accinge a dare un voto definitivo su questo importante disegno di legge.

La prima questione sulla quale vorrei brevemente intrattenere i colleghi è questa: è costituzionale o no il riconoscimento in Italia dell'obiezione di coscienza? C'è chi a lun-

go ha sostenuto la tesi della incostituzionalità o per lo meno ha sostenuto che non ci sia spazio nella nostra Costituzione per recepire una legge di riconoscimento della obiezione di coscienza.

Recentemente l'ex presidente della Corte costituzionale, il professor Branca ha riaffermato invece ancora una volta, insieme del resto a moltissimi altri giuristi illustri che si sono occupati della materia, che il riconoscimento della obiezione è pienamente collocabile nel quadro dei nostri principi costituzionali. Basterebbe ricordare l'articolo 2 e l'articolo 11 della Costituzione: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » e: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Direi che per i colleghi cattolici ci sono per lo meno altre due buone ragioni per arrivare ad un riconoscimento pieno della obiezione di coscienza. Il settimo comandamento contiene l'imperativo « non uccidere », che del resto è anche il titolo di un magnifico film di Autant Lara proprio sul tema della obiezione di coscienza. Inoltre recentemente la costituzione conciliare *Gaudium et spes* parla esplicitamente del fatto che la Chiesa si sente impegnata a promuovere il riconoscimento della obiezione di coscienza.

Direi che come Parlamento della Repubblica, come Governo italiano abbiamo ancora un'altra ragione per procedere il più rapidamente possibile a questo riconoscimento, e cioè il fatto che il Consiglio d'Europa ha varato una raccomandazione, sottoscritta anche dal rappresentante del nostro Governo, nel quadro della quale si dice che è opportuno far luogo il più rapidamente possibile, nella maniera più ampia e impegnativa possibile, al riconoscimento della obiezione di coscienza.

Cosa significa quindi dal punto di vista politico generale riconoscere l'obiezione di coscienza? Significa riconoscere il diritto della coscienza individuale a dire no alla guerra, no all'uso delle armi. È uno dei diritti inviolabili fondamentali della persona umana, che anche quando non sono scritti nella legge o

nelle costituzioni degli Stati pongono tutti di fronte a dei problemi estremamente seri.

In Italia, benchè nessuna legge abbia riconosciuto la obiezione di coscienza, abbiamo avuto dalla fine della guerra in poi qualche migliaio di giovani che hanno fatto obiezione di coscienza, 600 o 700 dei quali sono stati condannati e 120 dei quali (cito delle cifre approssimative, ma largamente vicine alla realtà) ancora oggi sono detenuti nelle nostre carceri militari. È una testimonianza di fede in una visione pacifista della realtà che può non trovarci consenzienti, ma che indubbiamente merita il nostro pieno riconoscimento. Chi vi parla per esempio — e credo di poter dire anche tutti i 12 firmatari del nostro originario disegno di legge — non è stato, non è e non ha nessuna intenzione di diventare obiettore di coscienza. Nel corso della mia vita mi sono trovato a dover fare, senza demerito, una guerra che non apprezzavo e poi a fare per mia scelta la lotta di liberazione; non posso certamente considerarmi un obiettore di coscienza. In questo sono molto vicino al pensiero di Lenin: esistono guerre giuste e guerre ingiuste, guerre da fare e guerre da non fare, ciascuno dovendo essere disposto a pagare di persona il prezzo della sua scelta. Non sono dunque un obiettore di coscienza, ma credo che un Parlamento democratico come il nostro farebbe male a non riconoscere a chi obiettore è il diritto di esserlo: questo sacrosanto diritto delle minoranze che anche, anzi soprattutto, direi, coloro che non la pensano come appunto tali minoranze hanno il dovere di riconoscere se vogliono collocare la questione dei rapporti tra le varie forze sociali, tra i vari gruppi esistenti in un Paese come il nostro, al loro giusto livello di democrazia.

Del resto la stessa cosa è capitata anche a uomini politici di statura ben diversa da quella di vi sta parlando. Fu Churchill, che che certamente non era un obiettore di coscienza (anzi qualcuno lo ha definito il più grosso guerrafondaio della prima metà di questo secolo), che durante l'offensiva delle V2 tedesche su Londra, quando maggiori erano i pericoli che correva la Inghilterra, quando gli fu chiesto da uno dei deputati del suo stesso gruppo in Parlamento se non era il ca-

so di abolire il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, che aveva procurato in Inghilterra 20.000 obiettori nel corso di una guerra, ebbe a dire che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza era uno dei valori fondamentali iscritti nella tavola dei valori per i quali le democrazie occidentali si battevano contro l'hitlerismo e contro il fascismo e che egli non intendeva in nessun modo venir meno a quello che era un impegno sacrosanto assunto di fronte alla coscienza del popolo inglese e alla coscienza democratica del mondo.

Da parte di taluno si può sostenere — si è sostenuto di fatto anche nel corso di questi ultimi tempi — che l'azione che la sinistra d'opposizione va svolgendo per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza in fondo è un tentativo di indebolire in qualche modo la struttura delle Forze armate, di introdurre un piccolo tarlo alla base della grande piramide delle nostre Forze armate. Non solo non è questa l'intenzione che ci anima, ma direi che una sia pur superficiale riflessione su questa serie di problemi (democrazia, Forze armate, autoritarismo eccetera) porta a conclusioni diametralmente opposte. La storia dimostra che proprio gli eserciti costruiti sull'autoritarismo, sull'accentramento, sulla volontà di pochi imposta ai molti sono quelli che hanno fatto le prove peggiori. Hitler aveva all'inizio della seconda guerra mondiale forse l'esercito più organizzato, più autoritario, più efficiente che si potesse immaginare, talchè nei primi anni della guerra riuscì a far fuori eserciti come quello polacco e come quello francese: alla fine però ha perduto la guerra e l'ha perduta per opera di quei Paesi, come l'Inghilterra, come l'America, che riconoscevano l'obiezione di coscienza e che avevano dato alle loro Forze armate una ben diversa struttura e un respiro democratico.

Introdurre quindi elementi di democrazia nell'ambito delle nostre Forze armate non significa affatto volere indebolire la loro capacità difensiva, ma al contrario significa fare ciò che ci prescrive l'articolo 52 della Costituzione il quale dice che l'organizzazione delle Forze armate si informa ai principi democratici fondamentali della Costituzione repubblicana. È un modo di introdurre questo

tema nella vita delle nostre Forze armate; tema che potrà avere e avrà — me lo auguro — anche più ampi sviluppi sia in direzione della riforma dei nostri regolamenti di disciplina, che sono vecchi, arcaici, incapaci di tener conto della nuova realtà giovanile del nostro Paese, sia riformando la nostra legislazione militare sia, infine, adottando anche nel nostro Paese, così come il nostro Gruppo si è permesso di suggerire al Senato presentando un apposito disegno di legge, il commissario parlamentare per le Forze armate. Il tema democrazia e forze armate, infatti, è un tema di fondo che va anch'esso posto al centro dell'attenzione del mondo politico italiano, dell'opinione pubblica in genere alla pari con tanti altri temi che stanno affiorando da qualche tempo a questa parte nel nostro dibattito politico e culturale.

Se allora ci accingiamo ad esaminare, sia pure molto rapidamente, i principi a cui è ispirato il disegno di legge che abbiamo davanti alla luce delle cose che rapidamente sono venute dicendo, quali sono le conclusioni che se ne possono trarre? In questo modo, signor Presidente, anche per facilitare i lavori e per tener conto della richiesta che lei poco fa ci faceva, comincerò anche ad illustrare, sia pure in maniera rapida e succinta, alcuni degli emendamenti che ho presentato, cosicchè sarà più facile nel momento in cui gli emendamenti verranno in discussione spiegarne il significato con poche battute.

A nostro giudizio il disegno di legge, così come è stato approvato dalla maggioranza della Commissione, pecca di autoritarismo, di una concezione ancora autoritaria dei rapporti all'interno delle Forze armate, è ispirato ad una concezione paternalistica, è largamente insufficiente e su alcuni punti anche assai pericoloso: mi permetterò di spiegarne brevemente al Senato le ragioni. Innanzitutto — mi rifaccio ai quattro punti fondamentali che la Lega per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ha messo a base della sua attività — il disegno di legge risolve o no tutti i casi di coscienza esistenti nel nostro Paese? Badate che, pur essendo quella della obiezione di coscienza una grande questione morale, ideale e politica,

dobbiamo tuttavia calarla nella realtà italiana così come essa è; non dobbiamo permetterci il lusso di fare una legge che sia sopra le nuvole, che passi sopra la testa degli obiettori di coscienza in Italia. Ora, si sa che in Italia gli obiettori di coscienza, 600 circa dal 1948 ad oggi, dal primo obiettore che fu Pietro Pinna, sono nella loro stragrande maggioranza — credo nella misura del 90, 95 per cento — dei testimoni di Geova i quali sono in una posizione particolare. Si può ritenere giusta o no la loro posizione (io non sono certamente un testimone di Geova; loro sono dei cristiani avventisti, io sono un marxista più o meno realista e la differenza tra me e loro è quanto mai sensibile ed evidente) tuttavia dico che non faremmo una legge seria sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza se non tenessimo conto della posizione che questo gruppo dei testimoni di Geova, questa modesta, nella sua portata numerica, confessione religiosa va portando avanti.

La loro posizione quale è? Essi rifiutano in ogni caso di essere inseriti nell'ingranaggio militare. Con l'attuale disegno di legge che abbiamo formulato, che contempla il distacco da parte del Ministero della difesa presso altri enti del giovane soggetto agli obblighi di leva e che nel suo articolo 8 dice chiaramente che « i cittadini ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare », c'è il rischio che alcuni di questi testimoni — io mi auguro non tutti — rifiutino di entrare nell'ingranaggio della legge. E dobbiamo pur trovare, signor Ministro, una qualche soluzione a questo problema, perchè se non la troviamo avremo risolto solo il 5 o il 4 per cento del problema che ci sta effettivamente davanti. I testimoni di Geova si sa che chiedono di essere trattati così come sono trattati oggi i sacerdoti del culto cattolico o del culto ebraico, oppure — e lo dicono abbastanza esplicitamente — chiedono che si dia loro una pena, ma che si sappia quanti mesi debbono fare e non si ripeta l'assurdo, che oggi si verifica, delle condanne ripetute che prati-

camente potrebbero arrivare dai 21 ai 45 anni (ben 24 anni di carcere si potrebbe essere costretti a fare, secondo l'ingranaggio nel quale operiamo attualmente). E voi sapete che molti di questi testimoni di Geova non 24, ma 5, 6, 7 o 8 anni di galera sono arrivati a farli. E chi fa in nome di una fede, in nome di una concezione morale e ideale della vita — giusta o sbagliata che sia — 8 anni di prigione militare (e sappiamo tutti che cosa sono le prigioni in genere e quelle militari in specie nel nostro Paese) è certamente un uomo degno di stima e di considerazione.

Pertanto occorre trovare una soluzione che consenta di risolvere tutti i casi dell'obiezione di coscienza. Inoltre bisogna fare in modo di risolvere il problema di distinguere gli obiettori di coscienza sinceri dai mistificatori. Infatti non saremo certo noi a negare che vi può essere il figlio di papà il quale si avvale dell'obiezione di coscienza per eludere i suoi obblighi militari. Ebbene, i metodi sono due: o si stabilisce una durata del servizio civile alternativo più lunga di quella del servizio militare (e questo sarebbe già un elemento discriminante); oppure ci si avvale di una commissione che dovrebbe indagare la sincerità dell'obiezione. Non vi nascondo che questa seconda ipotesi mi lascia alquanto perplesso.

Purtroppo nel disegno di legge che stiamo discutendo sono contemplati tutti e due i metodi: la durata del servizio civile più lunga di otto mesi di quella del servizio militare e la commissione, assai numerosa e complessa, ove siedono anche dei militari, che praticamente si trova presso il Ministero della difesa. Ciò mi pare eccessivo e senza senso. Vorrei ricordare ai colleghi che nella visita che abbiamo fatto nella Repubblica federale tedesca — lo diceva il senatore Albarello nella seduta precedente — abbiamo osservato che le commissioni che si occupano di tale questione sono elette da quelli che noi chiameremmo i consigli regionali, mentre i militari non hanno niente a che fare con le commissioni stesse (mi pare che un militare faccia semplicemente da segretario senza diritto al voto). Badate che nella Germania, ove il fenomeno della obiezione per mille motivi — bisogna considerare che il protestantesimo, da questo punto di vista, si presenta pro-

fondamente diverso dal cattolicesimo per il modo di intendere la vita e di dare un certo spazio al sentimento religioso ed alla coscienza individuale) si è manifestato con 15.000-20.000 obiettori di coscienza all'anno come punta massima, anche se adesso sta declinando, nessuno si è spaventato per tale fenomeno, ma l'hanno ritenuto fisiologico. L'unico problema che vi era da risolvere al tempo della nostra visita in quel Paese era quello di trovare veramente un servizio civile alternativo efficiente per questi giovani che volevano servire il Paese in maniera diversa da quella di chi porta le armi.

L'altra questione che non ci può trovare d'accordo, signor Ministro, è quella della strana fattispecie che avete elaborato a proposito del servizio civile alternativo. Qui bisogna decidersi: o facciamo un servizio alternativo vero e proprio e ne parliamo in maniera esplicita, oppure la legge non funziona. Voi avete detto: servizio militare non armato o servizio civile; ma un servizio civile che non è un vero e proprio servizio civile perchè, in attesa della costituzione del servizio civile, il Ministero della difesa distacca presso altri Ministeri o presso altri enti, con convenzioni da stabilirsi, i giovani che abbiano avuto il riconoscimento di obiettori. Che formula è questa del distacco? Che significa distacco? Il giovane resta un militare? Se andiamo alla lettera dell'articolo 8 dovremmo dire di sì, cioè che è ancora un militare a tutti gli effetti. Ebbene dovete tener conto che la stragrande maggioranza degli obiettori non accetta una soluzione di questo genere, perchè è il servizio nelle Forze armate, nell'ambito del Ministero della difesa, che la maggioranza degli obiettori effettivamente rifiuta.

Non vorrei che, partiti bene, avendo tutti riconosciuto che bisognava in qualche modo fare spazio alla questione dell'obiezione di coscienza e trovare una soluzione nel quadro della vita democratica del nostro Paese, si arrivasse a conclusioni opposte. Infatti capita molto spesso, sulle tante questioni aperte nella vita politica del nostro Paese, che di fronte a grandi enunciazioni di principio, che tutti quanti di fatto condividiamo, quando andiamo al sodo, alla costru-

zione di uno strumento legislativo che effettivamente operi, cadiamo nella posizione opposta; tra il dire e il fare mettiamo di mezzo un po' di cattiva volontà, un po' di equivoco, molta confusione e finiamo nella pratica con il contraddire i principi che pure solennemente abbiamo affermato. Ho fatto molte volte discorsi su questo argomento in Aula. Oggi vorrei farlo con le parole di uno dei nostri grandi poeti: « Veggio il meglio ed al peggior m'appiglio ». Tutti quanti vediamo che le soluzioni giuste sono quelle più lineari che partono da determinati principi e arrivano a determinate conclusioni; poi, quando andiamo a realizzare nella pratica un dettato legislativo, troviamo la maniera di fare il contrario.

Egredi colleghi, vi ho detto il più rapidamente possibile quelle che consideravo le cose essenziali. Altre mi capiterà di dirne probabilmente nell'illustrazione rapidissima che farò degli emendamenti. Vi ho detto anche come noi, larghissimamente favorevoli al principio del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, anzi promotori addirittura di un dibattito in proposito nel Parlamento e nel Paese, ci troviamo assai a disagio di fronte al testo legislativo quale è uscito dalla maggioranza della Commissione.

Mi auguro che l'Aula del Senato possa apportare alcuni emendamenti abbastanza significativi per migliorare in maniera considerevole il testo che abbiamo davanti. Credo che la battaglia vada in ogni caso continuata fuori di quest'Aula, quando ne sarà investito l'altro ramo del Parlamento, quando la soluzione che avremo adottato sarà portata a conoscenza dell'opinione pubblica che potrà consapevolmente rendersi conto di come stanno le cose, di quali sono le responsabilità che ciascun gruppo politico si è effettivamente assunto, affinché, con la spinta della opinione pubblica nel quadro del proseguimento di questa battaglia parlamentare, la V legislatura repubblicana possa arrivare ad approvare serenamente, decorosamente, senza cedere niente né alla demagogia, né al paternalismo, né all'autoritarismo, una buona sana legge che riconosca finalmente nel nostro Paese il principio della obiezione di coscienza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Oliva. Ne ha facoltà.

OLIVA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere breve, anche se il discorso di stamane del senatore Anderlini e quelli precedentemente fatti nella seduta di venerdì da altri colleghi esigerebbero una risposta dettagliata. Da parte mia vorrei essere molto concreto, nella speranza di rendere più chiaro il giudizio dei colleghi che si apprestano a votare su questa legge.

La prima parte dell'intervento del senatore Anderlini ha sollevato una questione sulla quale, per vero, non ci siamo mai soffermati: infatti, per nostro conto, una questione di costituzionalità non è mai stata sollevata. La Costituzione è chiarissima, beninteso, nell'escludere la possibilità che arbitrariamente, e per un suo giudizio esclusivamente personale, un cittadino possa sottrarsi all'obbligo costituzionale di servire in armi la Patria. E, d'altra parte, la stessa Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (articolo 11) è quella che poi, nella sua unitarietà logica e morale, comanda a tutti i cittadini la difesa della Patria e rende obbligatorio il servizio militare (articolo 52). Essa aggiunge però molto chiaramente: « nei limiti e modi stabiliti dalla legge ». Questi modi e limiti non sono dunque, di per sé, contro la Costituzione. Vi sono dispense dal servizio obbligatorio per motivi di salute, per motivi di famiglia, per i lavoratori che si recano all'estero e che vi restano oltre il periodo della chiamata utile in tempo di pace; vi sono esoneri anche in tempo di guerra, attraverso l'istituto della militarizzazione, per esigenze di produzione, di assistenza, di organizzazione. Con le più recenti iniziative (della legge Pedini prima e della legge Pedini-Pieraccini dopo) abbiamo attuato una forma di dispensa dal servizio militare in conseguenza del consentito espatrio per due anni nel quadro di un servizio di assistenza economico-professionale ai Paesi in via di sviluppo. Vi è dunque un ampio quadro di prassi legislativa entro il quale è ben lecito

stabilire eccezioni all'obbligatorietà generale prevista dalla Costituzione. E, d'altra parte, forme di servizio militare disarmato esistono anche in guerra, in forza delle convenzioni internazionali dell'Aja; per esempio il servizio della Croce rossa, che è di sua natura disarmato. Aggiungiamo, se volete, il servizio di assistenza religiosa. Tutti sappiamo d'altronde che, nel tipo di civiltà che andiamo vivendo e creando, una guerra futura — pur lasciando sperare in una copertura del fattore uomo dietro la corazza tecnologica — coinvolgerà nella sua concezione globale tutta la popolazione civile, creando la necessità di servizi assistenziali e di soccorso come quelli inquadrati nell'ultima guerra nella protezione antiaerea: servizi che richiederanno al cittadino un impegno bellico, anche se non armato, forse più pericoloso e scoperto, pieno di dedizione e di sacrificio più di quanto forse non lo sarà il servizio in prima linea.

Tuttavia non vi è dubbio che noi democratici cristiani ci siamo avvicinati con molta titubanza a questo argomento. Vi è stato in noi, per molti anni, il sospetto — e non soltanto un sospetto, ma talora una provata convinzione — che certe campagne moralizzatrici nel campo del pacifismo non fossero altro che il cavallo di Troia di una manovra radicalizzante di disarmo morale, intesa a portare il nostro Paese a sganciarsi da una sua presenza utile nelle forze difensive della NATO per trascinarlo nel campo neutralistico. Nè bisogna dimenticare la dichiarata adesione alla bandiera dell'obiezione di coscienza da parte di forze ideologiche legate, per la loro stessa origine storica, per la loro radice filosofica, alla violenza, sia alla violenza politica e rivoluzionaria, sia alla violenza di classe: ideologie che hanno dato vita ai regimi quanto mai saldamente militari dei Paesi cosiddetti « amanti della pace » che, se da un lato finanziano tra i Paesi occidentali qualche campagna pacifista a base di colombe, dall'altro proclamano il loro impegno quotidiano a rafforzare con le armi le guerre che si dicono di liberazione, le guerre che si dicono di redenzione, lasciando intendere che essi non credono affatto alla possibilità di tagliare alla radice il

male della guerra semplicemente con il disarmo degli individui.

S E M A Anche la nostra Resistenza è stata armata!...

O L I V A. Giusto: ed è proprio in questo la vostra contraddizione! Vi è contraddizione tra questo mondo pseudo-pacifista della obiezione di coscienza e le tradizioni della nostra storia più recente. Si è fatto, dal senatore Albarello, richiamo al militarismo prussiano il quale, nella esemplare Repubblica federale tedesca, avrebbe finalmente ceduto il passo ad un'ampia e fiduciosa apertura verso l'obiezione di coscienza. Vorrei osservare che ciò è giusto e comprensibile in un Paese il quale, per tanto tempo, è stato l'antesignano del militarismo. L'obiezione di coscienza vi è apparsa come l'antidoto del militarismo di un tempo, quasi la riprova di aver voltato le spalle ad una tradizione tanto disastrosa per la storia dell'Europa.

A N D E R L I N I. E perchè? Quella sabauda da noi ha scherzato?

O L I V A. Non mi dica, senatore Anderlini, che il popolo italiano, un popolo amato persino dai popoli che hanno subito l'occupazione dell'esercito italiano, è quel popolo guerriero e militarista che ha bisogno dell'antidoto dell'obiezione di coscienza per dimenticare l'affetto, la stima, le glorie, le tradizioni del suo esercito! Noi siamo un popolo che da più di un secolo ha preso le armi solo per realizzare la propria indipendenza e la propria unità, per difendere la propria libertà, per riconquistarla con la Resistenza, che è stata la mobilitazione in armi dei più pacifici, dei più sprovveduti, di coloro che il regime fascista aveva persino privati dell'onore di servire in armi la Patria. Senatore Sema, in Commissione lei ha ricordato la mortificazione dalla quale si sentiva colpito perchè, a causa delle sue convinzioni, veniva privato dell'uso delle armi in un esercito obbligato a servire in nome di un'ideologia diversa dalla sua. Ma quanti giovani, che, dopo l'8 settembre, avrebbero potuto starsene nascosti, hanno preso le armi! Non

hanno « obiettato ». E non li mosse l'odio, ma l'amore della Patria. Non vi fu distinzione in questo ...

S E M A . Lei è in contrasto con quanto diceva prima.

O L I V A tra cattolici e non cattolici.

Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, non vi è dubbio che la Democrazia cristiana sarà criticata per il voto che darà a favore di questo disegno di legge, così come sarebbe criticata se votasse contro. È il ruolo della Democrazia cristiana quello di trovarsi ai crocicchi difficili, di mediare, di rimeditare, di moderare. E nulla toglie al pregio di questa sua funzione il fatto di essere accompagnata da altri partiti che abbiano lo stesso onesto intento di mediare, di comprendere, di moderare. In questa occasione la Democrazia cristiana si è assunta tale funzione con il progetto di legge che è stato presentato dai senatori Marcora, Burtulo, Rosa e Colleoni, ed altresì con la sua costruttiva partecipazione alla discussione in Commissione che — l'amico Anderlini certamente lo ricorderà — avrebbe potuto, ad un certo momento, essere accelerata fino al punto di arrivare alla conclusione in sede deliberante. Il passaggio in sede deliberante — a parte che dipendeva poi dalla Presidenza il concederlo o meno — avrebbe certamente potuto essere chiesto se si fosse formata una unanimità o per lo meno un tendenziale accordo sul testo che la Commissione ha inviato in Aula a fine marzo scorso. Se una soluzione più rapida, non v'è stata, sia pure dopo la lunga attesa che si maturassero convinzioni e tempi, lo si deve al fatto che l'opposizione ha voluto che il testo arrivasse in Aula, nel proposito di mettere sotto accusa coloro che accettano bensì l'obiezione di coscienza ma non con quei toni di trionfalismo e di radicalismo con cui ci è stata inizialmente presentata e di cui si è tentato di fare una bandiera politica. Non è dunque colpa nostra se si è prolungata di mesi la detenzione di coloro che sono in attesa di giudizio o che sono già stati condannati.

A N D E R L I N I . Allora i responsabili saremmo noi!

O L I V A . Notate che in sede referente, quando si arrivò al dunque, fu proprio il voto della Democrazia cristiana e quello dei colleghi di centro-sinistra a riuscire determinante. Le altre parti si astennero o votarono contro. Se fosse stata vera questa proterva volontà della Democrazia cristiana di impedire il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, sarebbe stato facile in quel momento alla Democrazia cristiana dare anche essa voto contrario ed affossare la legge.

A N D E R L I N I . Avreste votato contro il vostro disegno di legge.

O L I V A . Ma non lo abbiamo fatto: e di questo parliamo! Nel nostro progetto noi crediamo: mentre il senatore Anderlini — glielo ricordo amichevolmente — ha spinto il suo dissenso fino al punto di volere che il suo disegno di legge neppure apparisse nella storia di questo dibattito!

Ebbene, onorevoli colleghi, mi sia consentito di esprimere qui la mia meraviglia per tale ritiro: il disegno di legge Anderlini era tutt'altro che disprezzabile, e non sarebbe giusto che la nostra discussione lo ignorasse. Anzi, io desidero sottolineare certi punti del disegno di legge Anderlini che non possono essere dimenticati: perchè sarà così dimostrato che quel disegno di legge era stranissimamente vicino a quello che oggi noi discutiamo e che l'opposizione ritiene tanto insoddisfacente.

Il progetto Anderlini prevedeva dunque una istanza in cui dovevano essere specificati i « motivi » della obiezione: ed è ovvio che, se si vogliono specificati i « motivi » si fa questo per uno scopo, cioè perchè siano controllati. Infatti si prevedeva che venisse costituita presso i distretti militari (non presso un ministero civile!) una commissione per l'esame delle istanze, composta del comandante del distretto, con funzioni di presidente, di un magistrato nominato dal presidente della corte di appello nel cui territorio ha sede il distretto, e di un docente di diritto costituzionale o di scienze morali

nominato dal rettore dell'università più vicina alla sede del distretto.

La commissione del progetto Marcora, invece, pur essendo costituita nell'ambito del Ministero della difesa, è presieduta da un alto magistrato (anzichè da un militare) e comprende su cinque membri un solo rappresentante delle Forze armate.

Il disegno di legge Anderlini continuava: « Il comandante del distretto, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, riunisce la commissione, la quale decide sull'accoglimento immediatamente dopo aver ascoltato il proponente ed aver esaminato i documenti prodotti ed i testi indicati ». Si faceva dunque carico all'obiettore di coscienza di portare addirittura dei testi: evidentemente per poter testimoniare sulle convinzioni dell'obiettore stesso.

La Commissione da noi proposta, invece, compie essa stessa d'ufficio quell'istruttoria che ritiene del caso, e ascolta il richiedente perchè dia ragione dei motivi della sua obiezione.

Continuava ancora il disegno di legge Anderlini: « Se l'ufficio del servizio civile sostitutivo decide il rigetto dell'istanza di esonero, il proponente è obbligato al servizio militare. Se persiste nel rifiuto è punito con la reclusione sino a sei mesi. Scontata la pena, l'obiettore è obbligato a prestare il servizio civile sostitutivo con le modalità previste dall'articolo seguente ». L'obiettore non riconosciuto doveva dunque sottoporsi al servizio militare o alla condanna penale, e poi ancora al servizio civile.

Noi suggeriamo invece che, se qualcuno sia stato condannato per obiezione di coscienza, possa essere ugualmente ammesso, a sua domanda, al servizio civile sostitutivo e che il tempo trascorso in carcere gli venga conteggiato ai fini di tale servizio, fino al punto di poter addirittura coprire nella sua interezza il servizio medesimo.

A N D E R L I N I . Il collega dimentica l'articolo 1 del disegno di legge. Non stiamo parlando del mio disegno di legge ritirato: parliamo di quello che è in discussione!

O L I V A . Ma è proprio del suo progetto ritirato che io voglio parlare! Comunque, se il collega Anderlini desidera che io legga l'articolo 1 del suo progetto lo accontento subito ...

A N D E R L I N I . È tutta lì la chiave.

O L I V A e allora si vedrà che proprio noi abbiamo risparmiato a questa legge quella eccezione di incostituzionalità di cui il collega Anderlini si preoccupava. Infatti l'articolo 1 del progetto Anderlini diceva: « Il cittadino che, per ragioni di coscienza, si oppone alla guerra e all'uso delle armi, anche a fini difensivi, ha il diritto di essere esonerato dal servizio militare ». Più incostituzionale di così!

Ritornando al testo della Commissione, ottimamente illustrato dall'onesta, chiara e completa relazione del senatore Berthet, che ringrazio, ricorderò la norma secondo cui il servizio sostitutivo civile o il servizio militare non armato (la scelta delle due soluzioni è stata riservata al richiedente, una volta ammesso ai benefici della legge) dovrà durare otto mesi di più rispetto al normale servizio di leva. Si è detto che è una norma punitiva. Ma anche il progetto Albarello, prevedeva una ferma civile di 18 mesi, dunque anch'essa superiore, e ne diceva chiaramente la ragione: per un compenso del minor sacrificio che il servizio civile comporta rispetto al servizio militare. Dunque non si dica « punitiva » la norma che noi abbiamo portato in Aula. D'altra parte il progetto Anderlini prevedeva addirittura un servizio civile sostitutivo di durata continuativa pari al doppio (!) di quella stabilita per il servizio militare.

Altra obiezione che si fa al testo approvato dalla Commissione è che, in definitiva, non si risolverebbe niente perchè l'obiettore di coscienza rimane nell'ambito della vita militare, rimane cioè a disposizione del Ministro della difesa. Ma questo era previsto anche nel progetto Anderlini, all'articolo 10: « Agli effetti delle norme civili e penali e del trattamento economico gli obiettori sono equiparati ai cittadini che prestano il servizio militare »

Più chiaro di così!

Prevediamo infine che in tempo di guerra gli obiettori di coscienza non siano inviati in reparti armati, ma possano essere destinati a servizi anche pericolosi. La stessa cosa prevedeva anche il progetto Anderlini all'articolo 11.

Abbiamo invece esclusa in Commissione la possibilità (e non mi pare che la si voglia qui riproporre) di concedere l'amnistia per l'istigazione e l'apologia di reato. Certo, la coscienza individuale merita grande rispetto, e lo dico con tutta sincerità: ma quando, anzichè rispettare la coscienza individuale, si arriva all'istigazione di un reato, all'apologia di un comportamento contrario alle leggi vigenti...

A N D E R L I N I . Capisco che se lei fosse stato il giudice avrebbe condannato don Milani.

O L I V A . Caro collega Anderlini, lei mi vuol fare così clericale da chiedere che i sacerdoti, se compiono dei reati, non siano condannati! Questa è una speculazione alla quale ormai sarebbe meglio che rinunciaste. Don Milani ha ritenuto di affermare una sua idea personale in materia; ma altrettanto rispettabili sono quei sacerdoti che, ricordandosi di essere stati cappellani sui campi di battaglia (e voi li avete qui ridicolizzati), non avendo portato armi, non avendo ucciso nessuno, avendo predicato la pace, hanno tutte le carte in regola per chiederci che non venga irriso il sacrificio di coloro che essi hanno assistito sulla soglia della morte, che essi hanno aiutato ad amare la Patria. Ricordiamoci che quei soldati non uccidevano per odio, ma inseguivano soltanto il sogno di una pace più stabile e più duratura.

Come si vede, è veramente un torto che ci si fa quando si trova ogni difetto nel testo che abbiamo preparato, con tanto impegno e tanto senso di responsabilità, per togliere agli interessati, ai sostenitori dell'obiezione di coscienza una bandiera che non è legittima, visto che vorrebbe propagandare persino il rifiuto del servizio difensivo della Patria.

Abbiamo voluto evitare che, in una società già troppo largamente permissiva come la nostra, l'obiezione di coscienza degradasse a forma di egoismo e rilassamento. Abbiamo voluto anche impedire che si attuasse una disciplina così labile da trasformare in un falso problema di massa quella che è stata finora una manifestazione ridotta a poco più di 100-200 casi, in gran parte di testimoni di Geova.

Abbiamo voluto anche obbedire, sì, ad un richiamo cristiano: quel richiamo al quale, secondo i nostri oppositori, saremmo troppo spesso sordi e che essi ci rinfacciano con aria di sfida. Ma con quale diritto, se tanto spesso essi invocano la garanzia costituzionale a difesa della libera pornografia o della libera oscenità? Non l'hanno forse respinto, essi per primi, il richiamo cristiano quando hanno voluto imporre il divorzio al coniuge dissenziente, ancorchè offeso e incolpevole? E perchè il richiamo cristiano non viene tenuto per valido anche nella vita politica, anche nell'azione sindacale?

Come meravigliarsi poi che il rapinatore maoista spari contro l'autista « servo dei padroni » che, fedele al suo modesto dovere, rifiuta di consegnare il malloppo?

E come meravigliarsi che una giovane laureata trovi la morte all'Università cattolica per la selvaggia reazione di un violento che quasi si meraviglia di trovarsi di fronte ad una donna pulita, che si rifiuta di fare ciò che ormai appare come il facile consumo quotidiano della nostra società?

Il cinematografo, la stampa, le riviste diffondono a piene mani l'idea che, in fin dei conti ci sia quasi un diritto a soddisfarsi, e ci si meraviglia perciò che qualcuno difenda la propria intimità, la propria coscienza individuale, questa sì, un senso di purezza proprio, personale che si difende anche a costo della vita.

Ci si è buttata in faccia la *Gaudium et spes*. È vero: questo altissimo documento conciliare invita i cristiani di tutto il mondo a considerare l'equità di una possibile sostituzione del servizio civile al servizio militare. Però il documento premette, a questo monito, la chiara affermazione che anzitutto occorrerà dare una forza efficace all'Or-

ganizzazione internazionale degli Stati, perchè sia capace di difendere la pace contro l'aggressione dei popoli armati. In secondo luogo riconosce il diritto dei popoli alla legittima difesa dei propri interessi e proclama il dovere dei governanti di organizzare tale difesa.

In questo senso noi accettiamo, nella sua interezza, il messaggio conciliare. Consentiamo perciò agli obiettori un servizio sostitutivo civile, ma non vogliamo che diventi automatica dispensa dal servizio militare; nè vogliamo che si riduca alla soluzione dei casi particolari dei testimoni di Geova. Diciamo pure, tra le varie posizioni ci può essere benissimo chi tra noi — qui in Senato — vuol portare avanti le convinzioni religiose di un certo gruppo. Io sono rispettosissimo delle convinzioni altrui, però la Costituzione non ci consentirebbe di fare una legge che creasse un trattamento privilegiato per una singola setta religiosa. È stato ricordato in Commissione che vi sono gruppi religiosi che rifiutano le trasfusioni di sangue, e perciò sarebbero disposti a lasciar morire un bimbo che potesse essere salvato solo con la sostituzione del sangue con cui è nato. Potremmo fare una legge apposta per quei gruppi? E se si costituisse una setta di poujadisti che, in nome di un rifiuto religioso del sistema capitalistico, si rifiutasse di pagare le tasse, noi faremmo forse una legge per l'obiezione di coscienza del contribuente? Cosa ne penserebbe, in questi ultimi 15 giorni di lavoro del Senato, il ministro Preti, ad esempio, in tema di riforma tributaria?

A N D E R L I N I . Ma non gli faremmo fare 24 anni di galera, questo è il punto; magari 6 mesi.

O L I V A . Parleremo anche di questo. Ma non riduciamoci al ridicolo di un emendamento come quello presentato dal senatore Anderlini, in cui si propone che i testimoni di Geova abbiano diritto al trattamento dei cappellani militari, sotto lo specioso pre-

testo che i testimoni di Geova non hanno sacerdoti e quindi tutti sono sacerdoti di se stessi, e perciò sono da parificare ai cappellani militari!

Vengo alla conclusione. Onorevoli colleghi, onorevole Presidente, onorevole Ministro, noi siamo convinti che nella tradizione del nostro popolo, nella tradizione recentemente maturata attraverso la lotta eroica dei resistenti, dei riconquistatori della nostra libertà nazionale, ci sia posto anche per questa generosità e tolleranza dello Stato, ci sia posto anche per la comprensione di questi giovani obiettori. Diamo atto che sono pochi: ma non ci teniamo che crescano, non c'è ragione che crescano. Non vogliamo incoraggiare un fenomeno di sua natura eccezionale. Non vogliamo fare dei martiri, degli eroi a rovescio, ma non vogliamo neanche dare l'idea che essi siano dei cittadini « più ottimi » o più evoluti perchè sono obiettori di coscienza. La storia offre molti esempi di popoli che hanno disarmato moralmente e sono divenuti preda dei popoli armati, disonesti, violenti. Non vorremmo, evidentemente, imitarli dopo tanto sforzo di generazioni. La Democrazia cristiana è arrivata, con maturazione profonda, alla convinzione che convenga ad una società civile, aperta e democratica giungere al riconoscimento di determinati benefici a favore degli obiettori di coscienza. Non andrebbe più in là. Non chiedeteci di diventare i complici di un disarmo morale della nostra Patria, di un deprezzamento del valore delle Forze armate, i negatori obliosi della necessità storica di difendere la libertà del nostro popolo. Non possiamo irridere i superstiti cavalieri di Vittorio Veneto: essi ci guardano oggi forse più attentamente di quanto ci stiano a guardare gli obiettori di coscienza. Ricordiamoci di loro e di tutti i giovani che servono serenamente la Patria. (*Applausi dal centro. Molte congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bonaldi il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato. Si dia lettura dell'ordine del giorno.

T O R E L L I , *Segretario:*

Il Senato,

considerato che nei Paesi più civili e socialmente avanzati da tempo sono state attuate efficienti organizzazioni di difesa civile al fine di fronteggiare eventi eccezionali;

rilevato che, invece, nel nostro Paese a tale scopo fino ad ora si è provveduto con interventi legislativi inadeguati e parziali che non risolvono i problemi di fondo della protezione della collettività che resta, pertanto, esposta ai rischi derivanti dagli eventi citati;

ritenuto, infine, che il provvedimento di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, attualmente all'esame dell'Assemblea, prevede la possibilità di assegnare il giovane riconosciuto obiettore a servizi civili attualmente non facilmente individuabili e, comunque, non organizzati allo scopo suddetto;

invita il Governo a farsi promotore con la massima urgenza delle iniziative necessarie per l'istituzione di un « Servizio di difesa civile » che:

a) sia organizzato su base nazionale e in modo da assicurare, predisponendo anche i piani relativi, la difesa da qualsiasi calamità naturale, accidentale o da eventi bellici, nonchè il coordinamento del soccorso terrestre, navale ed aereo;

b) sia articolato territorialmente e settorialmente e coordinato da un unico centro operativo;

c) svolga, per ciascun settore e zona di sua competenza, opera di prevenzione e assistenza;

d) sia strutturato su organici distinti per settori che prevedano, oltre al personale di ruolo effettivo, anche personale volontario e quello provvisorio reclutato ai sensi del provvedimento di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

1.

P R E S I D E N T E . Il senatore Bonaldi ha facoltà di parlare.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi sia consentito iniziare con rapide ma significative note riguardanti la disciplina dell'obiezione di coscienza negli ordinamenti stranieri.

P R E S I D E N T E . Iniziare e concludere con rapide note.

B O N A L D I . Sì, signor Presidente. Mi atterrò al tempo che lei ci ha invitato ad osservare.

Tra questi ordinamenti è possibile fare una prima grossa distinzione: gli ordinamenti nei quali esiste una precisa regolamentazione dell'obiezione e gli ordinamenti dove l'obiezione stessa non è contemplata o, se lo è, viene liquidata più che altro come un semplice affare amministrativo. Gli ordinamenti nei quali esiste una precisa regolamentazione sono quelli di Paesi appartenenti al mondo occidentale. Tra questi si può fare un'ulteriore distinzione considerando da un lato i Paesi, come la Francia, il Belgio, la Danimarca, la Germania Ovest, l'Olanda e gli Stati Uniti d'America, che prevedono il servizio militare obbligatorio e nei quali è consentito, in sostituzione del medesimo, un servizio militare ausiliario o un servizio civile; e dall'altro i Paesi, come il Canada e la Gran Bretagna, che hanno un servizio militare volontario, ma che prevedono ugualmente un servizio disarmato o un servizio civile. Gli ordinamenti, invece, dove l'obiezione non è contemplata, o è contemplata in maniera del tutto irrilevante, sono quelli dei Paesi del blocco comunista, dove l'obiezione di coscienza, nel migliore dei casi, è liquidata come un affare amministrativo. Tanto per fare degli esempi — ne ha fatti, mi pare, il senatore Pelizzo l'altro giorno — in Polonia, dove non esistono leggi specifiche per gli obiettori, ma solo l'esenzione di carattere amministrativo, gli obiettori stessi sono inviati nelle miniere di carbone per un periodo di tempo di venti mesi, mentre nell'Unione sovietica, dove ugualmente non esiste una legislazione specifica per gli obiettori, gli obiettori stessi vengono utilizzati: in tempo di pace in lavori forestali, nelle torbiere o

nella lotta contro epidemie e calamità; in tempo di guerra nelle retrovie per apprestamenti militari o al fronte addirittura. Aggiungo che nell'Unione sovietica il fatto di presentare la domanda o di chiedere di essere considerato obiettore di coscienza impone immediatamente il ricovero dell'individuo per gli accertamenti in uno ospedale psichiatrico dal quale poi, se esce sano di mente, sarà avviato ad uno dei compiti che ho detto più avanti. Questo ci ricorda quello che è successo, per esempio, agli scrittori nell'Unione sovietica.

La Repubblica democratica tedesca è nel mondo comunista l'unico Paese che prevede norme a favore degli obiettori di coscienza, solo che le norme hanno un carattere così restrittivo che non ci sembra che esse rispecchino lo spirito dell'obiezione. Infatti l'obiettore, destinato ad organizzazioni civili, cioè a costruzioni nel campo edilizio per gli apprestamenti militari, fortificazioni, *bunker* e altre cose di questo genere, è tenuto ugualmente a prestare un giuramento del seguente tipo: « Solennemente prometto di contribuire attivamente con un buon adempimento del lavoro, quale appartenente alle unità edi-

li, a che l'armata nazionale popolare a lato dell'armata sovietica e delle armate dei Paesi socialisti nostri alleati possa difendere lo Stato socialista contro ogni nemico e raggiungere la vittoria ». Non credo che questa formula sacramentale possa essere presa a modello da chicchessia per dare una disciplina giuridica all'obiezione, tanto essa nel suo tono enfatico appare priva di un vero significato di civiltà e con il suo pesante richiamo alla vittoria sul nemico è in netto contrasto con l'atteggiamento di non violenza proprio dell'obiettore.

Non ci sarebbe da meravigliarsi affatto se alla costruzione di quella vergognosa fortificazione militare che è il muro di Berlino avessero partecipato in larga misura gli obiettori di Pankow inquadri nelle unità edili. Questo era, senatore Albarello, il significato dell'interruzione del senatore Premoli dell'altro giorno. In effetti sarebbe stato più obiettivo, per la parte politica che ella rappresenta e anche per il senatore Anderlini, citare, sì, quello che la Germania federale fa in questo campo, ma per obiettività di giudizio citare anche quanto viene fatto dalla Germania di Pankow come ho appunto ora detto.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue B O N A L D I). Tra i Paesi nei quali esiste una regolamentazione giuridica dell'obiezione si può fare un'altra generica distinzione a seconda che si tratti di Paesi che prevedono tassativamente i tipi di obiezione come il Belgio, la Francia e l'Olanda o di Paesi che non li specificano affatto come la Germania, la Gran Bretagna, la Norvegia o la Svezia. È comunque da rilevare come vi sia nel mondo occidentale una generale preoccupazione di venire incontro liberamente al riconoscimento del principio dell'obiezione, ma nello stesso tempo di dargli una configurazione e dei limiti ben precisi al fine di evitare che l'obiezione possa sfociare in un'evasione di massa all'obbligo del servizio

militare armato. Un caso a sè tra i Paesi occidentali rappresenta la Germania di Bonn, dove sembra si registrino circa 15 o 20.000 casi di obiezione all'anno; ciò può trovare valida giustificazione nel fatto che essa è legata da trattati di pace e che nella collettività è andata maturando una mentalità di reazione alle nefandezze commesse dal nazismo durante l'ultimo conflitto mondiale.

Nel nostro Paese l'obiezione di coscienza si è posta come problema già da diversi anni, anche se in ritardo rispetto a quanto si è verificato negli altri Paesi civili e progrediti di cui ho fatto cenno. Mi sembra doveroso precisare subito che in Italia, almeno fino al momento presente, l'attenzione che

converge su tale problema più che al numero degli attuali obiettori è dovuta a questioni di principio coinvolgenti la maturità civile e democratica cui è pervenuto il nostro popolo. Dai dati in possesso della Procura generale della Repubblica risulta infatti che dal dopoguerra i casi di obiezione di coscienza sono di poche centinaia, tanto che da un punto di vista quantitativo il fenomeno viene considerato del tutto trascurabile. Si dice inoltre che la maggioranza degli obiettori è rappresentata dai cosiddetti testimoni di Geova che, come è noto, non riconoscono alcuna autorità civile, terrena o militare, e non accettano alcun servizio sostitutivo di quello militare, per cui tra l'altro mi domando come il riconoscimento giuridico dell'obiezione possa rappresentare per essi una soluzione.

Come dicevo, l'attenzione da noi converge sul problema della obiezione soprattutto per ragioni di principio. Indubbiamente, lo sviluppo del senso della libertà e delle istituzioni democratiche ci ha resi più sensibili di fronte ai problemi derivanti dal conflitto fra le esigenze della collettività e la necessità che la libertà individuale non sia compromessa. La obiezione di coscienza è uno di questi problemi la cui complessità, per le molteplici implicazioni che comporta, ha spinto noi liberali ad affrontarlo, crediamo, con grande senso di responsabilità.

L'articolo 52 della Costituzione sancisce che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Questa formulazione sembra quasi declassare di autorità il problema dell'obiezione di coscienza, trasformandolo da costituzionale in ordinario. Non bisogna però lasciarci ingannare dalla definitiva formulazione dell'articolo 52 e tenere nel massimo conto il fatto che all'Assemblea costituente venne presentato dal socialista Caporale il seguente emendamento all'articolo 49 (che poi sarebbe diventato 52 nel testo definitivo) tendente ad aggiungere al secondo comma le parole: « sono esenti dal portare le armi coloro i quali vi obiettino ragioni filosofiche o religiose di coscienza ». Per la verità questo emendamento non venne approvato, ma

si pensò di accogliere indirettamente il principio stabilendo appunto, così come recita l'articolo 52 della Costituzione, che il servizio militare è obbligatorio, ma nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

Bisogna tenere ancora presente che la Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento il 15 dicembre 1965 approvò un parere secondo il quale: « le proposte per la regolamentazione dell'obiezione di coscienza non sono in via di principio contrarie alla Costituzione in quanto l'obbligatorietà del servizio militare sancita dalla Costituzione stessa non impedisce che con legge ordinaria sia consentito ai cittadini di optare tra servizi compatibili con la loro convinzione di coscienza circa le illiceità morali dell'uso delle armi ».

Noi liberali abbiamo esaminato l'obiezione di coscienza alla luce del sacro obbligo della difesa della Patria sancito dalla Costituzione, della effettiva volontà del costituente circa il riconoscimento dell'obiezione e, infine, in armonia con quei principi, che ho in precedenza ricordati, di libertà individuale e di solidarietà civile a difesa della libertà stessa anche sul piano collettivo, principi questi che sono propri del liberalismo.

Siamo, quindi, favorevoli al riconoscimento legislativo dell'obiezione di coscienza i cui motivi siano riconosciuti obiettivamente validi da un'apposita commissione, purchè gli obiettori partecipino in tempo di pace alla difesa della Patria in servizio militare non armato o in un servizio civile sostitutivo per un periodo di tempo superiore a quello di leva; in tempo di guerra, in servizi militari ausiliari non meno pericolosi dei servizi combattenti (questa posizione su tale problema venne delineata dai liberali nell'ottobre del 1969).

Mi sembra ancora doveroso precisare che il problema dell'obiezione di coscienza è stato da noi inquadrato in quello più ampio della difesa e della protezione civile. Ciò perchè siamo convinti che l'attuazione di un sistema di difesa e protezione civile porterebbe, fornendone gli strumenti necessari, un'organica e funzionale soluzione del problema in questione e nello stesso tempo permetterebbe di dare un'interpretazione e

un'attuazione più aderente alla realtà di oggi al contenuto dell'articolo 52 della Costituzione.

Posta, quindi, la necessità di dare un giusto riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza, riteniamo che non si possa dare ad esso altro valore che quello del rifiuto, da parte del cittadino che è chiamato a soddisfare l'obbligo di leva, dell'uso personale delle armi. Ogni altro valore, ogni altro contenuto va decisamente respinto. Su questo punto siamo decisamente intransigenti.

Per quello che riguarda i motivi che debbono essere alla base del riconoscimento del diritto all'obiezione riteniamo che si debbano escludere quelli particolari o contingenti che, per comodità di espressione, possono essere genericamente indicati come motivi politici.

Sia pure esposta per sommi capi è questa, dunque, la posizione assunta dalla mia parte politica sul problema in questione. Alla luce di essa abbiamo esaminato in Commissione difesa i vari progetti di legge riguardanti la obiezione di coscienza e ci siamo adoperati per la formulazione di un testo coordinato che è quello presentato all'Assemblea come testo della Commissione difesa. Anche se con qualche riserva, noi abbiamo votato in Commissione a favore di tale testo, poichè risultano in esso sostanzialmente accolti i principi e le più importanti condizioni da noi poste, e che in precedenza ho enunciato, per dare un giusto riconoscimento all'obiezione di coscienza.

In particolare, vorrei ricordare che in sede di Commissione ci siamo battuti perchè mediante l'accoglimento di un nostro emendamento si procedesse, entro due anni dall'emananda legge sull'obiezione, alla istituzione di un servizio di difesa civile, organizzato su base nazionale, che avrebbe dovuto riprendere norme e criteri adottati da altri Paesi di avanzata vita democratica e che avrebbe dovuto rafforzare quanto già previsto nell'articolo 5 del disegno di legge in esame nel testo proposto dalla Commissione.

Il nostro emendamento, pur essendo stato respinto, per motivi contingenti, ha raccolto ampi consensi. Per questo, e al fine di evitare ritardi all'ulteriore corso del provvedi-

mento in questione, ho trasfuso il predetto emendamento in un ordine del giorno (che mi auguro raccolga il consenso degli onorevoli senatori e del Governo) con il quale si invita il Governo stesso a farsi promotore con la massima urgenza delle iniziative necessarie per la istituzione del servizio di difesa civile, organizzato su base nazionale, articolato territorialmente e settorialmente, con compiti di prevenzione e di assistenza.

Onorevoli colleghi, come ho già detto, noi avremmo voluto, rispetto al testo approvato dalla Commissione, un provvedimento maggiormente organico al fine di evitare imprecisioni, lacune o mancanza della necessaria chiarezza. Tuttavia, come già abbiamo fatto in Commissione, daremo voto favorevole a questo provvedimento perchè accoglie sostanzialmente i punti fondamentali della nostra posizione sull'obiezione di coscienza che, ripeto, si ispira al rispetto — nei limiti del possibile — della personalità dell'individuo e dell'obbligo costituzionale di non creare una categoria di cittadini privilegiati. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

R O S A . Onorevoli senatori, era il 17 gennaio 1946 quando la recluta Enrico Cerrioni, bracciante, appartenente ai testimoni di Geova, scriveva: « Secondo la Sacra Scrittura nessuna bandiera è sacra », anzichè la frase dettatagli: « La bandiera è sacra ».

Era sorto in Italia il primo caso di obiezione di coscienza del dopoguerra.

Il problema del riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza è stato spesso agitato in questo quarto di secolo nel nostro Paese da uomini di cultura, uomini di Chiesa e da politici. Ma, soprattutto, questo problema è stato testimoniato in termini più drammatici da coloro che hanno sfidato il rigore delle carceri militari per mantenersi coerenti fino al sacrificio personale sulla linea di condotta che la coscienza veniva dettando loro.

Oggi è stato ricordato dall'onorevole relatore, cui rivolgiamo la nostra cordiale pa-

rola di vivo apprezzamento per il lavoro compiuto, come nelle passate legislature non siano mancati disegni di legge tendenti al riconoscimento della obiezione di coscienza, ma è la prima volta che un atto legislativo affronta il dibattito in un'Aula parlamentare, dopo aver superato l'esame in sede di Commissione difesa.

Questo risultato, che riteniamo significativo, è anche conseguenza di una cresciuta maturità del popolo italiano, che ormai guarda al problema con rinnovato interesse, come dimostra l'ormai vasta pubblicistica al riguardo ed il successo riportato da recenti programmi televisivi dedicati all'argomento.

Oggi, quindi, l'Italia ha l'occasione per dare una risposta illuminata a quanti « per imprescindibili motivi di coscienza », così come si esprime il disegno di legge che esaminiamo, non servono la Patria in armi, pur non rifiutando di servirla con diverse modalità. Una risposta che non sia quella della emarginazione.

Si tratta di una risposta, invece, che colloca il nostro Paese su di un piano di maggiore civiltà.

Non a caso, crediamo, l'obiezione di coscienza ha trovato pieno riconoscimento primieramente in Paesi di elevate tradizioni civili e democratiche. Nè a caso l'obiezione di coscienza ha trovato scarso seguito nei Paesi a regime totalitario, sia di destra che di sinistra.

In realtà l'obiezione di coscienza, come afferma la stessa espressione, attiene al riconoscimento dei diritti della persona umana, anzi, fra questi, si rivolge al più elevato e, per certi versi, delicato: il diritto alla libertà di coscienza.

E solo una nobile ed antica tradizione di Stato di diritto può giungere alla tutela del riconoscimento della persona umana ad essere libera fin nelle manifestazioni della propria coscienza, del proprio più intimo essere di fronte alla realtà esterna.

Ma, si tratta anche di un riconoscimento difficile, delicato, proprio nella misura in cui una coscienza individuale scarsamente formata possa dar vita ad ipotesi di conflittualità con quella realtà generale e comunitaria che prima di ogni altra cosa costituisce

l'oggetto della tutela e dell'impegno degli organismi statali.

Legiferare, quindi, nel campo della libertà di coscienza è segno di grande maturità democratica da un duplice punto di vista: da un lato perchè presuppone un grandissimo rispetto della persona umana (cosa che già in sè comporta forza morale, autentico senso della libertà, educazione alla democrazia), d'altro canto perchè richiede non comuni doti di saggezza ed equilibrio, allo scopo di evitare troppo facili fughe nell'individualismo anticomunitario a scapito degli interessi della collettività.

Da questo punto di vista, onorevoli colleghi, lasciate che esprimiamo la nostra più piena soddisfazione per il fatto che oggi al Senato si offre la possibilità di colmare una lacuna legislativa e per il fatto che tale possibilità passa e si concretizza attraverso un disegno di legge (mi riferisco a quello presentato dalla Commissione difesa, di cui mi onoro di far parte), che a mio avviso media con grande saggezza l'esigenza della obiezione di coscienza con l'interesse della collettività, organizzata a Stato, a non vedersi indebolita nelle sue esigenze vitali di difesa da un generico ed indiscriminato riconoscimento al rifiuto della ferma militare.

Ho detto più sopra che il disegno di legge esaminato colma una lacuna della nostra legislazione. È vero anche che il mancato riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza rappresenta una fonte di profondo disagio che il legislatore di un Paese libero e democratico come il nostro non poteva ignorare.

Non voglio entrare nel merito del problema e dei suoi fondamenti etici, ideologici o religiosi. Nè intendo riferirmi al significato intrinseco della testimonianza degli obiettori di coscienza o al valore della stessa, forse troppo spesso e troppo frettolosamente relegata nel campo dell'utopico, meritevole al massimo di una benevola tolleranza piuttosto che di una seria considerazione.

Mi riservo di ritornare su tali aspetti nel corso del presente intervento.

Qui mi riferisco al disagio derivante dall'attuale situazione della obiezione e degli obiettori, caratterizzata da quella che po

tremmo definire l'« inesistenza » ufficiale del problema.

Tale inesistenza crea una situazione di per sé difficile: l'Italia, infatti, nella sua attuale legislazione, ignora l'esistenza della obiezione di coscienza; la ignora sia perchè non la riconosce, sia perchè paradossalmente nemmeno la reprime come tale. Ed ecco che si fa ricorso a strumenti giuridici previsti per diverse fattispecie, strumenti, quindi, che non possono non turbare la coscienza dei cittadini e di coloro stessi che debbono applicarli.

Infatti, come è noto, i tribunali militari riconducono di solito l'obiezione di coscienza sotto la fattispecie delittuosa della disobbedienza continuata, prevista dall'articolo 173 del codice penale militare.

Ma l'obiezione di coscienza è un'altra cosa, e la profonda sensibilità giuridica degli stessi giudici militari prova la difficoltà della situazione con una applicazione, ormai quasi sistematica, delle attenuanti dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Ecco la prima fonte di disagio.

Ma tale disagio continua nei penitenziari militari, dove l'obiettore di coscienza rappresenta certamente un problema, proprio perchè egli non ha nulla del criminale comune, degno dell'emarginazione e dell'interamento.

Il disagio, poi, torna nei tribunali quando, scontata la condanna, l'obiettore, rifiutando ancora una volta la ferma militare, viene sottoposto a un secondo o a un terzo processo e così via.

Anche qui i nostri tribunali finiscono per dover far passare per ostinazione nella condotta criminosa quella che, invece, è una dimostrazione di coerenza con certi principi di cui essi già hanno riconosciuto il « particolare valore morale e civile ». Ed allora, ecco la scappatoia della « mania religiosa » e di cose del genere per porre fine ad una vicenda giuridica imbarazzante.

Onorevoli colleghi, ho fatto qui sopra una ipotesi esemplificativa, ma che può essere considerata tipica alla luce delle vicende degli obiettori di coscienza italiani.

Certo è che in questo campo esiste nel nostro Paese una frattura fra scienza e coscienza giuridica, e legislazione.

Se, come infatti s'è detto, le nostre leggi non prevedono in alcun modo l'obiezione di coscienza, basta aprire una enciclopedia del diritto e il « Nuovissimo Digesto » per trovare la voce relativa al fenomeno di cui ci occupiamo.

D'altra parte tale circostanza è del tutto ovvia se sol si pensi che in uno Stato a noi vicino, quale la Germania federale, l'obiezione è addirittura riconosciuta nella Costituzione che, all'articolo 44, recita: « nessuno può essere costretto contro la propria coscienza a prestare il servizio militare ».

Esiste, però, un'altra grave causa di disagio, e consiste nel riconoscimento esplicito della obiezione di coscienza da parte di organismi o trattati cui il nostro Paese non è estraneo.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ad esempio, all'articolo 9 fa obbligo agli Stati contraenti di assicurare la libertà di coscienza e di religione. Ma, in particolare, stabilisce che: « le persone soggette al servizio militare le quali per motivi di coscienza o in ragione di una convinzione profonda di ordine religioso, etico, umanitario, filosofico o altro della stessa natura, rifiutano di compiere il servizio armato devono avere diritto ad essere dispensate da tale servizio ».

In favore del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza, dobbiamo ricordare una precisa risoluzione dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, di cui l'Italia fa parte.

Infatti, con risoluzione n. 337, adottata nella sessione del 26 gennaio 1967, questo organismo ebbe a sancire il diritto soggettivo dell'obiettore alla dispensa dal servizio militare precisando che « negli Stati democratici, fondati sul principio della preminenza del diritto, questo diritto è considerato come scaturente logicamente dai diritti fondamentali dell'individuo, garantiti dall'articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ».

Ricordiamo in particolare alcune parole del relatore presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa, Bauer: « Nessun campo giuridico offre l'esempio di un mutamento così radicale come quello che ha mostrato nel corso degli anni l'atteggiamento corrente nei confronti del problema fondamentale dell'obie-

zione di coscienza. Si può dire che praticamente, tutti gli Stati democratici fondati sul principio della preminenza del diritto e preoccupati di migliorare e di completare i diritti fondamentali, si trovano a confronto con questo problema e nessuno può evitare di pronunciarsi a tal riguardo ».

Sono parole, ricordiamolo, del 1967 e presentavano un progetto di risoluzione che sarebbe stato approvato anche con il contributo dell'Italia. Oggi siamo nel 1971 e gli obiettori italiani, specie i giovani nelle carceri, attendono fiduciosi le decisioni del Parlamento. Credo veramente che sia giunto il tempo, così come diceva l'onorevole Bauer, di pronunciarsi su questo problema.

Ma c'è un altro capitolo di questa lunga storia di disagi su cui intendo soffermarmi.

Il problema dell'obiezione di coscienza, si sa, è ormai un problema ampiamente dibattuto nell'opinione pubblica italiana, sia negli ambienti definiti laici che in quelli cristiani, cattolici o evangelici. Eppure il fatto che essa viene considerata reato ha creato non pochi casi in cui i difensori del diritto alla obiezione o più semplicemente del valore della obiezione, hanno dovuto essere perseguiti per tale loro atteggiamento, di solito sotto l'accusa di « istigazione ».

Tutti ormai ricordano il processo a don Lorenzo Milani, il prete di Babiana che, dopo la pubblicazione dell'epistolario, tantissimi italiani hanno cominciato a conoscere.

Ebbene come legislatori non possiamo non provare disagio di fronte ad episodi del genere. Certo, la disubbidienza alle leggi o la esaltazione di tale disubbidienza, non può non provocare una severa repressione da parte degli organismi statali. Ma c'è un periodo, quando la coscienza civile ritiene maturo il tempo per un mutamento legislativo, in cui certi fenomeni di obiezione possono diventare frequenti e la loro repressione può apparire meno giusta.

Ed è ciò che è capitato, appunto, in questi anni, in cui qualche volta sono stati colpiti i difensori dell'obiezione, mentre intenso ferveva il dibattito sul problema e disegni di

legge tendenti al suo riconoscimento giuridico venivano presentati in Parlamento.

In casi del genere è compito precipuo del legislatore evitare situazioni in cui veramente il *summum ius* può essere avvertito come *summa iniuria*, adeguando la legislazione positiva alle mutate esigenze della coscienza civile e sociale della nazione.

Ma la forma di disagio più notevole, che il problema degli obiettori pone, è certamente dovuta alla stessa testimonianza di obiezione. E qui ritengo di dover entrare nel merito del problema.

Si tratta certamente di un problema difficile, anche a causa delle polemiche che lo hanno accompagnato. In verità è stato scritto che è difficile avere l'animo sereno e distaccato quando si parla di obiezione di coscienza, trattandosi di un problema non teorico ma vitale. Certamente l'aspetto più propriamente esistenziale dello stesso non può essere perso di vista se veramente si vuol comprendere il fenomeno che oggi ci accingiamo a regolamentare.

Qui vengono chiamate in causa, infatti, concezioni vissute dall'uomo, dalla sua vita, dal suo destino, dal suo porsi di fronte ai nodi del più o meno pacifico futuro dell'umanità.

E non a caso il disegno di legge ferma la sua attenzione non su maliziosi ed egoistici rifiuti del servizio militare ovvero su contestazioni dell'esercito che, in realtà, nascondono ben altre condannevoli contestazioni, bensì su « imprescindibili motivi di coscienza » i quali « debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita, basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali del soggetto ».

Solo così siamo veramente nel campo della libertà di coscienza del cittadino e solo il profondo valore etico di una convinta e sofferta scelta di coscienza può e deve renderci attenti ad essa, anche se è prodotto di una minoranza.

Il profondo valore esistenziale di una scelta del genere, infatti, non può non coinvolgerci tutti, come parlamentari, come democratici, e, soprattutto, come persone umane che non possono restare insensibili alla for-

za che certe idee e certi atteggiamenti portano con sè o, più semplicemente, che non possono eludere i problemi comportati da certe testimonianze.

In effetti, chi è l'obiettore? Egli è colui che in obbedienza ad un imprescindibile dovere di coscienza intende offrire a tutti la testimonianza di una scelta non violenta, portata fino al rifiuto più radicale dell'uso delle armi.

Senza voler assolutamente cedere ai fautori dell'equazione « esercito uguale guerra », oltretutto smentiti dalla storia dell'Italia repubblicana, in cui l'esercito ha costituito vero baluardo di pace ed anche di libertà, non si può ignorare come alla base della opzione dell'obiettore vi sia un ideale di pace e di fratellanza universale. Una testimonianza tanto più preziosa quanto più nella rapida corsa verso il benessere siamo spesso portati a dimenticare la terribile spada di Damocle nucleare che pesa sull'umanità.

L'uomo deve essere richiamato alla realtà delle immense possibilità offerte dalla scienza e dalla moderna tecnologia, che possono assicurare al nostro pianeta un futuro di benessere e felicità mai finora raggiunti, ma che nel contempo può portare il nostro pianeta alla morte in ogni forma di vita presente su di esso.

In questo quadro, in cui tutti siamo coinvolti nel comune destino in quanto umanità, deve essere inserita la figura dell'obiettore, questo uomo che, rifiutando la violenza fin nel suo valore difensivo, testimonia la sua fede in un mondo diverso in cui le armi siano inutili.

Si potrà a tal punto dire che la testimonianza dell'obiettore è utopia e non può interessare il Parlamento, il quale invece deve tutelare non una visione filosofica o religiosa bensì, come bene ha detto il relatore, gli « interessi etico-politici della comunità nazionale che democraticamente rappresenta ».

C'è, però, anzitutto da ricordare che fra questi interessi etico-politici vi è anche il diritto alla libertà religiosa e di coscienza, di cui al già visto articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che deve intendersi anche compreso tra i « diritti in-

violabili » riconosciuti a ciascun cittadino dall'articolo 2 della nostra Costituzione repubblicana e richiamati altresì dagli articoli 19 e 21 della stessa, in tema di libertà di fede e di religione.

Esiste, però, un valore specifico della testimonianza dell'obiettore che certamente rende la stessa meritevole della tutela degli ordinamenti civili e democratici.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che l'obiettore testimonia una non rassegnazione alla violenza. Un sentimento del genere, se fino a ieri poteva definirsi utopia, oggi tende a diventarlo sempre meno, man mano che l'umanità si rende conto di non avere alcuna alternativa logica e razionale al rifiuto della violenza.

Di fronte, infatti, alle possibilità apocalittiche delle armi nucleari, batteriologiche e chimiche, di fronte all'incremento sempre crescente del numero di Paesi in grado di darsi arsenali di armi di tale tipo, il rifiuto della violenza nei rapporti internazionali rappresenta l'unica ipotesi realistica in grado di salvare l'umanità.

Oggi assistiamo a dei segni dei tempi quanto mai significativi: per la prima volta forse una guerra quale quella nel Sud-Est asiatico provoca tanto turbamento nella opinione pubblica mondiale; per la prima volta un ufficiale reo di crimini di guerra viene processato non da un tribunale militare del Paese nemico, ma da quello del Paese cui egli appartiene. L'episodio onora quella grande nazione.

Ma la testimonianza dell'obiettore, oltre all'aspetto del rifiuto della violenza, ha anche un aspetto positivo.

Egli infatti, offrendosi ad un servizio non armato, vuole testimoniare la sua fiducia nell'uomo e la edificabilità storica della pace sulla base dello sviluppo socio-economico delle comunità nazionali, della emancipazione dei poveri, della eliminazione degli squilibri tra classi ricche e classi povere, tra popoli ricchi e popoli poveri.

« Il nome nuovo della pace e dello sviluppo »: così Paolo VI nella sua enciclica *Populorum progressio*. Non si tratta di una utopia, se mai è solo una anticipazione. E non a caso, credo, la stessa *Populorum progres-*

sio contiene un riconoscimento esplicito della obiezione di coscienza.

Se dunque questa è la testimonianza della non violenza, diventa sempre più precario poter affermare con certezza che essa è utopia.

Come scriveva, a mio avviso giustamente, un profeta della non violenza, il compianto professor Aldo Capitini, « la non violenza ha cominciato ad aprire in ogni Paese un conto in cui ognuno può depositare via via impegni ed iniziative ».

D'altra parte lo sviluppo dei popoli, la loro acculturazione ha già portato — ed è storia — ad una diminuita possibilità di conflitti. Un popolo istruito, consapevole, democraticamente organizzato è portato a comprendere ed a vivere gli ideali di pace.

Se inserita in questa prospettiva, la testimonianza dell'obiettore può anche dimostrare una non comune valenza costruttiva di pace ed avvicinare così a tempi più prossimi e storici la prospettiva della terra nuova.

E qui possiamo anche riflettere brevemente sul valore religioso della obiezione. È noto, infatti, come il problema sia stato posto e sia tuttora posto in ambienti cristiani. Anche il cattolicesimo ha trovato parole quanto mai lusinghiere e significative per l'obiezione di coscienza nella costituzione del Concilio Vaticano II *Gaudium et Spes*.

Solo una conoscenza superficiale della fede cristiana può far credere che quella cristiana sia una scelta alienata e fuori della storia. In realtà la rivoluzione non violenta del cristiano mira ad una terra nuova che è pur sempre la terra degli uomini e della loro storia.

In ogni caso, pur non potendo come legislatori tener presenti motivi ed interessi puramente religiosi, non possiamo però ignorare le esigenze ed i sentimenti della stragrande maggioranza del popolo italiano, ispirati dai valori e dai principi del cristianesimo.

Abbiamo qui sopra accennato alla esigenza dell'obiettore di fornire, comunque, un suo sofferto servizio alla Patria.

Il problema della obiezione di coscienza, quindi, non può essere assolutamente distinto da quello del servizio non armato o del

servizio istitutivo civile. E questo il disegno di legge che esaminiamo tiene presente con chiarezza ed univocità.

D'altra parte è proprio questa tensione a servire « diversamente » la comunità nazionale che fa della obiezione di coscienza non una testimonianza puramente individualistica, come qualcuno potrebbe essere tentato di credere, bensì una diversa maniera di sentire la solidarietà umana e sociale, un diverso sentire la responsabilità verso tutti gli uomini.

Non dimentichiamo che don Milani scriveva in tema di obbedienza che nessuno può farsene scudo per evitare la propria attiva partecipazione al cambiamento del mondo. Egli in particolare, difendendo l'obiezione, si riferiva ai giovani e sottolineava: « Bisogna che si sentano ognuno l'unico responsabile di tutto ».

È comune, allora, l'affermazione del riconoscimento della difesa della personalità umana e dei diritti delle libertà individuali. Sicchè il rispetto delle convinzioni etiche, religiose e filosofiche è affermato ed è sostenuto da tutti, in genere, e dai cattolici democratici in particolare.

L'esaltazione e l'exasperazione dell'individualismo, però, può essere pericolosa perchè ogni libertà, se non dovesse autolimitarsi, non conseguirebbe il fine sociale del bene comune che è nella legge morale, politica e costituzionale del nostro Paese. Bisogna, pertanto, realizzare quella sintesi armoniosa tra l'ideale del militare e quello del credente espressa nella frase: « Date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio ». E in realtà finora tale sintesi è stata ed è realizzata da milioni di giovani di ogni religione o pensiero filosofico.

Tutto ciò, certamente, non può essere chiamato immorale e non vedo chi possa non ammettere che almeno la difesa contro uno eventuale ingiusto aggressore è un sacro diritto della società e che l'uso della forza in questo caso, lungi dall'essere ingiusto ed immorale, è doveroso per l'autorità pubblica, che ha il compito di proteggere i beni della libertà, della giustizia, degli ordinamenti democratici.

Ora questi beni sono di tanta importanza per l'umana convivenza che la loro difesa contro l'ingiusta aggressione è senza dubbio pienamente legittima.

Non è da escludere, infatti, che uno Stato possa essere vittima di una aggressione ingiusta; ha, quindi, il diritto di difendersi, perchè su di esso incombe il dovere di proteggere la tranquilla convivenza dei suoi associati, la loro libertà e la loro indipendenza dai nemici esterni.

Ogni cittadino, pertanto, ha il dovere di sottostare all'ordinamento della società in cui vive ed opera.

Noi rivendichiamo, però, ad ogni uomo la dignità della sua persona; ma non per questo dobbiamo favorire l'individualismo tanto alimentato dall'illuminismo.

È un concetto questo sul quale bisogna riflettere perchè in definitiva l'obiezione nasce dalla rivalutazione della coscienza individuale e può diventare un peccato d'orgoglio e una forma di anarchia intellettuale: il peccato, cioè, di ritenere che la guida della propria coscienza sia sufficiente a risolvere tutti i problemi che si incontrano nel cammino della vita, che quindi sono inutili una gerarchia, un orientamento ed un ordinamento.

Mi piace qui, inoltre, ricordare che l'Assemblea costituente respinse un emendamento per il riconoscimento della obiezione e che noi, oggi, ci troviamo di fronte ad una radicale revisione di orientamento in ordine alla obiezione, con l'affermazione del servizio militare non armato o servizio civile sostitutivo con i quali si viene a riconoscere, a quanti lo professano, il principio della obiezione e la validità delle loro ragioni di ordine ideale.

Su questo importante aspetto il disegno di legge, a mio avviso, ha risolto felicemente esigenze diverse, armonizzando alcune affermazioni della Costituzione in ordine a specifici obblighi del cittadino (« La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino », articolo 52) con il diritto dello stesso ad essere riconosciuto nel suo accertato convincimento pacifista.

Se noi ammettessimo la possibilità di ricusare totalmente il proprio adempimento al-

l'ordine di chiamata alle armi, per motivi di coscienza, non potremmo più poi, in nome di una doverosa coerenza, pretendere obbedienza dal cittadino il quale quegli stessi motivi invochi per rifiutare di ottemperare ad altri obblighi quali, ad esempio, quello di prestare giuramento prima di rendere testimonianza davanti al giudice o quello di corrispondere tributi, secondo, appunto, i postulati di alcune Chiese protestanti.

Tramutandosi il rapporto diritto-obbligo tra lo Stato e l'individuo in mera facoltà, la stessa autorità statale si dissolverebbe, perdendo ogni ragione logica di esistenza, e, quel che è peggio, verrebbero a difettare gli stessi presupposti dell'organizzazione sociale, la quale è pur sempre fondata su una distribuzione equitativa e paritaria dei vari compiti fra tutti i membri della comunità e sulla previsione del loro adempimento da parte di questi ultimi, previsione che, invece, una riconosciuta facoltà di scelta renderebbe sempre impossibile.

E queste conseguenze saranno ancora più evidenti ove si consideri che, per tale via, potrebbero riuscire legittimati i rifiuti e gli atteggiamenti più assurdi, adottati in osservanza dei postulati delle più stravaganti sette religiose, che mai potessero nascere, in modo da compromettere profondamente e irrimediabilmente la stessa pace politica.

D'altra parte, riservare un trattamento speciale agli obiettori di coscienza costituirebbe, a nostro personale avviso, discriminazione quanto mai ingiusta fra cittadini di una stessa nazione, tutti legati dalla stessa sorte, tutti tenuti alla perfetta parità dei diritti e dei doveri nell'interesse collettivo.

Altrimenti si commetterebbe una ingiustizia e una offesa per quelle centinaia di migliaia di giovani che prestano il servizio militare non certo animati da furori bellicistici o da istinti sanguinari.

Secondo alcuni gli obiettori di coscienza ritengono di contribuire alla pacificazione universale mediante il rifiuto di prestare il servizio militare, considerando quest'ultimo la causa della guerra e della mancata concordia internazionale.

Io ritengo che in ciò si faccia confusione tra la vera causa della tensione internazio-

nale (che è la mancanza di concordia universale) ed il suo effetto (il servizio militare), e l'errore consiste nel voler sopprimere l'effetto senza aver rimosso prima la causa.

Secondo me il rifiuto totale di prestare servizio militare non potrà mai determinare la pacificazione universale, perchè questa va perseguita per altre vie.

Dirò di più: la debolezza militare di uno Stato potrebbe « indurre in tentazione » un altro Stato.

Noi condividiamo la ragione intima del rifiuto quando essa nasca da un'aspirazione al pacifismo, dal principio della non violenza, dalla negazione, cioè, del ricorso alla violenza in qualunque circostanza.

Quello su cui bisogna stare attenti, però, è che l'obiezione non dia motivo di affermare uno spirito antimilitarista o l'avversione verso un democratico apparato militare difensivo del proprio Paese.

C'è chi non accetta di indossare la divisa, chi rifiuta l'uso delle armi, chi si propone di attendere l'eventuale guerra per obiettare, chi infine rifiuta l'obbedienza a qualsiasi autorità dello Stato e non accetta neppure i servizi sostitutivi perchè ritiene che, così facendo, prenderà il posto di un altro che sarà utilizzato per uccidere.

Noi non possiamo prescindere, anzi crediamo di affermare il principio dell'obbedienza come atto di adesione all'ordine generale e concreto del diritto, nel quale si organizza la vita del mondo sociale in cui il soggetto vive.

È da rifiutare decisamente la possibilità di un atto di disobbedienza allo Stato democratico di diritto, cioè di non adempimento e aderenza alle leggi della società.

Poste così le premesse di carattere giuridico e morale, la conseguenza è che il disegno di legge in discussione debba avere a fondamento il concetto del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile.

Bisogna essere attenti a che l'obiezione di coscienza non diventi materia di speculazione e, quindi, un vantaggio per i « violenti m'metizzati ».

Ma gli obiettori che affrontano il processo e il carcere, che pagano o hanno pagato sino a cinque anni di prigionia, come Pinna, che

invocano una legge la quale in ogni caso chiederà loro un sacrificio maggiore che non il normale servizio militare in tempo di pace e che, in caso di guerra, li invierà in zona di pericolo, sono uomini in buona fede, giovani che chiedono il riconoscimento di un principio che il Parlamento italiano non può più disattendere.

Il nostro interesse, quindi, di legislatori e di cittadini è quello di fare una legge giusta, severa ma non punitiva che riconosca ai veri obiettori il rispetto delle proprie convinzioni religiose o filosofiche.

Il problema, molto delicato, è pertanto quello di dare un giusto stato giuridico agli obiettori.

È indispensabile un inquadramento ben definito, perchè altrimenti non si potrebbero applicare nè le norme del regolamento di disciplina militare, nè quelle dello stato giuridico dei dipendenti civili.

È necessario, quindi, determinare lo *status* amministrativo, disciplinare e penale degli obiettori, per i quali, secondo il mio convincimento, si dovrebbe prevedere l'impiego tanto in pace quanto in guerra in servizi militari senza armi o servizi civili sostitutivi; servizi di tale natura non mi sembrano inconcepibili anche nell'ambito dello stato militare così come è disciplinato in Italia.

Per coerenza con quanto espresso, ritengo che lo *status* degli obiettori, cioè il complesso dei loro diritti e dei loro doveri, debba essere uno stato militare ad ogni effetto giuridico, amministrativo, disciplinare, penale, identico a quello di tutti i militari, sia per quanto concerne diritti e doveri generali, sia per quanto concerne diritti e doveri particolari purchè inerenti a determinate situazioni, con la sola eccezione per quelle tra esse che sono connesse, appunto, all'obiezione di coscienza al servizio militare.

La anzidetta eccezione non incide sull'assenza dello stato militare, ma lo atteggia e lo definisce, con particolari caratteristiche, nelle speciali situazioni considerate.

In siffatto quadro, gli obiettori di coscienza dovrebbero essere considerati come militari, non già come militarizzati, nè come assimilati ai militari, nè, a maggior ragione,

come appartenenti a corpi civili estranei alle Forze armate dello Stato.

Contrariamente a quanto affermato, poi, da qualche collega dell'opposizione, a me sembra che il disegno di legge al nostro esame sia bene architettato. Esso riconosce e tutela i casi veri di obiezione, mentre giustamente esclude con accorgimenti e procedure adatti tutti i casi di cattiva fede nei cui confronti — ritengo sia questa una affermazione comune — bisogna essere veri.

Credo che questo sia condiviso dagli stessi obiettori sinceri, che, io so, vogliono difendere la Patria. Vero è che non vogliono difenderla con le armi, ma anch'essi onorano la Patria, anch'essi benedicono i caduti; vogliono però, con tutti noi, che non ci siano più in futuro caduti da piangere, nè orfani o spose o genitori da consolare.

Onorevoli colleghi, è molto probabile, e noi sinceramente lo auguriamo, che anche la nostra Italia legalizzi l'obiezione di coscienza come affermazione del principio della non violenza sul quale esprimiamo il nostro giudizio convinto e positivo.

L'affidiamo, ora, ai cittadini italiani, ai giovani in particolare, al loro senso di responsabilità in cui fermamente crediamo.

A me piace chiudere l'intervento con una bellissima preghiera attribuita a San Francesco (vedi Oreste Gregorio ne « L'obiezione di coscienza ») e che è diventata il *vademecum* spirituale della lega degli obiettori di coscienza americani: « Signore fate di me uno strumento della vostra pace. Dove v'è l'odio io metta l'amore. Dove è l'offesa io metta il perdono. Dove è l'errore io metta la verità. Dove è il dubbio io metta la fede. Dove è la disperazione io metta la speranza. Dove sono le tenebre io metta la luce. Dove è la tristezza io metta la gioia ».

Impariamola e praticiamola tutti con lo auspicio che nell'avvenire possa diventare la « preghiera degli Stati », la preghiera di tutti gli Stati, la preghiera dell'intera umanità. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la obiezione di coscienza e il suo riconoscimento giuridico, pur avendo dei precedenti che rimontano ad anni lontani — l'amico senatore Berthet ci ha ricordato che la Gran Bretagna riconobbe l'obiezione di coscienza nel 1916, in piena guerra mondiale — sono tra i problemi che qualificano il nostro tempo e nei quali, anzi, più di uno Stato individua e riconosce uno dei temi di modernità della propria costituzione.

L'Italia democratica non solo, quindi, non può non essere sensibile al problema di cui stiamo discutendo, ma deve proporsi di risolverlo, senza ulteriori rinvii. Se, infatti, siamo profondamente, religiosamente rispettosi dell'etica e della logica cui si riconducono e si ispirano le norme di vita di una comunità democratica, non possiamo negare che in essa hanno diritto di cittadinanza anche quanti reputano che l'impugnare le armi ferisca nell'intimo il credo delle loro coscienze.

Il collega Bonaldi ha già ampiamente e lucidamente illustrato i termini del problema, ricordando come ad esso i liberali abbiano dedicato un lungo, approfondito esame. Mi limiterò, quindi, a qualche considerazione aggiuntiva che la nostra proposta suggerisce. I problemi che l'obiezione di coscienza pone al legislatore sono essenzialmente due: anzitutto, quello di definire con la maggiore chiarezza e precisione uno spartiacque tra la maggioranza dei non obiettori e la minoranza degli obiettori, uno spartiacque che non si traduca in una trincea o comunque in un confine al di là e al di qua del quale si istituzionalizzino dislivelli morali. In altri termini, una cattiva o semplicistica soluzione del problema potrebbe far sì che quanti servono la Patria in armi o senza armi si riconoscano e si sentano considerati come cittadini, per dirla in gergo moderno, di serie A o di serie B. Se, infatti, è giusto che agli obiettori, con lo *status* giuridico, si riconosca come valida e fondata la loro repugnanza ad impugnare le armi, non si deve correre il rischio di far ritenere,

implicitamente, i non obiettori come cittadini di una più ottusa sensibilità, cittadini, cioè che, chiamati alle armi e spinti, al limite, al tragico compito di uccidere, passino, nell'assolvere questo amaro dovere, indenni da traumi, o rimangano sostanzialmente indifferenti. Se, poi, si rovesciano i termini del problema, si approda alle medesime conclusioni: rispetto ai non obiettori, che presumibilmente rappresentano la maggioranza, o, diciamo pure, la normalità, non deve crearsi, nei riguardi degli obiettori, quell'alone di diffidenza e di antipatia che può farli configurare come degli appestati, degli anormali, delle femminucce da additarsi alla generale distima.

Il problema è proprio qui. Una comunità che si riconosca composita e che intenda accogliere nel suo grembo cittadini di diversa vocazione e di diversi convincimenti deve, entro l'area delle leggi dello Stato, consentire che le minoranze abbiano un loro spazio e che vi abitino decorosamente, senza sentirsi umiliate, o lese nel diritto di condursi in armonia con i loro convincimenti, sempre che, ben si intende, si dimostri che questi sono il frutto di una lunga, sicura coerenza di vita.

È ovvio, per quello che si è detto, che il problema dell'obiezione di coscienza rientri nell'essenza stessa del vivere democratico o, come oggi si dice, del « sistema » e sia, di conseguenza, estraneo ai regimi dittatoriali e autoritari, comunisti o fascisti i quali regimi non se lo propongono, o se lo propongono solo per fini scopertamente strumentali.

È altrettanto ovvio che — lo ha ricordato il senatore Berthet — la libertà e l'illuminata tolleranza di cui una autentica democrazia si fa garante nei riguardi delle minoranze, non devono consentire a queste ultime di dissociarsi dagli obblighi di solidarietà verso l'intera famiglia nazionale, obblighi che la Costituzione ricorda, nell'articolo 52, con le parole: « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ».

A queste premesse si ancora la visione liberale, l'impostazione liberale del problema che intanto trova una risposta convin-

cente, in quanto prevede nel contesto di insieme della legge strumenti di compensazione atti, per l'appunto, ad eliminare squilibri sociali, dislivelli etici e, comunque, privilegi o svantaggi per gli obiettori e per i non obiettori.

Purtroppo, sul cammino da tartaruga di questa legge hanno inciso il sonno dei governi, le lungaggini dei « tempi tecnici » e il protrarsi a singhiozzo di discussioni e di pause, che hanno fatto slittare negli anni il concreto avvio alla soluzione definitiva. Nè hanno giovato alla speditezza dei lavori lo scoperto disegno delle varie parti politiche di dare al problema una *ratio* ed un significato diversi e, al limite, di cogliere una occasione per indebolire, materialmente e moralmente, uno degli strumenti — quello del servizio militare — predisposti a difesa dello Stato.

Ciò sottolineiamo, non per gusto di polemica, ma per mettere in luce come nel settore concordato non sia comparsa la intrinseca debolezza di un compromesso che si traduce in soluzioni fumose. Quanto ai liberali — come ha ricordato l'amico Bonaldi — essi riconobbero sempre nell'obiezione di coscienza uno dei temi qualificanti la loro concezione ideologica e politica. Fin dal 1965, in un ordine del giorno presentato a palazzo Madama si identificava la soluzione liberale del problema nell'impegno di istituire contestualmente da parte del Governo un servizio di difesa civile di cui si indicavano, con chiarezza, i compiti e le strutture. Si chiedeva, in quell'ordine del giorno come nei seguenti, che la durata del servizio civile fosse più lunga, a compenso di una prestazione diversa e si fissava l'obbligo che il servizio ausiliario in tempo di guerra si attuasse in zone e con compiti non meno pericolosi di quelli richiesti ai servizi combattenti.

Da parte nostra si sottolineava come, in questo modo, nel concreto ossequio del dettato costituzionale, si risolvevano, al tempo stesso, problemi irresponsabilmente accantonati, come quello di provvedere attraverso il citato servizio civile ad una moderna ed efficiente organizzazione atta a tutelare i cittadini, oltre che dagli eventi di-

sastrosi dovuti a cause belliche, anche dalle calamità che affliggono, troppo spesso, il nostro Paese e che sollecitano dai politici rimedi non più rinviabili.

Si aggiunga che, con le nostre proposte, ritenevamo di interpretare ciò che la Co-

stituzione esige dai cittadini e, cioè, che essi, tutti, non obiettori ed obiettori, concorrano a difendere la Patria e sentano di assolvere, in questa difesa, uno dei fondamentali compiti di solidarietà umana e nazionale.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue P R E M O L I). Nell'alveo di questi principi e di queste proposte abbiamo portato avanti, senza sosta, la nostra battaglia ed abbiamo offerto il nostro contributo alla soluzione del problema. Consigli ed emendamenti liberali in Commissione, dibattiti e comunicati della direzione centrale del partito, ordini del giorno presentati alle Camere hanno ripreso e sviluppato le proposte di cui ho fatto cenno ed alle quali ha fatto ampio riferimento il collega Bonaldi.

Siamo, tuttora, convinti che se il Governo avesse più prontamente e pienamente recepito quanto gli suggerivamo, la legge che stiamo oggi varando potrebbe rappresentare un modello in materia.

Quali sono, al contrario, le proposte emerse nella famiglia della maggioranza? Il relatore Berthet ha ricordato come, in applicazione delle leggi Pedini e Pieraccini, l'Italia consenta che siano dispensati dal servizio di leva i giovani che, con il consenso del Ministero della difesa, si siano trasferiti per due anni in Paesi in via di sviluppo per prestarvi le loro attività nel quadro dei programmi di assistenza tecnica ed economica ai Paesi suddetti.

Sembra a noi che in queste missioni «comandate», mentre si perde la poesia del volontariato, si rende evidente il carattere, quasi punitivo, del trasferimento e che su questo soggiorno lontano gravi l'ombra del confino.

Quanto al testo di legge che stiamo varando, esso potrebbe essere più preciso, là dove si dice che gli obiettori (in attesa dell'istituzione del servizio civile nazionale)

presteranno un servizio sostitutivo, mediante distacco presso enti, organizzazioni, o corpi di assistenza e di protezione civile. Ed è in tale spirito che abbiamo presentato il nostro ordine del giorno che l'amico Bonaldi ha testè illustrato.

Fatte queste doverose riserve, noi liberali voteremo la legge, poichè il respingerla ci porrebbe non all'avanguardia, ma a rimorchio della nostra stessa civiltà. Vogliamo, però, accompagnare il nostro «sì» con l'augurio che il Governo si impegni, davvero, in concreto e subito, ad assolvere il compito di dar vita a quel servizio di difesa civile che, come abbiamo detto, soddisferà, ad un tempo, esigenze troppo a lungo disattese e darà al problema degli obiettori quella risposta razionale e persuasiva che il Paese ha il diritto di attendere. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il fatto che per la prima volta nella storia del nostro Paese l'obiezione di coscienza viene discussa e trattata per il suo riconoscimento giuridico è motivo di soddisfazione anche se a tale risultato il Parlamento sarebbe potuto arrivare già da parecchio tempo. Non è certo motivo di consolazione o di vanto affermare che non siamo gli ultimi ad introdurre l'obiezione di coscienza nell'ordina-

mento giuridico quando dietro di noi vi sono Paesi, quali la Grecia, il Portogallo, la Spagna — che pure ha deciso recentemente di affrontare il problema — che non brillano certo per democrazia o illuminata esperienza nel campo dei rapporti tra Stato e cittadini.

Perciò possiamo dire che finalmente ci allineiamo anche noi con i Paesi civili che da anni e da secoli hanno riconosciuto l'obiezione quale fondamentale diritto del cittadino soggetto agli obblighi del servizio militare di rinunciarvi o meglio di rifiutarsi a farlo per motivi religiosi, filosofici o morali.

Due sono a parer nostro i punti qualificanti della legge: l'articolo primo che tratta di riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza e l'articolo 5 che dà la facoltà al cittadino ammesso ai benefici di legge di prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile. Se in altri punti la legge è ancora carente e non può soddisfare appieno, partendo da quei due punti la si potrà migliorare nel futuro anche sulla base della pratica applicazione ed attuazione.

Vi è un problema che preme e che ci spinge ad approvare la legge così come concordata nei suoi articoli dalla maggioranza della Commissione difesa: quella dei giovani obiettori detenuti nelle carceri militari, più e più volte condannati a pene detentive per aver agito in nome di profondi convincimenti morali, filosofici, religiosi, degni perciò soltanto di rispetto e non già di condanna.

È già stato sottolineato da altri colleghi questo aspetto del problema, problema che va risolto celermente restituendo il più presto possibile la libertà ai condannati e ai carcerati in attesa di giudizio. Orbene, superate alcune eccezioni ed obiezioni di carattere costituzionale, superate alcune resistenze tanto più ingiustificate proprio perchè ci consideriamo un Paese civile, prendiamo come punto fermo l'assunto della legittimità della obiezione di coscienza per tradurlo in termini concreti e chiari sia per evitare confusioni, sia per evitare errate interpretazioni.

Alcune critiche sono state sollevate in ordine al servizio sostitutivo civile e soprattutto alla formulazione dell'articolo 5. A parer nostro, in mancanza di un servizio civile nazionale, non si poteva fare altrimenti. Tra l'altro questa è una norma che potrebbe essere considerata e che senz'altro è considerata provvisoria, perchè il terzo comma dell'articolo 5 recita testualmente: « Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e di protezione civile, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco ».

Si tratta perciò di impegnare noi stessi e il Governo ad affrontare il più rapidamente possibile il problema dell'istituzione del servizio civile nazionale e ciò non solo per chiarire più compiutamente il servizio civile sostitutivo degli obiettori di coscienza, ma per arrivare finalmente alla creazione di un corpo a disposizione del Paese e dei cittadini in caso di calamità naturali ed eccezionali.

Signor Presidente, signor Ministro, un ultimo cenno alla particolare condizione dei testimoni di Geova. Già da altri è stato detto che i testimoni di Geova hanno rappresentato circa il 95 per cento degli obiettori. Sappiamo che da parte dei testimoni di Geova il rifiuto è netto, senza compromessi: non accettano il servizio civile sostitutivo nè tanto meno quello militare non armato.

A lungo in Commissione abbiamo discusso sul loro caso particolare, senza riuscire a trovare una soluzione. Mi auguro che ciò possa avvenire in Aula almeno con una radicale riduzione della pena, tenuto conto di quei motivi profondamente religiosi che ispirano l'atteggiamento dei testimoni di Geova. A questo proposito, se non sbaglio, dopo aver scorso gli emendamenti presentati dal Governo, mi pare che ci sia un articolo aggiuntivo in cui il Governo in un certo senso affronta il problema, là dove dice al primo comma:

« Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni ».

Signor Ministro, quattro anni sono tanti.

T A N A S S I, *Ministro della difesa*.
No, lei deve partire da due anni, non da quattro.

C I P E L L I N I. Sono quattro volte 365 giorni. Accolgo l'osservazione che lei mi fa, signor Ministro, che bisogna partire da due anni; ma allora non potremmo fermarci prima e non arrivare a quattro anni? Vediamo se è possibile trovare un accordo, una soluzione di compromesso a questo grave problema che è il problema dei testimoni di Geova. Penso che un ulteriore approfondimento il caso particolare lo meriterebbe. Questo è il mio punto di vista.

Signor Presidente, signor Ministro, riteniamo che la nostra parte anche quando in Commissione il sottoscritto venne chiamato a presiedere il comitato ristretto, abbia dato un contributo serio e fattivo alla soluzione del riconoscimento della obiezione di coscienza.

Il provvedimento di legge non sarà perfetto; consideriamolo però un primo passo avanti, un primo grosso passo avanti e impegniamoci nel prossimo futuro a migliorarlo sulla base, come già ho detto, dell'esperienza che in fase di attuazione ricaveremo.

Il Gruppo socialista, per le considerazioni svolte e nel convincimento che con il riconoscimento della obiezione di coscienza si raggiunge un altro traguardo di civiltà, dà pertanto voto favorevole al disegno di legge di iniziativa dei senatori Marcora, Burtulo, Rosa e Colleoni corretto con gli emendamenti proposti dal Governo.

Mi permetto, per concludere, di suggerire una leggera modifica, se è possibile, al secondo comma dell'articolo 1, cioè la cancellazione della parola: « profondi ». Il secondo comma dice: « I motivi di coscienza adottati debbono essere attinenti ad una con-

cezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali del soggetto... ». Mi pare che la parola « profondi » sia superflua perchè il convincimento o c'è o non c'è. È questa una preghiera che mi permetto di rivolgere.

Riaffermando il voto favorevole del Gruppo socialista, desidero ringraziare il relatore collega Berthet, il signor Ministro e soprattutto l'amico e compagno sottosegretario onorevole Guadalupi che ci ha confortato nella lunga trattazione della legge in Commissione difesa. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Di Benedetto. Ne ha facoltà.

D I B E N E D E T T O. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, stiamo per approvare il disegno di legge che vede l'introduzione per la prima volta nel diritto del nostro Paese del riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Bisogna ammettere che i lavori del Senato — forse anche per il concorso delle circostanze stagionali — non hanno suscitato attorno a questo tema un vivace interesse della pubblica opinione. Si è parlato molto della questione, quando era lontana la soluzione giuridica, e oggi che siamo alle soglie un grande silenzio copre questa nostra fatica parlamentare. Forse è vero che questo problema non ha radici nè profonde nè robuste nella realtà del nostro Paese. Ciò non toglie che il tema rivesta quella dignità di carattere politico, civile e morale che ha ispirato tutti gli interventi dei colleghi in quest'Aula e che ha guidato anche il lavoro della Commissione. La Commissione si è trovata in un momento di imbarazzo tecnico di fronte al *match* nullo tra i due disegni di legge, uno dei quali doveva essere assunto come piattaforma, per i lavori della Commissione stessa, e lo ha superato, con il volenteroso concorso di tutti i settori e con il valido appoggio del Governo. E si è presentato al giudizio dell'Assemblea un disegno di legge che risente di vari contributi, che non è, collega Anderlini, di ispirazione unilaterale, an-

che se indubbiamente non recepisce molte delle istanze che qualificavano il disegno di legge del senatore Anderlini, oggi non più associato alle altre proposte che sta esaminando il Senato.

Non ripeto cose che sono state già ampiamente illustrate in quest'Aula in omaggio anche a quella preoccupazione di sobrietà e di stringatezza cui ci siamo impegnati nel dibattito.

L'obiezione è indubbiamente una qualsiasi forma di opposizione ad un'obbligo imposto dalla legge e l'obiezione della quale ci occupiamo è l'opposizione al servizio militare obbligatorio.

Esistono indubbiamente obiettori « circostanziali »; cioè coloro che obiettano solo in determinate circostanze e relativamente ad un determinato tipo di regime politico o ad una determinata occasione di servizio militare. Nel nostro caso, invece, ci troviamo di fronte agli obiettori cosiddetti « incondizionati », che oppongono un rifiuto al servizio militare derivante dal rifiuto di usare le armi, anche in tempo di pace.

Il collega Anderlini e qualche altro oppositore della linea prevalsa in Commissione osservano che non è risolto dalle proposte formulate il caso di tutti gli obiettori di coscienza. Non si addivene cioè ad una risoluzione completa di questa vasta tematica. Può essere vero; rilevavo che in un commento di giuristi belgi alla legge applicata da vari anni in quel Paese, costoro, facendo riferimento ai testimoni di Geova, osservavano che questi, in quanto ambasciatori di Dio, non si ritengono sottoposti a due sovrani, per cui non si può pretendere da essi, non dico il semplice servizio militare non armato, ma neppure lo adempimento del servizio civile sostitutivo.

Indubbiamente in questi casi non è possibile giungere ad una soluzione completa. È anche vero però che proprio l'articolo 5-ter proposto dal Governo si pone questo problema, non offrendo una soluzione diretta, ma una soluzione indiretta attraverso la eliminazione di quegli strascichi di carattere giudiziario, incresciosi e dolorosi, che derivano dalla catena inarrestabile delle condanne, una spirale che perseguiva fi-

no all'età di 45 anni gli obiettori irriducibili.

Ricordo questo al collega Cipellini anche perchè la pena della reclusione suggerita dal Governo (affrontiamo adesso vari argomenti perchè non credo lo si possa fare in sede di esame degli emendamenti) da due a quattro anni va considerata nel quadro delle consuetudini del nostro Paese: da noi le pene edittali esistono per i minimi, perchè non ho visto quasi mai applicare i massimi. I minimi poi, a loro volta, sono suscettibili dell'applicazione di determinate attenuanti; ci troviamo di fronte ad una proposta che fa proprio giustizia di quella spirale delle condanne, che volevamo evitare. Perciò una forma di soluzione indiretta viene prospettata proprio per il contributo che ci è venuto da questo emendamento del Governo.

Esaminando molto rapidamente alcuni dei punti di maggior rilievo di questo disegno di legge, porto l'attenzione sui tre elementi essenziali di qualunque disegno di legge che si proponga di disciplinare l'obiezione di coscienza. Il primo punto fondamentale è relativo al tipo di obiezione di coscienza considerato. Il secondo punto riguarda le modalità del riconoscimento della obiezione; e badate che la disciplina di questo secondo punto è condizionata dal tipo di risposta che si dà al primo elemento essenziale. E il terzo elemento è rappresentato dal tipo di servizio sostitutivo, dalla sua natura e dalla sua durata.

Per quanto riguarda il primo elemento, cioè il tipo di obiezione riconosciuto, indubbiamente non ci troviamo di fronte ad una obiezione di coscienza indifferenziata, accolta illimitatamente, quali che siano le ragioni che hanno ispirato questo rifiuto della coscienza individuale; ad esempio, una obiezione di natura politica non viene accolta, viene anzi esclusa dall'articolo primo che appunto prevede...

A N D E R L I N I . La politica è una parte della filosofia, secondo Aristotele.

D I B E N E D E T T O . Se così fosse, sarei indotto a dubitare dell'opportunità di

accettare quell'attributo « filosofici » per il sostantivo « convincimenti »; e mi riporterei ad una posizione più arretrata per non incorrere nel rischio di accedere alla sua interpretazione, senatore Anderlini. Essa, però, a mio giudizio, è una interpretazione troppo avanzata e, come tutte le cose troppo avanzate, squilibrata e forzata.

E qui va detto che l'osservazione del collega Cipellini può anche essere valida; si può sopprimere l'aggettivo « profondi » prima del sostantivo « convincimenti »; però siccome si trova già nel testo, la soppressione ora potrebbe indurre a pensare che riteniamo che questi convincimenti non occorra siano profondi. Ma badate che questi convincimenti profondi debbono comunque esserlo in quanto essi debbono essere il supporto di una « concezione generale della vita »; che rimanga o no l'aggettivo « profondi », occorre che si tratti comunque di convincimenti robusti, radicati nell'animo dell'individuo e convincimenti che possono essere o di natura filosofica o di natura morale o di natura religiosa (riteniamo che quest'ultima classificazione sia la più frequentemente ricorrente).

Dal tipo di scelta che abbiamo fatto, cioè dall'aver individuato determinati motivi ammessi rispetto ad altri motivi non presi in considerazione, deriva anche la scelta adottata in ordine al secondo elemento essenziale di questo disegno di legge, quello relativo alle modalità di riconoscimento. Trovo coerente il collega Anderlini quando in materia di modalità del riconoscimento dell'obiezione propone una procedura improntata ad un certo automatismo, cioè fa discendere il diritto all'esonero dal servizio militare dalla semplice dichiarazione dei motivi dell'obiezione di coscienza e poi, in stretto subordine, accetta — ciò è detto in uno degli emendamenti presentati dal collega Anderlini — semmai un sindacato della Commissione limitatamente alla sincerità dell'obiezione, cioè all'aspetto soggettivo dell'obiezione, escludendo un qualsiasi giudizio di merito sull'aspetto oggettivo, cioè sulla fondatezza dei motivi. Ma mentre i motivi ammessi non sono specificati nella soluzione proposta dall'opposizione, i mo-

tivi che vengono specificati dalla maggioranza della Commissione hanno naturalmente bisogno di un riscontro, non solo in ordine alla sincerità della professione da parte dell'obietto, ma anche alla loro corrispondenza a quei requisiti di natura oggettiva previsti dall'articolo primo della legge.

Per quanto riguarda il terzo punto, relativo al servizio sostitutivo, convengo con quei colleghi che avrebbero preferito trovarsi di fronte ad una situazione già meglio definita sulla prospettiva del servizio civile nazionale. Ha fatto bene la Commissione ad orientarsi verso questo traguardo e a non inventare un servizio civile particolare, riservato soltanto agli obiettori di coscienza; riteniamo che gli obiettori di coscienza debbano, semmai, in un prossimo domani, trovare una loro collocazione dignitosa, utile al Paese e corrispondente pienamente alle inquietudini della loro coscienza, nel quadro della organizzazione di un servizio civile nazionale.

Circa la durata, credo che non si debba dire che prevedendo otto mesi di più del servizio militare si vuol punire colui che obietta. Colui che obietta rifiuta un determinato tipo di servizio che comporta, forse, maggiore onerosità, che comporta mediamente più rischi, cioè l'addestramento alle armi in tempo di pace. Ebbene colui che accetta questa forma di adempimento dei propri obblighi di solidarietà verso il Paese in una forma più attenuata rispetto a quella primaria del servizio militare, non è posto — ritengo — in una posizione di sfavorevole disuguaglianza rispetto al cittadino che fa il servizio militare, perchè non ci troviamo di fronte a due termini di confronto omogenei, ma a prestazioni di tipo diverso. Pertanto è giusto che anche nel nostro Paese, come è avvenuto altrove — in Francia addirittura il Parlamento ha stabilito un periodo molto maggiore rispetto a quella che era stata la proposta del Governo — si preveda una durata maggiore di otto mesi (mi sembra una misura equa) nei confronti di quella prevista per il servizio militare obbligatorio.

Mi avvio alla conclusione. Lo Stato italiano, il Parlamento italiano in questo mo-

mento stanno assumendo una decisione che ci allinea all'atteggiamento assunto su di un problema che investe così alti valori di libertà agli altri Stati dell'Europa occidentale. Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, con rigorose cautele e con limiti serenamente definiti, ma fermamente custoditi, può essere considerata un'affermazione dei diritti dell'uomo moderno, secondo la tradizione libera e civile dell'Occidente.

Sono d'accordo con il collega Oliva nel ritenere che questo problema non abbia profonde radici nella realtà storica del nostro Paese: la storia del nostro popolo è santificata dal sacrificio di uomini che, senza amare la violenza e la guerra, non hanno obiettato, ma hanno preso le armi ed hanno combattuto per affermare quei valori di libertà e di indipendenza senza i quali non esisterebbe vita libera e democratica nel nostro Paese. Perciò non parliamo, come ho sentito da parte del senatore Marcora che è il primo firmatario di uno dei disegni di legge collegati alle proposte che stiamo ora esaminando, di voler affermare « il diritto dei giovani italiani a non farsi coinvolgere nelle strutture militari del Paese ». Non è questo che noi intendiamo fare: intendiamo compiere soltanto un atto civile di illuminata tolleranza, come ha scritto molto bene nella sua pregevole relazione il collega Berthet, nei confronti di minoranze, nei confronti di pochi casi, isolati ed eccezionali. Intendiamo risolvere questi casi isolati, non intendiamo fare una legge che trasformi un fenomeno limitato in un fenomeno di massa come sta avvenendo in altri Paesi. Dobbiamo dirci anche questo molto chiaramente; perciò nessun elogio del diritto alla dissociazione dai doveri verso la comunità nazionale; nessun contributo, anche colposo o indiretto, allo spirito della dissoluzione che tanto facile presa ha in un clima che oggi vede facilmente esaltato ogni diritto e respinge come provocatoria, non dico l'idea, ma la stessa parola del dovere.

L'Italia di oggi, non gravata certo da peccati che opprimono la coscienza di altri popoli, ha tradotto nel suo ruolo storico il

senso risorgimentale della patria di Mazzini, una patria nella fratellanza delle patrie. Nell'Italia di oggi il cristiano vede il Dio degli eserciti a presidio della guerra di difesa, l'unica sola guerra legittima, nell'insegnamento più recente della Chiesa; e il socialista riascolta sì il « no » di Andrea Costa alla guerra di aggressione, ma riascolta anche la voce di Turati: « La patria è sul Grappa ».

Questa Italia che ha voltato le spalle alle suggestioni del nazionalismo, questa Italia che rifiuta espressamente nella sua Costituzione la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali, ha pieni titoli per chiedere ai suoi figli, ai suoi figli migliori, di adempiere al sacro dovere della sua difesa. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tanucci Nannini. Ne ha facoltà.

TANUCCI NANNINI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con molta attenzione ho ascoltato gli oratori che mi hanno preceduto, notando quanto siano stati diversi i giudizi tra loro, ma favorevoli nell'assieme al disegno di legge attuale.

Confermo subito che il Movimento sociale non voterà questo disegno di legge, cui siamo contrari perchè in esso vediamo ragioni di future e gravi perplessità. Se oggi vi sono decine di obiettori, dopo la propaganda che sarà stata fatta sull'obiezione di coscienza vedremo di quante persone sarà composta la prossima classe!

È stata più volte citata nel nostro dibattito la Germania occidentale e naturalmente non è stata ricordata quella dell'Est e tutte le altre nazioni che costituiscono il Patto di Varsavia. Non mi voglio soffermare su questo, ma ritengo che uno Stato veramente libero debba ordinare la sua difesa in funzione dei vari fattori fra i quali credo principali quello dello spirito e del morale del proprio popolo, che purtroppo è spesso mutevole non solo in Italia ma anche negli altri Paesi.

La coscrizione obbligatoria considera uguali tra loro tutti i cittadini e gli esoneri (che pure sono attualmente moltissimi) non ledono l'uguaglianza tra i cittadini, anzi la consolidano perchè tutti possono fare domanda di esonero in base alle possibilità che la legge loro offre.

Ricordo quanto disse l'anno scorso il precedente Ministro della difesa interrogato dai commissari della 4ª Commissione sul motivo per cui erano stati ridotti alcuni esoneri. Egli rispose che gli esoneri erano stati ridotti perchè il contingente della leva non ne consentiva tanti! Immagino cosa succederà quando ci saranno le obiezioni di coscienza in grande quantità e mi chiedo come si farà a tenere su quel poco di esercito che abbiamo.

Non credo personalmente — non se ne abbiano a male coloro che li hanno così bene magnificati — a quelli che si dicono testimoni di Geova, nè credo a quelli che sono obiettori di coscienza per motivi filosofici o religiosi. Nel 1915 infatti, in occasione della mobilitazione generale, furono chiamati anche tutti i seminaristi che avevano compiuto i 20 anni e dopo una breve istruzione individuale furono inviati negli ospedaletti da campo; parecchie centinaia di quei seminaristi, che avevano una preparazione spirituale ed una convinzione certamente non inferiore a quelle degli attuali obiettori di coscienza, chiesero di andare ai reggimenti come aiutanti di sanità e si comportarono benissimo, senza armi come sono tutti i cappellani militari, stando tra i feriti per portare un ausilio spirituale e morale a tutti quelli che facevano materialmente la guerra.

È stato qui ricordato l'articolo 52 della Costituzione secondo cui la difesa della Patria è sacra. Si è sostenuto che l'obiezione di coscienza non è anticostituzionale; ma in tal caso sarebbe meglio che il Parlamento facesse una proposta di legge per sostituire alla parola « sacra » la parola « facoltativa »: « la difesa della Patria è facoltativa », perchè fra qualche anno la maggior parte dei giovani per vari motivi troveranno il mezzo per non fare il servizio militare.

Nella precedente seduta è stato affermato da uno degli oratori intervenuti nella di-

scussione, che l'obiezione di coscienza manifestata durante la guerra è un atto di coraggio da parte dell'obietto di coscienza. Veramente sarei portato a credere che in tal caso l'obietto sia spinto più che altro da un eccessivo spirito di conservazione.

Ma ritornando al 1915 voi sapete che l'esercito non aveva cappellani militari; furono invitati a presentarsi 800 sacerdoti dai 30 ai 50 anni e questi sacerdoti esercitarono il loro ministero con tale abnegazione che noi combattenti avevamo molto da imparare. Ricordo che nessuno di questi sacerdoti nè in conversazioni personali nè con proteste abbia rilevato nella sua vita di linea, di trincea, di combattimento un contrasto con la sua vita, con il suo sacerdozio.

Non si è mai verificato, per lo meno nessuno di essi lo ha mai detto. Del resto vi è un esempio recente: padre Pio ha fatto il soldato e non si è mai lamentato. Ho avuto il piacere di parlare con lui due o tre volte: egli ricordava il suo passato non dico con fierezza ma con piacere. Giovanni XXIII, chiamato il Papa buono, era sergente: non ha combattuto materialmente perchè non portava armi ma si è trovato nelle linee più avanzate del Carso. Allora non era papa, naturalmente, ma era un sacerdote profondamente convinto. Egli non ha sentito il contrasto tra la sua altissima missione e il suo ruolo di sostenitore dello spirito del combattente. Per noi, quando ci trovavamo in linea, la presenza del cappellano era qualche volta più importante di quella del superiore.

La Patria, secondo me, è la più santa delle realtà, il che non è — non se ne abbiano a male gli onorevoli colleghi che hanno così ben difeso l'obietto di coscienza — per la obiezione di coscienza, non essendo una cosa concreta. È il soggetto che afferma di essere un obietto di coscienza. Ma non ho ancora capito, pur avendo ascoltato undici interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, come le Commissioni, da chiunque siano composte, possano provare che una persona sia realmente un obietto di coscienza.

Nel nostro dibattito si è parlato di servizio civile. Ma allora non si tratta più di ripudiare le armi, di non volerle usare; si tratta proprio del rifiuto dell'uniforme militare, dell'uniforme del nostro soldato, del

nostro esercito. Ma l'uniforme del soldato non è mica la casacca del condannato! Quando si parla di sostituire il servizio militare con il servizio civile vuol dire che non si tratta più di una questione di non voler usare le armi, di una questione di timidezza, di una questione di religione, bensì di una questione di uniforme. Ma io ritengo che ogni cittadino — anche lo straniero — veda nell'uniforme del proprio esercito l'emblema della nazione e sia onorato di indossarla. Non giustifico di conseguenza questo servizio in borghese, come non giustifico del tutto l'obiezione di coscienza. Permettetemi di parlare con quella libertà che avete sempre invocato. A me una posizione di questo genere sembra disfattistica nei confronti di coloro che vestono l'uniforme. Non parlo in questo momento degli ufficiali, ma proprio della truppa. Quale sarà la loro posizione quando sapranno che in quest'Aula abbiamo esaltato — veramente voi, non certamente io — questa obiezione di coscienza? Tra un po' ci si verrà a dire che bisogna dare a costoro il libretto di lavoro, le marchette e la pensione. Ma allora che cosa si deve fare per i soldati? Si dovrebbe, in sostanza, rispettare la volontà di un cittadino che si definisce obiettore di coscienza mentre si creano tante difficoltà — e l'onorevole Ministro e l'onorevole Sottosegretario lo sanno meglio di me — al soldatino che deve fare visite, controvisite, che deve presentare tutti quei documenti bollati. Ci sono dei soldatini che magari hanno due o tre figli. Allora tutti questi dovrebbero essere esonerati, mentre questo esonero non è previsto. Vi sono poi molti cittadini che si sono sposati prima dei venti anni perchè molti credevano che avendo un bambino non fossero soggetti alla leva; questo poi non si è verificato e allora hanno fatto marcia indietro. (*Commenti ironici dall'estrema sinistra*).

Dal mio punto di vista, anzi dal punto di vista del mio partito, mi auguro che questa legge non venga approvata. Ma vorrei esortare quelli che saranno i futuri obiettori di coscienza a chiedere di andare a fare i porta feriti sulle prime linee, al di là delle linee. Quale maggiore soddisfazione per uno che ha dei sentimenti religiosi così profon-

di di andare a raccogliere i feriti e portarli sulle barelle? Ma è rischiosissimo. Anche io sono stato portato da valorosi portaf feriti e so che quando si è sul campo di battaglia si rischia molto di più a fare il portaf feriti che a combattere. I portaf feriti sono disarmati, quindi voi che siete i difensori di questa legge potrete mettere qualche emendamento per stabilire che gli obiettori vadano a fare i portaf feriti in uniforme negli ospedali.

Per qualche motivo? Ma noi sappiamo che i portaf feriti, con al braccio la croce rossa, sono protetti internazionalmente: difatti non vengono neanche fatti prigionieri, vengono rimessi immediatamente; non portano armi, non usano le armi. Ma qui non si vuole parlare di armi: si vuole parlare di uniformi.

Avevo preparato alcuni concetti, ma il mio stato d'animo mi ha portato a parlare senza avvalermi degli appunti. Aggiungo allo stato d'animo lo stato fisico, anche perchè ho fatto il mio dovere nei tempi passati. Mi sono tolto la soddisfazione di dire quanto desideravo dire.

Vi prego di esaminare questa legge non con il cuore politico o con il sentimento degli uomini. Pensate che questa legge tra qualche anno potrebbe darci delle dolorosissime sorprese. Rimangiare quello che si è dato non è possibile. Guardate che se gli obiettori di coscienza oggi sono 40-50 (ma non credo: ho sentito le cifre in Commissione difesa), fra un anno o due saranno centinaia! (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

B E R T H E T , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole signor Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, ho seguito con particolare attenzione il dibattito che in modo pacato, sereno e dignitoso, da ogni parte politica, si è svolto in quest'Aula sui due disegni di legge al nostro esame relativi al riconoscimento giuridico della obiezione di coscienza.

Onorevoli colleghi, grazie: grazie per questo valido contributo che avete così generosamente voluto portare al dibattito ai fini di un'equa soluzione del delicato problema al nostro esame. La maggioranza degli intervenuti, anche se con marcate sfumature o qualche perplessità, sono stati favorevoli a questo riconoscimento giuridico, e tutti, direi in modo concorde, subordinatamente alla garanzia che il rispetto della condizione di obiezione di coscienza non comporti un incoraggiamento per i simulatori e i profittatori.

È notorio infatti come da molti il servizio militare venga considerato come un gravoso tributo o una imposizione restrittiva della libertà personale o una perdita di tempo o comunque un male per cui valga la pena di esperire ogni possibile tentativo per evitarlo; mentre, per quanto sancito dalla Costituzione, il cittadino deve prepararsi al sacro dovere della difesa della Patria, che è quanto dire che egli deve servire la Patria in armi, coscientemente ed attivamente inserito in uno strumento che garantisca ad essa, anche in tempo di pace, quel tanto di sicurezza necessario per il presidio delle sue libere istituzioni e per l'ordinato suo progresso civile, e quel tanto di peso politico militare che si traduce anche in prestigio nelle relazioni internazionali.

D'altra parte — non vorrei ripetermi — è opinione generale che è dovere preciso e inderogabile, come è stato ribadito d'altronde da parecchi di voi, onorevoli senatori, che è un dovere solennemente sancito dalla Costituzione.

E questo dovere dovrebbe apparire ai giovani tanto più giusto ove si consideri che ogni società civile liberamente e democraticamente organizzata, quanto più matura ed avanzata essa sia, è disposta a riconoscere nelle sue leggi e nei suoi ordinamenti fondamentali ogni possibile diritto ai propri cittadini; ma non può fare a meno di imporre ad essi dei doveri, due direi, essenziali, corrispondenti a due esigenze vitali, che ne condizionano la stessa sopravvivenza: quello di contribuire alla propria difesa mediante la creazione di un quadro di sicurezza e quello di fornire i mezzi finanziari indispensa-

bili per il funzionamento dei pubblici servizi e per la realizzazione di migliori condizioni di giustizia sociale. L'uno e l'altro dovere scaturiscono dallo stesso principio morale della solidarietà interna che deve porsi a fondamento di una retta democrazia.

La nostra Costituzione, dopo aver affermato solennemente che « la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino » aggiunge, a conferma di una tradizione secolare, che « il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge ». Non è questo certamente il momento, nè l'ora, per discutere sui motivi storici, sociali, economici e tecnico-militari che indussero i costituenti, pur all'indomani di una guerra perduta, a ribadire il principio della coscrizione obbligatoria scartando l'ipotesi del volontariato. Vale però la pena di porre l'accento, come bene hanno fatto alcuni oratori, sui motivi morali che certamente furono tenuti presenti in sede di elaborazione della Costituzione. Tutti i giovani, afferma la Carta magna che ci governa, in democrazia, a qualsiasi ceto sociale appartengano, purchè idonei, sono tenuti a servire in armi il Paese in condizioni di uguaglianza. Un quarto di secolo è però passato dalla Costituente! Ed il tema si è profondamente modificato insieme alla realtà che abbiamo sotto gli occhi. Le tesi pertanto sostenute ieri in Commissione ed oggi in quest'Aula da vari colleghi a favore dell'obiezione di coscienza mi permettono di dire che valgono di per sè a ridimensionare la portata del sopracitato aspetto del problema. Come ho sostenuto nel contesto della mia relazione, il problema dell'obiezione di coscienza e del suo riconoscimento costituisce oggi un punto di riferimento di una dialettica che si è andata estendendo via via in tutto il mondo portando un numero assai rilevante di Stati (sono stati elencati) a consentire la dispensa dal servizio militare a coloro che ritengono, in coscienza, di non poter portare le armi.

Si è ricordata la legge Pedini-Pieraccini. Certo, con questa legge l'Italia ha già consentito che i giovani vengano dispensati dal servizio di leva trasferendosi per due anni in Paesi del terzo mondo per prestarvi atti-

vità nel quadro dei programmi di assistenza tecnica ed economica.

Evidentemente però, quelle norme non mirano a soddisfare esigenze connesse alla posizione degli obiettori di coscienza e penso non siano invocabili. Forse invocabile potrebbe essere il provvedimento, di recente approvazione, in favore dei giovani della Valle del Belice.

Potremmo comunque dire che sia l'uno che l'altro provvedimento sono un eloquente esempio concreto di sostituzione del servizio di leva con un servizio di carattere civile.

L'obiezione di coscienza si presenta oggi alla nostra società come un principio del domani. È un'esigenza morale che tende alla non violenza e che vuole innalzarsi alla dignità di principio giuridico, quasi, direi, a simbolo della perfezione democratica nel campo del rispetto delle coscienze. L'obietto- re evidentemente non può che appellarsi a dei motivi di ordine etico, religioso, morale (con qualche riserva, a mio avviso, per motivi di ordine filosofico). Con la qualcosa voglio ribadire che nessuna porta deve essere aperta all'opportunismo, a considerazioni tendenti ad assicurare vantaggi personali. Dalle statistiche a nostra conoscenza — e ciò a conforto di chi paventa l'abuso — non si può dire che questo riconoscimento, negli Stati ove già è stato applicato, abbia degenerato.

In merito ai dubbi emersi sotto il profilo della costituzionalità, vorrei richiamarmi al parere favorevole espresso dalla Commissione interni sul disegno di legge n. 769 che è stato il testo base per l'esame degli articoli e per la stesura quindi del testo definitivo oggi all'esame della nostra Assemblea.

È stato ricordato il pensiero odierno della Chiesa in proposito, alla luce dei lavori del Concilio Vaticano II. Se mi si consente, leg- gero il testo esatto del pensiero della Chiesa espressamente enunciato nella pastorale « La Chiesa nel mondo contemporaneo ». Ecco il passo: « Pare giusto che le leggi considerino con tutta umanità il caso di coloro che, per motivi di coscienza, rifiutano il servizio armato ed accettano altra forma di servizio nella comunità umana ».

Il collega Anderlini ha rammentato i voti e le raccomandazioni che in tal senso furono pure emessi dalle varie assemblee consultive europee nonché dallo stesso Parlamento europeo.

Da qualunque lato vogliasi considerare il problema dell'obietto- re, l'attuale nostra società non avrebbe nessun danno; anzi ne potrebbe ridondare anche un certo qual onore a questa nostra 5ª legislatura, che vorremmo sempre più ligia ed aperta ai nobili principi umanitari e nel novero dei Paesi che più democraticamente hanno di già saputo risolvere questo delicato problema.

In ultimo, conoscendo il nostro popolo come ognuno di noi conosce, essendo giorno per giorno noi tutti interpreti delle sue aspirazioni, dei suoi sentimenti, dei suoi stati d'animo, in una nazione come la nostra che ha sempre ammirato, ed a giusto titolo, le sue Forze armate, ed ove la vista di un bersagliere o di un alpino che sfila in parata fa trepidare il cuore di tutti, vecchi e giovani, uomini o donne, in un Paese come il nostro, non penso, onorevoli colleghi ed in particolare, senatore Tanucci Nannini, che il numero degli obiettori di coscienza possa essere considerevole. Si tratterà, come le statistiche già ce lo indicano, di uno sparuto numero di « idealisti ». In un mondo come il nostro, sempre più teso verso le conquiste tecniche, ove il cemento ed il ferro sostituiscono ogni giorno di più la poesia di questa nostra terra, indispensabile all'uomo come il pane che essa produce, riserviamo — e ve lo chiedo con tutta serenità — senza timori eccessivi un angoletto per questi giovani che pensano e sono convinti che, malgrado tutto, l'uomo è forse anche fatto per amare il suo prossimo! Evidentemente, senza voler erigere loro un monumento o farne l'elogio o la apologia, come si è fatto da qualche parte, perché il nostro elogio dovrà andare sempre a chi la Patria ha saputo comunque servire con onore e con amore, in pace e nella triste realtà della guerra.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dall'esame sereno ed obiettivo del testo legislativo messo a punto in sede referente dalla Commissione difesa che non è altro che la rielaborazione dei con-

cetti espressi nelle proposte di legge sopraccitate, troveremo più facilmente, a mio giudizio, che il difficile punto di incontro fra i diritti dell'uomo e i doveri del cittadino, anche se attraverso un lungo e tormentato colloquio di mesi, ha trovato nella stesura concreta degli articoli del disegno di legge al nostro esame, almeno me lo auguro, una soluzione di giusto equilibrio. Di certo l'obiezione di coscienza, fino a quando il mondo è quello che conosciamo, deve, anche se presa in considerazione con particolare riguardo, rimanere un fatto eccezionale, e ciò anche per non rompere l'equilibrio giuridico e morale del Paese. Cosa questa che può essere raggiunta con l'introduzione di un servizio civile sostitutivo, più o meno gravoso, per un tempo superiore alla durata stessa del servizio di leva, come d'altronde, è chiaramente emerso da parte di tutti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

T A N A S S I, *Ministro della difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, una legge di questa portata, per il principio che involge, forse richiederebbe un lungo discorso da parte del Ministro della difesa. Ritengo però di poter limitare il mio intervento a pochi minuti non solo perchè non vogliamo portar via del tempo al Senato, impegnato in questo scorcio di lavori nelle condizioni che tutti conosciamo, ma anche, e direi soprattutto, perchè il dibattito che c'è stato in Commissione e in quest'Aula in queste due sedute, ha dimostrato che si è valutato, con una sostanziale convergenza, il problema che ci sta davanti. Che ci siano state delle punte polemiche, era forse inevitabile. Ma il testo licenziato dalla Commissione, è apprezzabile, anche se perfettibile; del resto anche noi ci siamo permessi di suggerire alcune proposte che riteniamo migliorative. In particolare abbiamo proposto un emendamento aggiuntivo molto significativo. Tuttavia chiedo al Senato il consenso di precisare e puntualizzare alcune cose che sono state dette in modo inesatto, secondo noi, o comunque esagerato.

Non darò, come è ovvio, in questa replica la risposta ad ognuno degli oratori perchè il tempo occorrente sarebbe molto maggiore di quello che ci proponiamo di impiegare. Cercherò piuttosto di riassumere quelli che sono stati i punti salienti e le obiezioni fondamentali che sono venute al disegno di legge. E vorrei dire — me lo consentano gli onorevoli senatori che sono intervenuti in questo senso con una posizione un pochino pregiudiziale che aveva un certo tono polemico — che non c'è alcun dubbio (e sappiamo queste cose tutti insieme) che la legge di per sé, come fatto di principio, è un atto di violenza; ciò nonostante senza la legge non si può immaginare una società organizzata. Quindi, guardando il problema da un punto di vista soltanto ideale, è evidente che ognuna delle norme che noi andiamo ad approvare, in qualche modo costituisce una limitazione; ma sappiamo anche bene che se il primo fatto che ci muove è questa visione ideale della vita secondo i nostri principi, immediatamente dopo deve intervenire un sentimento di responsabilità e di concretezza che deve far calare questi principi ideali nella realtà in cui viviamo.

È stato accennato, con posizioni molto sicure, a quanto è avvenuto in Inghilterra durante l'ultima guerra; è stato accennato in modo particolare al fatto che il primo ministro di quel Paese Winston Churchill si è rifiutato di abolire il riconoscimento degli obiettori di coscienza nonostante che l'Inghilterra fosse in guerra. Perchè è stato possibile questo? Perchè ogni Paese ha una sua storia ed una sua tradizione...

N E N C I O N I. Questo è il punto, signor Ministro!

T A N A S S I, *Ministro della difesa*. Perchè a quegli obiettori di coscienza è stato possibile rimanere obiettori di coscienza e uomini liberi? Perchè ci sono stati altri, la stragrande maggioranza, che, difendendo il diritto alla loro organizzazione di società civile, hanno reso libero il loro Paese, dando un alto contributo di difesa ai valori civili di tutta l'umanità.

Pertanto non dobbiamo generalizzare; la stessa cosa si è detta nei confronti della Germania federale. Infatti è stato affermato che la Germania federale, pur nella sua tradizione militaristica, ha una sua concezione, su questo problema dell'obiezione di coscienza, molto avanzata. Anche qui non vorrei polemizzare perchè il Governo si rimette al testo che la maggioranza della Commissione ha licenziato. Non dobbiamo diventare degli enciclopedici, cioè degli illusi, che credono di poter prendere da ogni concezione la parte migliore per creare una fantomatica società ideale che poi nella realtà non esiste; pertanto, per quanto riguarda la Germania federale mi basta rilevare una leggera differenza che c'è tra il nostro ordinamento e quello di questo Stato. Colgo una tra le idee che mi vengono in mente, ma potrei citarne moltissime. La Germania federale, ad esempio, non ammette come partito politico organizzato il Partito comunista (*interruzione del senatore Anderlini*). Salvo che a Berlino, la Germania federale non lo ammette. Dico questo per affermare che stiamo facendo una buona legge; la stiamo facendo in termini tempestivi rispetto alla realtà pratica del Paese perchè dobbiamo tener conto della storia del nostro Paese.

Che stiamo facendo una legge tempestiva e buona è dimostrato dalla serietà di questo dibattito, dalla sua elevatezza e dalla sostanziale convergenza in questo ramo del Parlamento. Onorevoli senatori, per fissare alcuni concetti fondamentali del Governo, vorrei dire che il problema di coscienza che venerdì scorso ed oggi è stato affrontato in quest'Aula sulla base di proposte di iniziativa di alcuni componenti del Senato, è stato dibattuto quasi sempre in tutte le legislature...

A N D E R L I N I . Da 22 anni!

T A N A S S I , *Ministro della difesa*. ... da quando c'è la nostra Repubblica democratica. Ricordo, infatti, che già all'Assemblea costituente dall'onorevole Caporale fu proposto un emendamento che venne respinto, diretto a fissare il principio nella nostra Carta costituzionale. Iniziative di tal genere si ebbero in tutte le successive legislature del

Parlamento repubblicano. Il fatto che esse non ebbero seguito è segno, a mio avviso, che, come tutte le questioni di principio, anche questa solleva punti delicati che offrono margine a diversità di opinione.

Nè esiste un problema quantitativo. Non vorrei essere frainteso, a questo punto; intendo dire che è un alto problema di principio, mentre non esiste un problema macroscopico di carattere quantitativo. Infatti dal 30 settembre 1946 al 20 luglio 1971 (un quarto di secolo) gli obiettori sono stati solo 529, di cui 467 appartengono alla setta dei testimoni di Geova. Ne rimangono quindi 62 in 25 anni; fa onore al Parlamento italiano, al Senato della Repubblica preoccuparsi per un problema di principio di questo genere, anche se vi fosse una sola coscienza in posizione di obiezione.

Ciò autorizza un giudizio confortante sui nostri giovani: il dovere militare rientra infatti nei doveri civili e la gioventù italiana, affluendo nelle Forze armate, non solo si arricchisce spiritualmente e tecnicamente ma contribuisce a realizzare per sé e per le famiglie, per coloro che sono e per coloro che saranno, condizioni di vita libera e democratica.

Va poi ricordato che l'articolo 52 della Costituzione parla del sacro dovere della difesa della Patria ed è da rilevare che questo è l'unico caso in cui l'attributo « sacro » è riferito ad un dovere pubblico. Il legislatore costituente ha inteso evidentemente sottolineare il profilo etico di questo rapporto. Lo stesso articolo 52 sancisce l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi, cioè dalle leggi di reclutamento.

In relazione a ciò il Governo non ha mai nascosto le proprie perplessità sulla compatibilità dell'istituto con i precetti della Costituzione, nel senso dell'eventualità di una modifica costituzionale, perplessità del resto manifestate anche in seno alla prima Commissione del Senato. Comunque, se il Senato, condividendo il punto di vista della 4ª Commissione e di quegli oratori che, intervenendo nel dibattito, hanno toccato l'argomento, riterrà, come noi crediamo, che il dubbio sia eccessivo, non sarà il Governo a frapporre

ostacoli. Il Governo si rende infatti conto della nobiltà di intenti che ha mosso gli onorevoli proponenti e non è insensibile alle delicate e spesso drammatiche situazioni di coloro i quali nell'intimo della loro coscienza, in purezza e in sincerità, avvertono un incoercibile dettame che vieta di tenere il comportamento prescritto dalla legge.

In tale visione si può e si deve prendere in considerazione il caso degli obiettori di coscienza in buona fede, anche se è indubbio che l'atteggiamento di costoro ha un qualche elemento di estraneità in un Paese civile, organizzato su basi democratiche, come il nostro. Debbo però affermare l'esigenza che la disciplina dell'obiezione di coscienza non suoni come diminuzione del valore morale dell'obbligo del servizio alle armi. Diversamente si sarebbe ingiusti nei confronti di milioni di nostri figli che hanno prestato e prestano il servizio militare; sarebbe fare un torto alla generalità dei giovani di oggi e non solo di oggi.

Il Governo è poi certo che il Senato si farà carico di evitare che sotto il manto delle ragioni religiose e umanitarie si finisca col fare un'opera che non sarebbe certo quella del rispetto delle coscienze. La disciplina dell'obiezione di coscienza dovrà quindi essere seria, senza naturalmente avere carattere punitivo, e soprattutto rigorosa nella definizione dei motivi e nella fase dell'accertamento non solo della loro sincerità, ma anche della loro fondatezza. Fermi questi principi, il Governo non è alieno dal considerare favorevolmente anche i casi in cui reati determinati da obiezioni di coscienza continueranno a verificarsi pur dopo l'approvazione di una legge che ne disciplini il riconoscimento. Mi riferisco in particolare ai testimoni di Geova che in Francia hanno rifiutato il servizio civile. A questo proposito, come gli onorevoli senatori hanno già visto, il Governo ha preso l'iniziativa di proporre un emendamento aggiuntivo per risolvere nel modo migliore anche questo problema, con la previsione che, una volta erogata una pena prevista appunto in questo emendamento aggiuntivo dai 2 ai 4 anni, l'obiettore di coscienza è liberato dagli obblighi militari. Ho sentito già prima un senatore esprimersi in questo senso, il

senatore Cipellini, adesso sento un'interruzione. Vorrei dire che si è trovata questa formulazione con sforzo, e ritengo che per questa gli onorevoli senatori vorranno dare atto al Governo di buona volontà. Per evitare le condanne ripetute — il senatore Anderlini sa bene che vi è gente condannata 3, 4, 5, 6 volte — abbiamo proposto l'articolo, e la pena di 2 anni, secondo il nostro avviso, è il minimo; perchè se non partissimo da questo minimo potremmo avere il grave inconveniente per cui se per esempio ponessimo soltanto 18 mesi, con la riduzione di un terzo per le attenuanti generiche, la pena si ridurrebbe ad un anno e sarebbe possibile la sospensione condizionale. Così per andare incontro ai casi di coloro che oggi sono processati ripetutamente e rischiano lunghi anni di carcere, finiremmo con il creare una situazione di disparità e di leggerezza che veramente non ci potrebbe essere perdonata. Ecco perchè noi teniamo fermo questo punto della pena prevista da 2 a 4 anni. La sanzione penale non può essere evitata per coloro che rifiutano qualsiasi servizio; e come voi sapete i testimoni di Geova non è che accettino un servizio sostitutivo, non accettano nessun servizio. Quindi ci troviamo in una condizione di grave difficoltà.

A N D E R L I N I . Non tutti i testimoni di Geova sono nella stessa condizione.

T A N A S S I , *Ministro della difesa*. Ma la grande massa, quelli che mantengono il principio rigoroso, si regolano in quel modo. Se accettassero il servizio sostitutivo, il problema non si porrebbe più. Ma il Governo si dichiara disponibile per una norma che eviti il susseguirsi angoscioso di condanne ad ogni chiamata e ad ogni conseguente rifiuto. In questo spirito il Governo ha presentato lo emendamento.

Onorevoli senatori, a chiusura di questo dibattito che ha avuto così elevati toni, nel rimettermi alle deliberazioni del Senato desidero rivolgere, a nome del Governo, un pensiero a tutti i giovani che, venuti alle armi di leva, si sono sacrificati in terra, sui mari, nei cieli immolando la loro vita, certo che il Senato vorrà associarsi a questo pensiero e

all'invito che rivolgo alla gioventù di andare alle armi, fiduciosa che adempiendo a questo dovere civico non soltanto renderà un servizio al Paese ma darà un costruttivo contributo alla libertà, all'indipendenza della Patria, così assicurando migliori condizioni di vita oggi e nel futuro perchè non esiste indipendenza, non esiste libertà, non esiste possibilità di sviluppare le condizioni di vita per il nostro futuro, senza che la patria abbia la sua sicurezza. Grazie. (*Vivi applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro parere sull'ordine del giorno del senatore Bonaldi.

B E R T H E T , *relatore.* Ritengo che possa essere accettato.

T A N A S S I , *Ministro della difesa.* Mi associo al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Bonaldi.

T O R E L L I , *Segretario:*

Il Senato,

considerato che nei Paesi più civili e socialmente avanzati da tempo sono state attuate efficienti organizzazioni di difesa civile al fine di fronteggiare eventi eccezionali;

rilevato che, invece, nel nostro Paese a tale scopo fino ad ora si è provveduto con interventi legislativi inadeguati e parziali che non risolvono i problemi di fondo della protezione della collettività che resta, pertanto, esposta ai rischi derivanti dagli eventi citati;

ritenuto, infine, che il provvedimento di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza, attualmente all'esame dell'Assemblea, prevede la possibilità di assegnare il giovane riconosciuto obiettore a servizi civili attualmente non facilmente individuabili e, comunque, non organizzati allo scopo suddetto;

invita il Governo a farsi promotore con la massima urgenza delle iniziative necessarie per l'istituzione di un « Servizio di difesa civile » che:

a) sia organizzato su base nazionale e in modo da assicurare, predisponendo anche i piani relativi, la difesa da qualsiasi calamità naturale, accidentale o da eventi bellici, nonchè il coordinamento del soccorso terrestre, navale ed aereo;

b) sia articolato territorialmente e settorialmente e coordinato da un unico centro operativo;

c) svolga, per ciascun settore e zona di sua competenza, opera di prevenzione e assistenza;

d) sia strutturato su organici distinti per settori che prevedano, oltre al personale di ruolo effettivo, anche personale volontario e quello provvisorio reclutato ai sensi del provvedimento di legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo ordine del giorno, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

I cittadini obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.

I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione.

l'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge ». Lasciatemi dire che questa dizione è quanto mai contraddittoria e confusa. Non si prevede esplicitamente il riconoscimento del diritto dell'obiettore di essere esonerato dal servizio militare e del contemporaneo dovere che egli ha di prestare un servizio civile alternativo in conformità alle disposizioni contenute in questa legge, come risulta invece dal nostro emendamento. Sarebbe stato molto più chiaro, molto più semplice ed elementare partire da questo principio ed è indubbio che ne sarebbe conseguita una totalmente diversa articolazione della legge. Voi stabilite che il cittadino può assolvere al suo dovere di prestare il servizio militare nei modi previsti dalla presente legge. Quali sono poi questi modi? O il servizio militare non armato, rifiutato dalla maggioranza degli obiettori, oppure il servizio civile sostitutivo, che però deve essere ancora istituito, poichè per ora è previsto solo un distacco presso altri Ministeri senza chiarire bene nemmeno la natura del distacco. Qual è infatti la natura di questo distacco? La persona in questione resta militare a tutti gli effetti? Può essere costretto, per esempio, a portare la divisa? Mi auguro di no: un'interpretazione data della legge non dovrebbe portare a questa conclusione. Ma nella legge questo punto non è chiaro proprio perchè non avete voluto accettare il principio fondamentale che una legge per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza doveva necessariamente muovere dal principio che è riconosciuto all'obiettore di coscienza il diritto di non fare il servizio militare ma di fare un servizio civile alternativo.

Ecco le ragioni essenziali dell'emendamento 1. 1.

Per quanto concerne l'emendamento 1. 2, vorrei far notare al Senato che la formula adoperata nel testo della maggioranza (« I cittadini obbligati alla leva, che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza ») è assai imprecisa. Mi sembra che quando si ha bisogno di adoperare

in un testo di legge troppi aggettivi si hanno idee relativamente poco chiare.

La sostanza del mio emendamento è che si può proporre una formulazione più giusta, che ricalca il testo della Costituzione. Infatti l'articolo 11 della Costituzione dice: « L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà... »; il mio emendamento dice: « Il cittadino che per ragioni di coscienza ripudia la guerra e l'uso delle armi... ».

Questa mi sembra una formulazione più concisa e più precisa, anche perchè addurre motivi filosofici, morali, religiosi può creare delle complicazioni, degli equivoci. Qualcuno dice: sono esclusi i motivi politici. Ma secondo Aristotele la politica è una parte della filosofia. Certo è esclusa l'obiezione politica nel senso che io politicamente posso non volere una certa guerra ma volerne un'altra; allora io non faccio una obiezione di coscienza, questa non è una obiezione di coscienza. Ma ci può essere un pacifista convinto che, anche senza far riferimento a nessuna convinzione di carattere religioso o morale, è un obiettore di coscienza perchè ripudia la guerra, tutte le guerre e l'uso delle armi, di tutte le armi.

Altro emendamento subordinato è l'1. 3, tendente a sostituire le parole: « in ogni circostanza l'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza » con le altre: « alla guerra e all'uso delle armi per motivi di coscienza ». Qui ci sono molti esperti di diritto, molti operatori del diritto, come si dice, e saranno d'accordo con me nel riconoscere che la legge più è chiara e meno parole adopera, meno si presta ed equivocate interpretazioni. Se vogliamo tenere lontani i simulatori, coloro che giocano sulle virgole e sull'abilità dei loro avvocati per farsi passare per obiettori di coscienza quando non lo sono, dobbiamo dare un'estrema chiarezza e un'estrema concisione al testo della legge che abbiamo davanti.

L'emendamento 1. 4 tende a sopprimere al secondo comma la parola « profondi ». È un emendamento che è stato avanzato, in maniera non formale, anche dal collega Cipellini. Si dice: « profondi convincimenti religiosi o filosofici », eccetera. Ma perchè devo-

no essere convincimenti profondi o superficiali? Si tratta di motivi di coscienza; che bisogno c'è di questa aggettivazione ridondante? Non stiamo mica scrivendo un manifesto o un proclama, stiamo facendo una legge e nella legge (ripeto ancora, gli avvocati lo sanno meglio di me) si dice la sostanza. Per motivi di coscienza: la profondità o meno, la sincerità o meno, la fondatezza o meno di questi motivi la esaminerà la commissione di cui parleremo in seguito. Ma non è necessario fare qui un manifesto per dire che i motivi debbono essere profondi.

Ultimo emendamento è l'1.5. Dei motivi di coscienza deve essere stata fatta, secondo il testo della Commissione, in precedenza manifesta professione. Ora, l'articolo 2 dice che la domanda si deve fare entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alle armi oppure, per coloro che hanno diritto al rinvio per ragioni di studio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi. È chiaro che la maggioranza rientra nella prima ipotesi, cioè dovrà fare la domanda entro 60 giorni. A parte la sostanza dell'articolo 2, su cui tornerò in seguito, sta di fatto che stabiliamo che il giovane deve fare la domanda tra il diciottesimo, il diciannovesimo o, al massimo, il ventesimo anno di età, dopo di che non la può più fare. Ma perchè deve aver fatto in precedenza « manifesta professione »? Quando la può aver fatta, a 17 anni? Non stringiamogli i tempi addosso in questa maniera; è una cosa che non ha senso. Il collega Lugnano tra l'altro diceva: come faranno a fare una manifesta professione in precedenza? Non saranno accusati di apologia di reato? C'è anche questa complicazione, che comunque il collega illustrerà, credo, più diffusamente quando gli si presenterà l'occasione.

S C E L B A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C E L B A . Onorevole Presidente, presentando l'emendamento 1.7 — che nel mio pensiero vuole essere migliorativo della legge — non intendo pregiudicare il giudizio sulla legittimità costituzionale della legge

stessa. In presenza della norma dell'articolo 52 che statuisce il dovere generale, per tutti i cittadini, della difesa della Patria, e anzi afferma che questo dovere è sacro, ogni eccezione a questa norma dovrebbe essere fatta con legge costituzionale, la quale s'impone pure perchè l'eccezione viola un'altra disposizione costituzionale, cioè lo articolo 3, secondo il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di opinioni politiche, religiose, eccetera, uguali nei diritti e nei doveri.

Forse senza modificare la Costituzione, senza un intervento di legge, si poteva arrivare alle stesse conclusioni a cui perviene il disegno di legge votando un ordine del giorno con il quale si impegnasse il Ministro della difesa a destinare gli obiettori di coscienza a prestare servizio in reparti dove non sia necessario l'uso delle armi. Avremmo salvato la sostanza delle cose, perchè ritengo che un riconoscimento all'obiettore di coscienza possa essere dato, senza ricorrere alla solennità della legge e soprattutto senza il dubbio di averlo fatto con una violazione della Costituzione.

Entrando nel merito del mio emendamento, ricordo che esso suona così: « Non sono ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di porto d'armi o siano stati condannati per uso di armi ».

Questa disposizione è già implicita nell'articolo 1 della legge, perchè per essere ammessi a far valere il diritto — diciamo così — di obiezione di coscienza, bisogna dare la prova di essere stati contrari, in ogni circostanza, all'uso personale delle armi, per qualsiasi motivo. Ora non c'è manifestazione più eclatante contro la volontà di non usare le armi che quella di essere già in possesso di un permesso di porto d'armi. Il fatto che il cittadino abbia chiesto il permesso di portare un'arma dimostra che non c'è in lui avversione all'uso delle armi. Nè si può obiettare che la richiesta potrebbe essere stata determinata da necessità di difesa personale, perchè chi usa le armi per difesa personale ha anche il dovere di usarle per la difesa della collettività di cui fa parte e di cui gode i benefici.

D'altro canto nell'articolo 6 del disegno di legge in discussione c'è già una norma per cui l'obiettore di coscienza non può più ottenere, per tutta la vita, il porto d'armi dopo che sia stato messo in condizione di godere dei benefici di obiettore di coscienza. Quindi a maggior ragione mi pare che la mancanza della licenza di porto d'armi debba essere posta come una condizione per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Un permesso di porto d'armi o l'essere stato già condannato per detenzione di armi o l'uso di esse in precedenti manifestazioni dimostrano che il titolare è disposto anche a usare le armi quando questo gli fa comodo.

Quindi, vorrei dire che è necessario per coerenza mettere in questa legge una disposizione espressa come quella da me proposta, anche se il suo contenuto è già implicito in altre disposizioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTHET, relatore. Sono contrario a tutti gli emendamenti del senatore Anderlini. Accetto invece gli emendamenti 1.6 e 1.7. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

TANASSI, Ministro della difesa. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione degli emendamenti.

OLIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. Una brevissima dichiarazione, onorevole Presidente, per confermare che voteremo contro gli emendamenti più sostanziali e significativi che ha illustrato il collega Anderlini.

Devo dire intanto che il ripudio della guerra, ripetuto qui, in una norma di legge ordinaria, avrebbe il valore, inutile e

tautologico, di una conferma di quello che è e deve essere per tutti il ripudio costituzionale della guerra. Non occorre essere obiettori di coscienza per ripudiare la guerra, e la Costituzione ha detto in quali limiti: si ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, non come mezzo di difesa della Patria, che è sacro dovere di tutti. Altro è invece essere contrari all'uso personale delle armi: e questo è proprio il motivo di fondo del disegno di legge Marcora, che il nostro Gruppo ha a suo tempo presentato.

Ho già esposto nel mio intervento le ragioni per cui, oltretutto, ci opporremo anche all'inciso: « a fini difensivi ». Noto con piacere che anche il senatore Anderlini, in via subordinata all'emendamento 1.2, ha fatto sparire questo inciso.

Resta la sua affermazione che la proposta renderebbe più chiaro un diritto ed un corrispondente dovere. Il torto dell'emendamento Anderlini (se mi si consente di dirlo senza volermi atteggiare a maestro) è di voler « consacrare » il diritto alla obiezione di coscienza. Il disegno di legge Marcora ha utilizzato una diversa formulazione perchè, in via normale, deve restare ben chiaro che neanche il Ministro della difesa potrebbe dispensare, o tanto meno esonerare qualcuno dal servizio militare. Il Ministro può solo, nell'ambito della legge, e come prevede la Costituzione, applicare dei limiti e delle modalità per la prestazione del servizio militare. Pertanto la espressione « possono » va intesa nel senso che si dà al Ministro una facoltà (che diversamente il Ministro non avrebbe) di dispensare coloro i quali dimostrino di essere in determinate condizioni di spirito. Ecco il significato delle parole adottate dal disegno di legge, ed ecco perchè intendiamo — in linea di massima — restare fedeli ad esse.

Questa fedeltà evidentemente non viene scalfita se il Senato riterrà di eliminare l'aggettivo « profondi ». Per fedeltà al testo Marcora potremmo dichiararci contrari, ma se l'autore ed i presentatori del testo non vedono un particolare significato in questo aggettivo, è ovvio che anche da par-

te nostra non si fa una questione sostanziale.

Inoltre vorrei spiegare la ragione per cui voteremo contro l'emendamento 1.5, là dove si chiede che sia soppressa la frase: « di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione ». Noi vogliamo infatti che, sia pure in un'età giovane come quella della chiamata alla leva, vi sia già prima un convincimento: che non si formi all'ultimo momento, di fronte al manifesto di leva, ma sia il risultato di una meditazione ormai matura ed abbia il conforto di un coerente comportamento. Non sarebbe « manifesta professione », ad esempio, aver commesso reati violenti. Evidentemente se una costante professione di vita non vi è stata fino al periodo di leva, non sembra che si possa pretendere il rispetto di una convinzione improvvisa...

S E M A. Bel precetto cristiano è questo!

O L I V A. Sull'emendamento Scelba, che è stato accettato dal Governo, mi permetterei di dire che ho qualche perplessità. Disponendo la non applicabilità della legge a chi risulterà titolare di porto d'armi, si va forse al di là delle intenzioni. Credo infatti che non si possa parlare di propensione alla violenza per un giovane che ha il porto d'armi per andare a caccia.

D'altra parte non vorrei che, con il voto di questo emendamento, si escludessero dalla considerazione della commissione del Ministero della difesa tutti quegli altri motivi, singoli e particolari, che possono portare ad una decisione negativa sull'obiezione di coscienza. Perciò proporrei che fosse aggiunto l'avverbio « comunque », per non creare preclusioni rispetto ai molti altri motivi, non definibili legislativamente, ma desumibili dalla vita pratica, per i quali l'apprezzamento della Commissione potrebbe risultare negativo.

P R E S I D E N T E. Senatore Scelba, accetta la proposta di modifica al suo emendamento 1.7 fatta dal senatore Oliva?

S C E L B A. L'accetto.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7 presentato dal senatore Scelba e da altri senatori, con la modifica proposta dal senatore Oliva ed accettata dal proponente. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 2.

I cittadini indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe cui essi appartengono o alla quale sono stati rinviati.

Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato la domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il cittadino interessato al riconoscimento dell'obiezione di coscienza presenta la relativa istanza al comando del distretto di appartenenza a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui egli compie il 18° anno di età. La domanda ha effetto di sospendere gli obblighi militari del proponente fino alle decisioni degli organi competenti di cui ai successivi articoli ».

2.1 **ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI**
Baldina, SEMA, ALBARELLO

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « 60 giorni », con le altre: « 120 giorni ».

2.2 **ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI**
Baldina, SEMA, ALBARELLO

Al secondo comma, dopo le parole: « ammessi al ritardo », aggiungere: « e al rinvio ».

2.3

IL GOVERNO

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **A N D E R L I N I .** L'articolo 2 del disegno di legge si occupa dei termini entro i quali può essere presentata la domanda da parte dell'obiettore. Il testo approvato dalla maggioranza della Commissione — sarò anche qui telegrafico, onorevoli colleghi — dice che la domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del manifesto di chiamata alla leva della classe cui i cittadini appartengono. Si tratta quindi di giovani che all'età di 18, 19, al massimo 20 anni debbono presentare la domanda. Se non la presentano entro quei 60 giorni — e badate che 60 giorni sono tra l'altro pochi — essi non hanno più diritto di presentare la domanda di obiezione di coscienza. È uno degli elementi più restrittivi della legge. Se l'obiezione di coscienza è un fatto che tocca nel profondo la coscienza individuale e attiene alla maturazione della personalità umana, io non credo che si possano assegnare termini entro i quali questa maturazione debba necessariamente avvenire. Chi può pensare come non realizzabile la situazione di un cittadino che a 20, 25, 30 e anche 40 anni, traumatizzato da una certa esperienza personale, culturale, sociale, generale, diventa un obiettore di coscienza e sente di dover rifiutare la guerra e l'uso delle armi?

Voi ponete quindi un limite estremamente grave ed io con il mio emendamento tendo ad eliminare questo limite stabilendo che la domanda si può presentare dal primo gennaio dell'anno in cui il cittadino compie il diciottesimo anno di età: un termine *a quo* ma non un termine *ad quem*.

Il secondo emendamento all'articolo 2 da noi proposto, che è poi l'ultimo di quelli proposti da noi a questo articolo, è naturalmente subordinato rispetto al primo;

con esso si tende a concedere ai giovani 120 giorni di tempo invece dei soli 60 previsti dal testo della Commissione, senza che questo comporti certamente nè un travisamento delle strutture della legge, nè un suo cambiamento radicale anche in un particolare; questo perchè bisogna anche tener conto che non tutti i giovani sono perfettamente informati. Specialmente nelle prime applicazioni della legge, si farà in tempo in 60 giorni a presentare la domanda? Saranno i giovani della lontanissima provincia italiana sufficientemente informati? Perchè non concediamo 120 giorni, invece di 60?

Mi pare che questa sia una richiesta minima, che anche la maggioranza potrebbe accettare.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTHET, *relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre è favorevole all'emendamento 2.3.

TANASSI, *Ministro della difesa*. Il Governo è contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

TORRELLI, *Segretario*:

Art. 3.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una Commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

La presentazione alle armi è sospesa sino a quando il Ministro della difesa non si sia pronunciato sulla domanda.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Anderlini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

TORRELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per l'esame delle istanze è costituita presso i distretti militari una commissione distrettuale per l'obiezione di coscienza presieduta da un magistrato nominato dal presidente della Corte di appello nel cui territorio ha sede il distretto e da due docenti universitari nominati dal Consiglio regionale nel cui territorio ricade la totalità o la maggior parte del territorio di competenza del distretto ».

3.1 **ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI**
Baldina, SEMA, ALBARELLO

In via subordinata, al primo comma, sopprimere le parole: « la fondatezza e ».

3.2 **ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI**
Baldina, SEMA, ALBARELLO

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **ANDERLINI**. Chiedo scusa ai colleghi se sono costretto ancora ad im-

portunarli per alcuni motivi. Cercherò di dar ragione dei miei due emendamenti presentati a questo articolo.

L'articolo 3 stabilisce chi ha il potere di decidere sulle domande presentate dagli obiettori. Secondo il testo presentato dalla maggioranza è il Ministro che, con proprio decreto, decide sulla domanda degli obiettori dopo aver sentito il parere di una apposita commissione di cui parleremo. A nostro giudizio le cose andrebbero fatte diversamente. Innanzitutto occorre un esame da parte di una commissione costituita presso i distretti militari. Perché presso i distretti? Perché siamo a distanza più ravvicinata; è probabile che ci si trovi in tal modo nella città dove il giovane vive, ha vissuto o si è recato qualche volta. Infatti temo che una commissione burocratica, nominata a Roma, col compito di accertare, tra l'altro, la sincerità e la fondatezza dell'obiezione, non potrà conoscere evidentemente il giovane, ma ne avrà notizia molto indiretta, avrà cioè informazioni basate su pezzi di carta, laddove il problema è di avere di fronte un uomo vivo con le sue angosce, se volete con le sue lacerazioni. Ecco perché chiediamo una prima istanza a livello distrettuale con una commissione composta, secondo noi, da un magistrato nominato da un presidente della corte d'appello e da due docenti universitari nominati dal consiglio regionale nel cui territorio ricade la totalità o la maggior parte del territorio di competenza del distretto.

Non vi meravigliate di questa nomina da parte del consiglio regionale perché nella Germania federale ci si regola già così: le commissioni sono composte esclusivamente da civili e sono nominate dai consigli dei *Länder*, che equivalgono press'a poco ai nostri consigli regionali.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, sempre all'articolo 3, si dice che la commissione decide « circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente ». Onorevoli colleghi, tutti quanti abbiamo affermato che la cosa essenziale è accertare la sincerità perché vogliamo tenere fuori dall'applicazione di questa legge i mistificatori, i simulatori, i figli di papà

che non hanno voglia di fare il servizio militare e preferiscono la scappatoia dell'obiezione di coscienza per starsene più tranquillamente a casa o vicino casa. Ma perché la commissione deve accertare la fondatezza? Che significa questo? Poiché precedentemente è stata approvata una norma la quale dice che i motivi devono essere di carattere religioso, filosofico o morale, allora accertare la fondatezza significa che questo giovane deve essere in condizione di dare una spiegazione fondata, articolata, culturalmente adeguata della sua obiezione. Ma gli obiettori non sempre sono persone colte, anzi in moltissimi casi non lo sono affatto. Ad esempio i testimoni di Geova non hanno una media culturale molto elevata: sono uomini semplicissimi. Chi li conosce sa che sono uomini di una semplicità elementare, qualche volta addirittura sbalorditiva. Perché dobbiamo metterli in condizione di dimostrare questa fondatezza? Importante è la sincerità non la fondatezza, altrimenti si potrebbe dare il caso di un giovane colto, che magari si è preparato assieme agli amici o all'avvocato un bel ragionamento da fare sul fondamento teorico della sua obiezione, ma che poi non è affatto sincero. Chi è il vero obiettore? Quello che è sincero o quello che sa ben articolare e presentare la sua obiezione? Ecco perché vi chiedo di togliere dal testo della maggioranza la parola « fondatezza ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T H E T , *relatore*. La Commissione è contraria.

T A N A S S I , *Ministro della difesa*. Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta come segue:

da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;

da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro della difesa;

da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;

da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

La Commissione interroga il richiedente e procede a tutti gli accertamenti necessari, in ordine alla fondatezza e alla sincerità dei motivi addotti dal richiedente.

La mancata comparizione del richiedente, senza giustificato motivo, equivale, ad ogni effetto di legge, a rinuncia alla domanda.

La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Ministro della difesa ha facoltà di nominare una o più Commissioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte del senatore Anderlini e di altri senatori. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il Presidente della commissione di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza riunisce la commissione la quale decide sull'accoglimento immediatamente dopo aver ascoltato il proponente e aver esaminato i documenti prodotti e i testi indicati. Il presentatore dell'istanza può essere assistito da un avvocato o da un esperto a sua scelta ».

4.1 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
 Baldina, SEMA, ALBARELLO

In via subordinata, al primo comma, sopprimere il secondo capoverso.

4.2 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
 Baldina, SEMA, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 4.1, al terzo comma, sopprimere le parole: « alla fondatezza e ».

4.3 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
 Baldina, SEMA, ALBARELLO

P R E S I D E N T E . Senatore Anderlini, le faccio presente che gli emendamenti 4.1 e 4.3 sono da considerarsi preclusi.

A N D E R L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **A N D E R L I N I .** L'emendamento 4.2, onorevoli colleghi, riguarda la composizione della commissione che deve dare il parere al Ministro sulla fondatezza, purtroppo, e sincerità dell'obiezione. Questa commissione ha tra i suoi componenti anche dei militari; vorrei che fosse invece composta esclusivamente da civili. Il mio emendamento ha questo valore e significato. Al punto secondo del

primo comma dell'articolo c'è la dizione: « da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministro della difesa ». Queste le parole che praticamente vorrei fossero tolte dal testo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T H E T , *relatore.* La Commissione è contraria.

T A N A S S I , *Ministro della difesa.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.2 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Anderlini e di altri senatori è stato presentato un emendamento tendente ad inserire quattro articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:

Art. ...

« L'accoglimento dell'istanza da parte della commissione distrettuale ha valore definitivo. L'interessato è iscritto nelle liste degli obiettori di coscienza ed è esonerato dal servizio militare ».

Art. ...

« Quando la commissione distrettuale non ritenga attendibile l'obiezione di coscienza rinvia gli atti, la documentazione e il processo verbale alla commissione centrale per l'obiezione di coscienza e il servizio civile

sostitutivo, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri »

Art. ...

« La Commissione centrale di cui all'articolo precedente decide in via definitiva sulle domande degli obiettori non accolte dalle commissioni distrettuali ed ha il compito di destinare gli obiettori riconosciuti ad una delle attività del servizio civile di cui al successivo articolo, tenendo conto delle richieste degli obiettori e delle loro attitudini.

La commissione è presieduta da un magistrato nominato dal Presidente della Corte di cassazione e da quattro docenti universitari delle materie morali e psicologiche designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Art. ...

« Il servizio civile sostitutivo ha una durata pari a quella del servizio militare. È diretto dalla commissione di cui al precedente articolo e può essere svolto:

a) presso il Corpo della guardia forestale con esclusione della sorveglianza armata del patrimonio;

b) in reparti di pronto intervento che opereranno alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici in caso di calamità naturali o per bisogni di ordinaria amministrazione nelle zone depresse del paese;

c) negli ospedali ed altri enti pubblici a carattere sanitario;

d) nel Corpo dei vigili del fuoco;

e) alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione per i servizi periferici della Direzione generale antichità e belle arti o per altri servizi;

f) alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia in servizi non armati relativi alla custodia carceraria;

g) in servizi di assistenza sociale organizzati dal Ministero del lavoro.

Gli obiettori possono chiedere di svolgere il servizio civile sostitutivo dopo lo svolgi-

mento del corso di studi: valgono in proposito le norme per il rinvio del servizio militare per soli motivi di studio ».

4.0.1 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 4.0.1 è precluso.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 5.

I cittadini ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato, o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.

Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministro della difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e di protezione civile, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Anderlini e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole:
« servizio militare non armato, o ».

5.1 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

In via subordinata, al primo comma, sostituire le parole: « superiori di 8 mesi alla durata » con la parola « uguale ».

5.2 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

PRESIDENTE. Avverto che lo emendamento 5.1 è precluso.

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. L'emendamento 5.2, onorevoli colleghi, riguarda la durata dell'eventuale servizio civile distaccato (non parlerei infatti di servizio civile alternativo). Il testo del Governo, della maggioranza, dice che esso deve durare otto mesi più del servizio militare. Vorrei invece che la durata del servizio militare fosse pari alla durata del servizio civile alternativo. Conosco le obiezioni in proposito; il collega Oliva questa mattina mi richiamava al fatto che nel mio originario disegno di legge avevo previsto una durata del servizio civile doppia di quella del servizio militare; ma è chiaro che quella norma era inserita in tutt'altra dinamica, perchè partiva dal principio che l'obiettore aveva diritto ad essere esonerato dal servizio militare, alla sospensione dei suoi obblighi di leva, e le commissioni non potevano sindacare il merito della obiezione ma si limitavano a destinare l'obiettore al servizio sostitutivo civile. Infatti, una volta fissato il diritto di essere esonerato dagli obblighi militari, è chiaro che la commissione non aveva altro compito che questo.

Per sondare la sincerità dell'obiezione i metodi sono due: o si istituisce una commissione che cerca di accertare la sincerità dell'obiezione (e non è impegno facile, soprattutto se fatto a Roma quando i ragazzi vengono magari dalla lontana e profonda periferia italiana) o si adotta il sistema di fare il servizio civile più lungo, un po' più gravoso del servizio militare. Voi invece avete adottato tutti e due i metodi: avete previsto la commissione, macchinosa, con grossi funzionari, con rappresentanti delle stesse Forze armate, e per di più stabilite 8 mesi di durata supplementare.

Alla fine, a forza di restrizioni — e parlavo poco fa della domanda che non può essere fatta dopo il diciannovesimo, ventesimo anno di età; è una limitazione grossa,

taglia quattro quinti della legge — con questo doppio schermo, questa doppia parete che volete creare, la commissione prima, la maggiore durata poi, date veramente all'insieme della legge un carattere talmente restrittivo che finisce con l'annullare il giusto principio dal quale pure insieme siamo partiti. Ecco perchè io chiedo ai colleghi di sostituire le parole « superiore di 8 mesi alla durata » con le altre: « uguale alla durata »; che i due servizi, cioè, quello civile e quello militare abbiano pari durata, visto che sulla sincerità dell'obbiettivo avevamo già votato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T H E T , *relatore.* La Commissione è contraria.

T A N A S S I , *Ministro della difesa.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.2 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T H E T , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5.4 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Salari è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Al terzo comma, dopo le parole: « distacca gli ammessi presso », inserire le altre: « aziende agricole, ».

Conseguentemente, dopo le parole: « speciali convenzioni con », inserire le altre: « aziende agricole, ».

5.3

SALARI

S A L A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A L A R I . Signor Presidente, il mio brevissimo emendamento trae motivo da alcune constatazioni che mi sembrano pacifiche in quanto da tempo accertate e accettate. Prima constatazione: l'agricoltura è priva quasi totalmente di elementi giovani; seconda constatazione: oggi l'agricoltura non ha soltanto bisogno di apporto di lavoratori manuali che sono in parte sostituiti dai mezzi meccanici ma ha necessità di propagandisti, di divulgatori, di tecnici in genere, di sperimentatori, di esperti in attività cooperativistiche. Se quindi fra i giovani che domani vorranno usufruire di questo esonero dal servizio militare ve ne fossero alcuni, per la loro provenienza dai settori agricoli o per le loro attitudini professionali, o comunque proficuamente utilizzabili in un settore tanto prezioso della nostra economia e per la stessa nostra esistenza, tanto prezioso vorrei dire, quanto la difesa militare, perchè disperderli attraverso enti, organizzazioni o corpi non meglio specificati e non assegnarli invece ad aziende agricole che non devono essere necessariamente piccole aziende di coltivatori

diretti ma possono essere grandi aziende, possono essere anche aziende cooperative? Terza constatazione, onorevoli colleghi: l'agricoltura sta diventando sempre più un servizio sociale. Non mi dilungo quindi di più ad illustrare questi argomenti che mi sembrano chiari e pacifici e da tutti accettati. Mi auguro perciò che vogliate confortare con il vostro voto questo mio semplice emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T H E T , *relatore*. Faccio presente che il contenuto dell'emendamento 5.3 è implicito nel testo dell'articolo 5.

T A N A S S I , *Ministro della difesa*. È già implicito nell'articolo se si tratta di un ente pubblico. Non è che abbiamo obiezioni; soltanto non vorrei che ne venisse fuori una formulazione macchinosa. Riteniamo che l'esigenza rappresentata dal senatore Salari sia compresa nel testo, anche se non abbiamo particolari difficoltà ad accettare una specificazione, se presentata.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, insiste per la votazione dell'emendamento 5.3?

S A L A R I . Signor Presidente, penso che sia necessario inserire questa specificazione perchè le aziende agricole non possono essere, credo, senz'altro comprese nella terminologia usata nella norma di enti, organizzazioni o corpi. L'azienda agricola non è nè un ente, nè un'organizzazione, nè un corpo. Mi sembra quindi che per evitare dubbi, giacchè l'onorevole Ministro è stato così generoso da accogliere lo spirito del mio emendamento, sia opportuno l'inserimento letterale dell'emendamento stesso.

M A R C O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C O R A . Visto che vi sono state differenti interpretazioni proporrei di accantonare l'emendamento 5.3 per trovare una formulazione più precisa. (*Vivaci proteste*). Non chiedo il rinvio a domani, ma alla fine dell'esame degli articoli.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Chiederei un chiarimento al collega Salari e all'Aula: dovrebbe essere ben chiaro che l'azienda agricola a cui l'obiettore potrebbe essere assegnato non dovrebbe essere la propria. Ci sono già norme concernenti le licenze agricole e gli esoneri per giovani di famiglia contadina, ma devono restare del tutto distinte da questa legge.

C I P E L L I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I P E L L I N I . A me pare che con il terzo comma, laddove si dice « distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione e di protezione civile », diamo un significato tutto particolare agli enti, alle organizzazioni ed ai corpi di assistenza, poichè parliamo di protezione civile. Ora, se allarghiamo il concetto alle aziende agricole, non vedo perchè non lo si debba allargare anche alle aziende artigiane e così via. A me pare che il concetto della protezione civile debba essere ben chiaro anche per il discorso fatto prima e cioè che si vuole arrivare ad istituire proprio un corpo di protezione civile. È quindi in quella direzione che dobbiamo guardare.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . A parte il fatto che siamo contrari alla legge, vorrei dire che siamo contrari a questo emendamento che, se accolto, muterebbe lo spirito della legge stessa nella sua voluta limitazione. Se dob-

biamo pensare che gli obiettori di coscienza possano essere in numero tale da essere utili alle aziende agricole ed artigiane e comunque da poter essere utilizzati per lavorare la terra, questo fenomeno dell'obiezione di coscienza, per lo meno nella filosofia della legge, non si concepisce come il Ministro lo ha tratteggiato, come un fatto meramente eccezionale (che noi riteniamo anche incostituzionale) che debba essere preso in considerazione sotto il profilo della libertà intesa nel senso più ampio della parola. Se consideriamo gli obiettori di coscienza in numero tale da poter essere utili alla produzione e da essere inviati alla terra per esprimere il concetto in forma letteraria, credo che la filosofia della legge muterebbe.

Ecco le ragioni per le quali oltre che contrari alla legge siamo in modo particolare contrari a questo emendamento che ne snatura quel particolare aspetto che tuttavia non approviamo.

T A N A S S I , *Ministro della difesa.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A N A S S I , *Ministro della difesa.*
Il Governo è contrario all'emendamento come è stato formulato e con le spiegazioni che sono state date. Noi ritenevamo che si trattasse di una proposta che avevamo considerato implicita già nell'articolo nel senso di enti pubblici, di enti di diritto pubblico. Ma se viene specificato in questo modo cambia la qualità della prestazione, non è più un fatto di allargamento. Del resto per l'impiego di queste poche unità ci sono enti pubblici come gli enti di sviluppo in agricoltura e tanti altri che si dedicano all'agricoltura. Quindi non c'è bisogno di allargare il testo all'iniziativa privata.

P R E S I D E N T E . Senatore Salari, insiste per la votazione dell'emendamento 5.3?

S A L A R I . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente ad inserire due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. ...

« Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio civile sostitutivo chi:

a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro cinque giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui è stato assegnato;

b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene una condotta incompatibile con le finalità dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.

Il provvedimento è adottato dal Ministro, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 ».

Art. ...

« Chiunque, ammesso ai benefici della presente legge, rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e l'incapacità perpetua di appartenere alle Forze armate.

L'imputato e il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati ad un servizio militare non armato o ad un servizio civile, nel caso previsto dal primo comma, o di essere arruolati nelle Forze armate, nel caso previsto dal secondo comma. Sulla domanda decide il Ministro per la difesa, sentita, nel caso di cui al primo comma, la Commissione di cui all'articolo 4. L'accoglimento della domanda sospende il processo o l'esecuzione della pena.

Il completamento del servizio assunto in conseguenza della domanda di cui al comma precedente estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della pena e gli effetti indicati al terzo comma ».

5.0.1

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTHET, relatore. La Commissione è favorevole.

MARCORA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCORA. Signor Presidente, vorrei proporre che il termine di cui alla lettera a) del primo degli articoli aggiuntivi proposti dal Governo con l'emendamento 5.0.1 fosse portato a trenta giorni. Infatti qui non vale l'analogia con la cartolina-precetto in quanto con la cartolina-precetto i giovani sono preavvisati del bando, mentre qui l'invito viene fatto alla persona, che potrebbe anche trovarsi in condizione di non poterne venire a conoscenza entro i termini.

TANASSI, Ministro della difesa. Ma si dice: « senza giusto motivo ».

MARCORA. Sì, però inseriamo un elemento di valutazione che oltretutto complica le cose.

IANNELLI. Trenta giorni sono un po' troppi!

TANASSI, Ministro della difesa. Facciamo quindici giorni.

MARCORA. Va bene.

BERTHET, relatore. Sono favorevole a questa modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sub-emendamento presentato dal senatore Marcora tendente a sostituire, nel primo articolo aggiuntivo proposto dal Governo con l'emendamento 5.0.1, le parole: « cinque giorni » con le altre: « quindici giorni ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il primo articolo aggiuntivo, proposto dal Governo con l'emendamento 5.0.1, nel testo modificato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

TANASSI, Ministro della difesa. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANASSI, Ministro della difesa. Intendo proporre al Senato una modifica al secondo articolo aggiuntivo presentato dal Governo, per adoperare una fraseologia più appropriata, e precisamente propongo che il terzo comma sia così formulato: « La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e l'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere su questa proposta.

BERTHET, relatore. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo articolo aggiuntivo proposto dal Governo con l'emendamento 5.0.1 nel testo

Prestano servizio militare o no? È un servizio militare anomalo...

R O S A . È lo *status* giuridico.

A N D E R L I N I . Dal punto di vista degli obiettori la questione è grossa. O facciamo la legge per risolvere i 500 casi di cui ci ha parlato il Ministro, o dobbiamo fare ai questi ragionamenti; se poi vogliamo fare una legge che passa sopra le nostre teste e sopra le teste di tutti gli obiettori, allora facciamola e diciamo che non serve a niente.

È una questione di principio: sono dei militari o non sono dei militari?

Perchè qui non si dice che non lo sono, si dice: a tutti gli effetti, civili, penali (quindi soggetti al codice militare penale di pace) amministrativi (e questo si capisce: avranno la retribuzione che avranno i militari) e disciplinari (quindi soggetti al regolamento di disciplina militare). Io mi domando a questo punto, essendo formulato così l'articolo 8, se l'obiettore sarà obbligato o no a portare la divisa! In questo caso veramente avremmo fatto una legge del tutto inutile che non servirebbe se non in due o tre casi, ma che certamente non ne prenderebbe in considerazione la maggior parte.

Ecco perchè credo che sia opportuno che l'articolo 8 venga soppresso. Inoltre, onorevole Ministro, in un articolo precedente si è già stabilito che è il Ministro della difesa che fa delle convenzioni con gli enti, con le organizzazioni, per distaccare presso di essi i giovani riconosciuti come obiettori. È nel quadro di quelle convenzioni che si stabilirà il tipo di *status*, di collocazione che il giovane viene ad avere sia rispetto al Ministero della difesa sia rispetto all'ente o all'organizzazione presso cui è stato distaccato. Vollerlo stabilire qui con legge significa porre un'ulteriore restrizione.

R O S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A . Desidero brevemente affermare che noi siamo favorevoli al mantenimento dell'articolo 8 in quanto si riferisce allo *sta-*

tus giuridico e non già alla condizione del servizio militare. Sopprimendo l'articolo, potremmo creare uno stato di privilegio proprio per quei giovani che non ottemperano all'obbligo del servizio militare secondo la Costituzione.

M A R C O R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R C O R A . Vorrei ricordare al senatore Anderlini che egli stesso all'articolo 8 della sua proposta aveva previsto: « agli effetti delle norme civili e penali e del trattamento economico gli obiettori sono equiparati ai cittadini che prestano servizio militare ». Ma, al di là di questo, rimane il fatto che occorre stabilire lo stato giuridico di questi giovani, anche perchè vi sono problemi previdenziali, di incolumità, assicurativi, di pensione, eccetera.

A N D E R L I N I . Anche disciplinari?

R O S A . Certo. E se se ne vanno? (*Commenti dall'estrema sinistra*).

M A R C O R A . Abbiamo accettato delle regole prima, a proposito delle questioni disciplinari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T H E T , *relatore*. La Commissione è favorevole al mantenimento dell'articolo 8 e quindi è contraria all'emendamento del senatore Anderlini.

T A N A S S I , *Ministro della difesa*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 9.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono, entro sessanta giorni dalla data stessa, presentare la domanda di cui al precedente articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile ai sensi del precedente articolo 5. Il Ministro della difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato di due mesi dalla presentazione della domanda.

La inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta accoglimento della domanda.

La competente autorità giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna già pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sarà computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Anderlini e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'istanza prevista dall'articolo 2 delle disposizioni generali può essere proposta anche da chi, al momento della entrata in vigore della presente legge, sia soggetto a procedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza. A norma dell'articolo 2, secondo comma, del Codice penale, con la entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pro-

nunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per obiezione di coscienza.

Il tempo trascorso dagli obiettori in stato di detenzione sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile sostitutivo; l'obiettore che avrà scontato una pena detentiva superiore ad un anno sarà inviato in congedo illimitato.

Cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e apologia del reato di trasgressione agli obblighi militari, determinata da obiezione di coscienza ».

9.1 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

In via subordinata all'emendamento 9.1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A norma dell'articolo 2, 2º comma, del codice penale cessa l'azione giudiziaria, l'esecuzione e gli effetti penali per i reati d'istigazione o apologia del reato di trasgressione agli obblighi militari determinata da obiezione di coscienza ».

9.2 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

ANDERLINI. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 9.1 si tratta di stabilire che fine devono fare quei cittadini che negli ultimi tempi — uno dei casi più famosi è quello di don Milani, che purtroppo è morto, un altro caso molto noto è quello del consiglio comunale di Reggio Emilia — sono incorsi nel cosiddetto reato di apologia di reato, cioè apologia di diserzione, di renitenza alla leva, di disobbedienza eccetera.

È chiaro che se stabiliamo che l'obiezione di coscienza non è più un reato, dobbiamo anche cercare di stabilire che i reati di apologia commessi precedentemente non debbono essere più considerati tali. Del resto ci verrebbe incontro una giusta interpretazione dell'articolo 2 del codice penale che

dice che, quando un reato non è più considerato tale, cessano tutti gli effetti per i quali o si era iniziato un procedimento o si era arrivati ad una condanna. È vero che su questa interpretazione dell'articolo 2 non siamo d'accordo, ma questa norma potrebbe essere richiamata in maniera tale che sia chiaro che il legislatore vuole dare un'interpretazione del secondo comma dell'articolo 2 del codice penale tale da consentire di risolvere questo problema.

Adesso che ci accingiamo con questa legge a preparare la via per la quale potranno uscire dalla prigione 120 giovani, mi pare strano che i consiglieri comunali di Reggio Emilia, tra i quali credo ve ne siano anche alcuni democristiani, ad esempio, debbano continuare a rispondere di fronte al tribunale di Reggio Emilia, che li ha convocati poco tempo fa, del reato di apologia di reato per aver detto in un ordine del giorno approvato uno o due anni fa al consiglio comunale di Reggio Emilia che erano solidali con quanto don Milani aveva affermato nella nota vicenda che lo portò di fronte ai tribunali della Repubblica.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.2, esso si illustra da sè.

OLIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. Mi permetto di intervenire molto brevemente per rispondere al senatore Anderlini e per spiegargli che non possiamo fare una norma *ad hoc* per i singoli casi di coloro che in questo momento sono soggetti ad un accertamento penale sull'esistenza o meno del reato di apologia e di istigazione di reato. Noi dobbiamo riferirci infatti ad una situazione generale. Dirò allora, a questo proposito, che non esiste un delitto di « obiezione di coscienza » che oggi venga cancellato, ma esistono dei reati militari rispetto ai quali l'obiezione di coscienza si presenta come elemento occasionale e niente affatto necessario. Tali reati si concretano nel fatto materiale di essersi sottratti agli obblighi militari. La persona che è colpita da condanna per questi reati non è colpita per-

chè ha presentato l'obiezione di coscienza, ma perchè non ha osservato le leggi. Ora noi vogliamo dare un valore discriminante al movente dell'obiezione di coscienza: ma ciò vale solo per chi ha commesso il reato. L'obiezione di coscienza è una condizione individuale che va rispettata nella persona chiamata agli obblighi militari: ma tali obblighi restano, e restano i reati relativi. Perciò non possiamo coprire con la nostra benevolenza anche chi ha istigato altri a sottrarsi agli obblighi militari. Penso anzi che costoro vadano giustamente puniti per avere usato lo strumento dell'obiezione di coscienza (che è essenzialmente individuale) per spingere i giovani contro le istituzioni e le leggi. Ribadiamo quindi la nostra opposizione e la nostra impossibilità morale di coprire anche coloro che sono stati istigatori di reati. Sappiamo benissimo che, mentre si fa tanto scandalo per un *referendum* dei cattolici sul divorzio, ci si vanta invece di raccogliere le firme per un *referendum* che dovrebbe abolire tutti i reati contro la disciplina militare. Noi non intendiamo prestarci ad un cedimento morale di questo genere, sia ben chiaro. Rispettiamo l'obiezione come manifestazione di coscienza individuale, ma non possiamo incoraggiare la sua strumentalizzazione per ben identificati scopi eversivi.

SEMA. Tutto il mondo è in malafede secondo lei!

NENCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo contrari a questo emendamento per una ragione di carattere tecnico. Il primo comma è inconcepibile poichè riguarda dei procedimenti in corso che debbono seguire il loro *iter*. Non si può infatti con una norma di legge intervenire su accertamenti giudiziari che sono in corso; semmai si potranno constatare le conseguenze giuridiche di una situazione che viene a crearsi attraverso l'approvazione di una norma di legge quando ci sia un accertamento giudiziale.

Per quel che concerne gli altri commi, va osservato che a questo scopo vale l'articolo 2, secondo comma, del codice penale, che provvede in questi casi. Non vedo perchè quindi con una norma di legge dobbiamo stabilire delle conseguenze giuridiche che scaturiscono dall'articolo 2 del codice penale. Il codice penale stabilisce nella successione di leggi una determinata disciplina degli accertamenti di carattere giuridico-penale e pertanto questo istituto varrà anche per questi reati che sono stati commessi ed accertati sotto il profilo dell'obiezione di coscienza.

Pertanto a nostro avviso, soprattutto dal punto di vista tecnico, non è concepibile l'emendamento 9.1. Sarebbe un errore di carattere giuridico.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTHET, relatore. La Commissione è contraria.

TANASSI, Ministro della difesa. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1 presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Anderlini e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Gli appartenenti alla confessione religiosa testimoni di Geova sono equiparati per ciò che concerne la prestazione del servizio militare ai ministri del culto cattolico ed ebraico.

Il Ministro dell'interno emanerà entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento in materia ».

9.0.1 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

ANDERLINI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTHET, relatore. La Commissione è contraria.

TANASSI, Ministro della difesa. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Anderlini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Da parte del senatore Anderlini e di altri senatori è stato presentato un secondo articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Ai cittadini che siano riconosciuti obiettori di coscienza e che rifiutino il servizio civile si applica una pena detentiva non superiore alla metà del servizio civile ».

9.0.2 ANDERLINI, DI VITTORIO BERTI
Baldina, SEMA, ALBARELLO

ANDERLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. L'emendamento 9.0.2 mi pare in gran parte assorbito dall'emendamento che il Governo ha presentato dopo l'articolo 5. Purtroppo le posizioni sono assai diverse, ma a questo punto mettere in votazione il mio testo sarebbe assai difficile. Quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Da parte del Governo è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

TORELLI, Segretario:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa ».

9.0.3

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTHETT, relatore. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.3 presentato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti la proposta della Commissione per lo stralcio degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 21. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo ora alla votazione nel suo complesso del disegno di legge risultante dal testo unificato dei disegni di legge nn. 769 e 21.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Anderlini. Ne ha facoltà.

* ANDERLINI. Mi dispiace, signor Presidente, onorevoli colleghi, di dover annunciare il voto negativo del nostro Gruppo a questo disegno di legge attorno al quale pure abbiamo lavorato per tre anni circa. In realtà noi siamo favorevolissimi al principio del riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ma dobbiamo constatare che il testo che la maggioranza ci ha presentato è largamente insufficiente, non risolve tutti i casi che si sono presentati, è autoritario perchè delega praticamente al ministro ogni facoltà di scelta e di decisione sulle domande che vengono presentate, è gravemente restrittivo quando dice che possono fare la domanda solamente coloro che si trovano tra il 18° e il 20° anno di età, relegando quindi l'obiezione di coscienza in un angolino, non istituisce il servizio civile alternativo, sottopone l'obiettore di coscienza al duplice gravame di dover fare un servizio civile più lungo di quello militare e di subire gli accertamenti da parte di una Commissione che deve tra l'altro mettere in chiaro che si tratta di un'obiezione fondata e sincera.

Talmente restrittivo ci pare il disegno di legge che siamo, malgrado la nostra volontà di fondo, costretti a votare contro, nella speranza che, dando queste cose nelle mani della opinione pubblica, come accadrà certamente dopo questo nostro dibattito, e dovendosi riaccendere la battaglia nell'altro ramo del parlamento, si trovi la maniera di migliorarlo radicalmente e di portarlo perlomeno un po' più vicino alle posizioni generali che io, anche a nome della lega per il riconoscimento della obiezione di coscienza, ho sostenuto in Aula.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

LUGNANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io sarò brevissimo nel ribadire la posizione del Gruppo comunista che del resto è già stata illustrata in modo chiaro anche se sintetico dalla collega Balдина Di Vittorio Berti.

Dirò subito che sono d'accordo con tutti gli oratori che mi hanno preceduto i quali hanno espresso il loro compiacimento, non dirò la loro esultanza, per il riconoscimento del « fenomeno » dell'obiezione di coscienza. E sono d'accordo soprattutto con tutti quelli che hanno affermato che anche laddove esistesse un solo obiettore di coscienza, sarebbe dar prova di saggezza per uno Stato democratico riconoscerne accertata la fondatezza e sincerità dei motivi ispiratori, la validità ai fini della dispensa dal servizio militare.

Detto questo, devo però osservare che siamo arrivati in ritardo perchè in Italia — e credo forse nel mondo, non c'è da farsene meraviglia — l'opposizione rituale di certi ambienti, la paura, i pregiudizi, i tabù, i mostri sacri, si muovono sempre ogni qualvolta c'è qualcosa di nuovo che cerca di rompere gli involucri e di venire alla luce. Infatti ogni qualvolta c'è un tentativo, sia pure timido, di introdurre uno spirito nuovo in istituzioni, che del resto nessuno si è accinto o si accinge a denigrare o a disprezzare o a distruggere, ebbene ogni qualvolta si verifica tale tentativo da parte degli uomini più illuminati o da parte di coloro che sono disposti a pagare di persona dando testimonianza di un sincero turbamento della propria coscienza, subito si assiste allo scatenarsi di una vecchia orgia retorica secondo la quale si tratterebbe addirittura di distruttori dell'esercito, della Patria, delle istituzioni eccetera. Purtroppo abbiamo avuto dolorosamente qualche manifestazione di ciò anche in quest'Aula questa mattina, allorchè siamo stati costretti, ancora una volta, a sentirci riferire quanto è stato già detto per il passato, quando attraverso una cavalcata fantastica si è arrivati a voler accusare chi ha tentato di migliorare questo disegno di legge di voler addirittura il cedimento, niente meno, morale oltre che materiale dell'esercito e della nazione.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, dando il benvenuto al riconoscimento dell'obiezione di coscienza e respingendo quanto è stato detto a proposito dell'« illuminata » tolleranza, non capisco perchè, quando c'è un diritto, si debba continuare a parlare di generosità o di tolleranza, illuminata o oscura che sia: si tratta di un diritto riconosciuto e quando è tale non vedo perchè si debba continuare ad usare questo gergo nei confronti di chiunque lottando abbia permesso l'acquisizione di un fatto che del resto nella stessa relazione è stato definito un atto di civiltà e di progresso. Devo, però, affermare che siamo decisamente contrari a questo disegno di legge perchè è strutturato male, perchè a ben guardarlo non dirò che non significa niente, ma abolisce tutto quanto si proclama con frasi ad effetto, sia pure in buona fede, nella relazione. Se gli onorevoli senatori ne vogliono la prova, mi permetterò soltanto di riferirmi per alcuni rilievi critici, ad esempio, al secondo comma dell'articolo 1: « I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi e filosofici o morali del soggetto, di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione ». Vorrei avere una spiegazione su questo comma: so che da un punto di vista procedurale ciò non è più possibile — sono fuori tempo massimo — però vorrei sapere che cosa significa fare manifesta professione di una fede religiosa o di un credo filosofico, di un proprio convincimento morale. Che cosa significa questo se si continua ad incriminare per apologia di reato chiunque tenti di professare manifestamente il proprio rifiuto a vestire una divisa e a impugnare le armi? Vorrei sapere come si possa fornire la prova della fondatezza e sincerità dei motivi di coscienza alla Commissione chiamata ad accertare se si tratta di un obiettore vero o di un obiettore falso, di un simulatore o di un ladro di obiezione di coscienza, se prima non si riconosce il diritto di proclamare che i giovani non devono e non possono prestarsi a diventare strumento di aggressione e di rapina. Senza parlare poi del fatto che chi non fa la domanda entro il sessantesimo

giorno dalla data di affissione del manifesto, non può più essere un obiettore di coscienza, non potrà mai più esserlo anche se nella vita si trovasse di fronte a fatti tanto clamorosi o tanto urtanti e traumatizzanti per la sua coscienza da dover prendere per la prima volta visione di un problema e quindi da dover affrontare per la prima volta nella sua coscienza un problema attinente al servizio militare!

Vorrei sapere che cosa significa l'espressione all'ultimo comma dell'articolo 1: « di cui sia stata fatta in precedenza manifesta professione ». Significa che il soggetto dovrebbe parlare, dovrebbe esporre, dovrebbe proclamare, dovrebbe affermare che chi, ad esempio non vuole andare a fare il soldato ed impugnare le armi, non è un vigliacco. Dovrebbe per lo meno poter dire questo; dovrebbe cioè avere il diritto di dire: se non vado sotto le armi e se non rispondo all'obbligo della chiamata di leva, non lo faccio perchè sono un vigliacco, perchè forse posso essere migliore degli altri, i quali ritengono, per esempio, che si possa fare un'allegria passeggiata quando si tratta di andare a fare la guerra; non lo faccio perchè sono un simulatore, ma perchè obbedisco a un intimo convincimento che scaturisce dalla mia coscienza. Però se all'atto in cui egli compie queste azioni e cerca di fare assimilare anche ad altri alcuni motivi voi lo ponete sotto processo automaticamente per apologia di reato, allora questa manifesta professione su che cosa dovrebbe essere costruita? Tanto più che, onorevole Ministro, all'atto in cui egli si presenta davanti alla Commissione (che oltre tutto è composta non dirò male, ma in modo tale da creare un clima di diffidenza, di inquisizione) si ritrova dinanzi a un generale, un ammiraglio, un avvocato dello Stato eccetera. Se chi si presenta è un cristiano, un cattolico, un giovane semplice, come fa questo giovane ad opporsi all'inevitabile urto che avverrà, alla immancabile diffidenza che si creerà? Infatti c'è una *forma mentis* che sarà non disprezzabile, ma che comunque non è facilmente compatibile e non è certamente portata alla tolleranza verso chi si accinge a dare la prova della

sincerità del suo atteggiamento di fronte al servizio militare.

Comunque, se l'obiettore fa questa manifesta professione, consuma o no un reato? Se deve sforzarsi o preoccuparsi di aver dato, prima della domanda ...

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Lei parla quasi come se la manifestazione dovesse essere in ogni caso proprio per un problema di coscienza fatta materialmente. . .

LUGNANO. Ma è chiaro, la si manifesta all'esterno comunque. Mi pare che veramente in questo ci sia una contraddizione che avreste dovuto cercare di superare. Siamo contrari anche perchè ritengo, ad esempio, che sia stato posto un limite invalicabile a tutti coloro che anche dopo, semmai nel corso del servizio militare, possano trovarsi di fronte ad un turbamento della propria coscienza e ad una sincera presa di posizione nei confronti delle armi o del servizio militare. Siamo contro per le stesse ragioni espresse dal senatore Anderlini; ritengo quindi di poter affermare, anche dopo aver ribadito che siamo senz'altro compiaciuti del fatto che si sia arrivati al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, il voto contrario del Partito comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per assicurare che la Democrazia cristiana voterà unanimemente nel suo Gruppo a favore di questo disegno di legge.

Poco fa sono entrato in Aula quando il collega Oliva era in polemica con il senatore Anderlini che aveva la parola, e che pare stesse esponendo nel suo intervento i meriti suoi o del suo Gruppo per l'approvazione del disegno di legge. Non siamo qui a disputarci diritti di primogenitura nè a far *réclame* a noi e ai nostri partiti.

Questo è un disegno di legge civile, che tutela la libertà di coscienza del popolo italiano, che si associa a molte leggi esistenti in altri Paesi come l'Olanda, il Belgio, gli Stati Uniti d'America, la Francia ed altri Stati che già da tempo hanno una legislazione in proposito. Il merito quindi è di tutti noi, a qualunque partito apparteniamo, che abbiamo lavorato e studiato per fare con questo disegno di legge una cosa buona, una cosa utile, una cosa che non poteva mancare nella legislazione italiana. È questo un disegno di legge per cui si è molto meditato; da ciò forse dipende la lungaggine per cui dai primi disegni di legge presentati, mai in questo ramo del Parlamento, ma più volte alla Camera dei deputati, non se ne è fatto niente. Oggi siamo arrivati alla conclusione e quindi nel compiacermi per coloro che l'hanno studiato e che l'hanno discusso sento anche il dovere di dire che è un buon disegno di legge. Rispondendo al collega comunista che non sapeva come spiegarsi le parole: abbia dato manifestazione di essere un obiettore in precedenza, io devo dire, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, che il disegno di legge è estremamente prudente perchè non si vuole che la difesa dello Stato domani venga inficiata in qualche maniera da una legge che desse una facoltà, diciamo così, più larga, più vasta, nel riconoscere la qualifica di obiettore di coscienza; quindi si è voluto nei limiti del possibile con opportune norme accertare che effettivamente coloro che dichiarano di essere obiettori di coscienza lo siano veramente. Quindi l'accertare se in precedenza abbiano dato già prova di essere obiettori di coscienza non è tanto difficile, onorevole collega, perchè in genere non ci si sveglia un bel mattino e si pensa di dichiararsi obiettore di coscienza; occorre invece che si appartenga ad un'associazione la quale ha tra l'altro nel suo programma l'obiezione di coscienza, significa aver fatto altre manifestazioni di essere obiettore di coscienza; nel campo filosofico perseguire una politica per cui si è scritto, fatto delle pubblicazioni, dei discorsi e si persegue una filosofia per la quale è ritenuto indispensabile essere obiettore di co-

scienza. Tutto ciò significa essere in grado effettivamente di dare le prove di essere obiettore di coscienza. E non mi dica il collega: il povero contadino che sta nei campi che cosa può capire di queste cose per dare delle manifestazioni? Può aver paura, eccetera. L'obiezione di coscienza è una cosa seria; non si può prendere così alla buona; sono obiettore di coscienza, quindi scrivo una domanda e sono dichiarato obiettore di coscienza. E una cosa seria e questo senso di serietà si è voluto dare a questo disegno di legge; è per assicurare tutte le migliaia di giovani italiani che fanno il loro dovere in armi e che sentono il dovere di difendere la nazione quando questa è in pericolo, per assicurare tutti coloro che si sacrificano per la Patria e ai quali noi mandiamo il nostro saluto, che questa legge è giustamente prudente e severa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

NENCIONI. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo dichiaro che voteremo contro questo disegno di legge. Le ragioni sono state esposte dal senatore Tanucci; io voglio aggiungerne altre due: una di carattere costituzionale e una di opportunità politica ed etica. La ragione di carattere costituzionale è questa: onorevole Ministro, l'articolo 52 della Costituzione che tutti avete ricordato e che lo stesso Ministro nel suo intervento ha voluto analizzare, va interpretato nel suo complesso. Quando si pone una premessa di carattere giuridico-costituzionale — dicendo giuridico-costituzionale sottolineo una norma cogente di carattere superprimario che è alla base del nostro ordinamento e regola e pone i principi fondamentali di vita della nostra comunità nazionale — quando in questa norma si afferma che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e si pone come punto fermo il divieto di evasione da parte di ciascuno a fare il proprio dovere nel momento tragico in cui — Dio voglia che non venga mai per la nostra terra — vi è l'esigenza della difesa del territorio e della Pa-

tria nel suo complesso, quando il secondo comma pone il principio che il servizio militare è obbligatorio, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, e il terzo comma richiama « l'ordinamento delle Forze armate », o si modifica la Costituzione (e questo dal punto di vista della validità della concezione di una legge che ponga, sia pure con determinati limiti, il diritto di esonerare dagli obblighi di carattere costituzionale e di carattere tecnico-giuridico che scaturiscono dall'ordinamento delle Forze armate oltre che dal principio che informa l'articolo 52) o non vi è possibilità di disciplinare l'obiezione di coscienza.

Onorevoli colleghi, il Ministro ha riconosciuto una grande verità. Egli ha richiamato il mondo anglosassone e ha sottolineato che è concepibile ed è stato difeso (e riferendosi ad un fatto storico ha detto che è stato difeso anche da colui che guidava le Forze armate inglesi nell'ultima guerra, cioè da Winston Churchill) il diritto del mondo anglosassone all'obiezione di coscienza. Ma si tratta di un popolo che ha un'altra maturità e, lasciatemelo dire veramente con rossore, un altro grado di civile esperienza storica. (*Commenti*). Nel mondo anglosassone è concepibile la polizia disarmata. È concepibile per il grado di maturità politica ed il grado di civiltà operante...

S E M A . Lo dicevano anche Mussolini, Ezio Maria Gray e compagni. Lo ricordiamo bene!

N E N C I O N I . Le conviene non interrompermi, se no i miei 10 minuti diventano 30. Non è che mi fanno paura le sue interruzioni. Io svolgo un concetto che ha svolto anche l'onorevole Ministro. Ho sottolineato che da noi sarebbe possibile il disarmo della polizia, l'obiezione di coscienza ed altri istituti che nel mondo anglosassone sono vigenti se ci fosse un certo rispetto per l'autorità dello Stato in tutte le sue forme. Ma qui da noi questo rispetto non c'è e non c'è mai stato. Negli Stati Uniti è previsto un reato gravissimo: l'oltraggio alla Corte, cioè il rispetto alla chiamata in giudizio. Da noi questo farebbe ridere: se dovesse essere ap-

plicato un principio del genere sorgerebbero degli alti lai da tutti i settori considerando un elemento di repressione. Oggi, in questo clima — ma anche nel clima precedente — non si è mai data quell'importanza che viene data nel mondo anglosassone ad un appello, ad una citazione, ad un richiamo, ad una sollecitazione dell'autorità giudiziaria per il fatto che è una delle facce dell'autorità dello Stato che noi abbiamo abbattuto e cerchiamo di abbattere ogni giorno sempre di più.

D'altra parte — e ho finito con la parte costituzionale — quando si dice che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio nell'ambito delle leggi — e queste leggi sono l'ordinamento delle Forze armate — volete esonerare gli obiettori di coscienza dalle conseguenze penali che nascono dal venir meno a questi obblighi stabiliti dall'ordinamento delle forze armate, richiamate espressamente dalla Costituzione? Non avete altro che da presentare un disegno di legge di modifica dell'articolo 52 della Costituzione e in seguito presentare un disegno di legge ordinario per regolare la obiezione di coscienza in base ad un principio di malintesa libertà.

Un rilievo di opportunità. Il relatore, senatore Berthet, si è posto questo problema quando ha scritto: « Preoccupa soprattutto che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come fatto di inalienabile libertà possa risolversi in una privilegiata sottrazione del cittadino agli obblighi di solidarietà verso la sua comunità nazionale. E ugualmente s'impone il dubbio sulla prospettiva di pericolo che si aprirebbe per un popolo in cui, diversamente da altri popoli, avesse a prevalere il rifiuto dei cittadini a prendere le armi, con la conseguenza ovvia di esporre quel paese al facile assalto di agguerriti e meno scrupolosi vicini ».

Io dico di più: l'altro pericolo è che coloro che hanno chiesto di essere esonerati dal servizio militare o dal portare le armi per la difesa della Patria (solo per la difesa della Patria è stata concepita nella nostra Costituzione un'azione militare) sarebbero probabilmente proprio quelli che im-

pugnerebbero le armi per sparare alle spalle dei soldati che difendono la Patria.

Ecco perchè noi siamo nettamente contro questo disegno di legge e siamo difensori della norma contenuta nell'articolo 52 della Costituzione. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Albarello. Ne ha facoltà.

ALBARELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per dire le ragioni del nostro voto contrario. Le ragioni sono state già espresse nell'intervento in discussione generale. Questo provvedimento riconosce l'obiezione di coscienza in maniera insufficiente.

Abbiamo il fondato timore che questo provvedimento abbia a favorire soltanto i più preparati, quelli che sanno predisporre per tempo le loro carte in regola per ottenere il beneficio, mentre il vero obiettore di coscienza — che di solito è un uomo semplice, che è un uomo psicologicamente primitivo in qualche caso, specie quando si richiama a motivi profondamente religiosi — verrà colpito dalla congerie degli apprestamenti legali che sono previsti dal progetto di legge. Questi verrà colpito e non gli verrà riconosciuto il diritto, che invece andrà purtroppo a beneficiare coloro che saranno più avveduti.

Noi siamo per l'obiezione di coscienza perchè crediamo profondamente che al di sopra della coscienza individuale non ci sia niente che possa essere una legge valida. È stato detto qui che il nostro popolo è un popolo immaturo, che il nostro popolo potrebbe avere il diritto all'obiezione di coscienza se fosse maturo come il popolo inglese. Io ricordo a costoro che il conte di Cavour morendo diceva che solo con la libertà si può ottenere che i cittadini diventino liberi: solo andando in acqua si impara a nuotare.

Non è con il fascismo, con la repressione e con l'autoritarismo che un popolo si matura: è con la libertà che un popolo diventa civile, è con leggi appropriate e sagge che un popolo impara anche la solidarietà nazio-

nale. Ecco perchè io credo che il nostro popolo sia maturo e anche degno di avere una legge migliore di quella che è stata preparata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

CIPELLINI. Signor Presidente, per riconfermare quanto il Gruppo del partito socialista italiano ha già dichiarato nel corso del dibattito e cioè il voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Dindo. Ne ha facoltà.

DINDO. Signor Presidente, il Gruppo socialista democratico ritiene che la presente legge sia una affermazione notevole della libertà dell'uomo, del suo diritto a difendere e a professare, anche con sacrificio, le proprie convinzioni più profonde. Ritiene anche che la presente legge contemperi con giustizia la necessità della collettività ad essere difesa e il diritto del cittadino singolo che opta per un servizio civile al posto del servizio armato.

Ritengo anche che sia una legge molto avanzata democraticamente nell'attuale società italiana. E sono lieto che a rappresentare il Governo in questa manifestazione di democratica fiducia nel popolo sia un Ministro socialista democratico. Solo un'ideologia avanzata come la nostra poteva così bene rappresentare il Governo in questo che è un momento storico, direi, della nostra Nazione poichè è un passo avanti nel riconoscimento dei diritti dei cittadini.

Noi abbiamo fiducia nel popolo, fiducia nella libertà; e per questa ragione voteremo a favore di questa legge. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Avverto che non vi sono altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto.

R O S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S A . Signor Presidente, vorrei pregarla di prendere in esame l'opportunità di correggere un'imperfezione tecnica nello emendamento 1.7 del senatore Scelba in precedenza approvato. Si dice nell'emendamento: « condannati per uso di armi ». In effetti nella prima stesura dello stesso senatore Scelba era detto invece: « per detenzione » perchè l'uso delle armi come reato non esiste nel codice. Sicchè se l'emendamento dovesse rimanere così com'è formulato, avremmo una dizione imperfetta e giuridicamente non esatta. Pertanto propongo che la parola: « uso » sia sostituita dalle parole: « detenzione o porto abusivo ». Questo, come ripeto, per migliorare da un punto di vista tecnico il testo della legge.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Rosa si intende accolta.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge che risulta del testo unificato dei disegni di legge nn. 769 e 21, con l'avvertenza che il titolo del testo unificato è il seguente: « Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 14,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari